Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 21 luglio 2011

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685149 - 06-51685076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 170.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone, Soc. Di Laura Franco. Progetto per la realizzazione di un motel in via Le Mura n. 17», in variante al vigente P.R.G.

Pag.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 174.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone, ditta Antica s.r.l. Progetto per la realizzazione di ampliamento del ristorante, in località Colle Cannetacce», in variante al vigente P.R.G.	Pag.	7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 175.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Interservice scarl: Progetto per la realizzazione di un polo turistico alberghiero» in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM)	»	9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 176.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Macinanti Residence s.r.l. Progetto per la realizzazione di un edificio adibito a residence in via Gramsci s.n.c.», in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM)	»	11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 177.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta MG Stone e Trade s.r.l. Realizzazione di polo alberghiero Gli Arnari, in via Ariana, in località Belvedere», in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM)	»	13
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 178.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. relativo all'approvazione del programma di interventi attuativo denominato «Polo turistico integrato», località Pascolaro e della connessa e conseguente variazione del P.R.G. vigente del Comune di Valmontone (RM)	»	15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 179.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, soc. Recchia Natalina. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione immobile esistente da destinare ad albergo, località via Ariana n. 86», in variante al P.R.G.	*	17
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 180.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento denominato legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone. Ditta Ristorante «da Fiorello» di Cerci Fiorello e C. s.a.s. Progetto per la ristrutturazione e ampliamento attività turistica ricettiva, località Colle S. Giovanni», in variante al P.R.G.	*	19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 181.		
Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Verrelli Angela. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione ad uso albergo dell'immobile sito in via Colle		2.
S. Giovanni 72» in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM)	>>	2.1

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 259.		
Comune di Gallicano nel Lazio (Rm). Variante Generale al P.R.G. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2002. Variante al P.R.G. (zonizzazione «C», sottozonizzazione «C2». Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 novembre 2006. Approvazione	Pag.	23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 260.		
Comune di Lubriano (VT). Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in località «Il Cerro». Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 27 novembre 2009 e n. 22 del 26 novembre 2010. Approvazione	»	87
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 261.		
Comune di Lubriano (VT). Variante puntuale al P.R.G. Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27 novembre 2009. Approvazione	»	102
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 271.		
Legge regionale n. 20 del 21 luglio 2003, art. 5. Approvazione Piano Annuale di Attuazione per la Cooperazione, anno 2011	»	111
ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO		
DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6489.		
Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio	»	136
DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6490.		
Modifica allegato A al decreto n. 6209 del 20 giugno concernente «delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionali Enti locali e Sicurezza del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio»	»	140
DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6491.		
Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Infrastrutture del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio	»	144
DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6492.		
Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio	»	147
DECRETO DEL DIRETTORE 28 giugno 2011, n. 6617.		
Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.	»	150

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6172.		
Usi Civici, art. 8-bis legge regionale n. 1/1986 e art. 24 legge n. 176/1927. Università agraria di Gallicano nel Lazio (RM). Autorizzazione svincolo somme per realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'edificio polifunzionale dell'Ente	Pag.	153
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6173.		
Usi Civici, Comune di Mazzano Romano (RM). Rettifica determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 1338 del 24 giugno 2005, ditta Marianni Dora	»	155
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6174.		
Usi Civici, Comune di Cori (LT). Liquidazione diritto d'uso civico di pascolo, di legnatico al secco e di semina esistenti in favore della collettività della frazione di Giulianello e gravanti su terreni di proprietà delle ditte: Costantini Marisa e Rocchi Ennio, Del Ferraro Gustavo, De Renzi Vissia, Foschi Gianluca, Natalina Nello e Sergio, Foschi Elia, Vespasiani Bruno e contestuale affrancazione		150
dei canoni di natura enfiteutica	»	156
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6175.		
Usi Civici, Comune di Mazzano Romano (RM). Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta Lorenzi Alberto e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica	»	159
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6176.		
Usi Civici, Associazione Agraria di Civitavecchia (RM). Legittimazione di occupazione abusiva di terreno del demanio collettivo in favore della ditta Pizzabiocca Fabio, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutca	»	161
		101
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6177.		
Usi Civici, legge regionale n. 1/1986 art. 8 bis. Comune di Artena (RM). Autorizzazione svincolo somme per la realizzazione di un collettore fognario in via Prato della Guazza	*	164
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6178.		
Usi Civici, Comune di Guidonia Montecelio (RM). Rettifica determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 4986 del 16 maggio 2011. Ditta Lacopo Franca	*	165

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 170.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone, Soc. Di Laura Franco. Progetto per la realizzazione di un motel in via Le Mura n. 17», in variante al vigente P.R.G.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 10 gennaio 2008 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, Soc. Di Laura Franco. Progetto per la realizzazione di un motel in Via Le Mura n. 17", in variante al vigente P.R.G.;

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 128 del 13 marzo 2008, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 7 aprile 2008;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà

con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4502 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 10 gennaio 2008 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, Soc. Di Laura Franco. Progetto per la realizzazione di un motel in Via Le Mura n. 17", in variante al vigente P.R.G.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 174.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone, ditta Antica s.r.l. Progetto per la realizzazione di ampliamento del ristorante, in località Colle Cannetacce», in variante al vigente P.R.G.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 9 novembre 2006 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, ditta Antica Cantina s.r.l. Progetto per la realizzazione di ampliamento del ristorante, in località Colle Cannetacce", in variante al P.R.G.;

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 348 del 9 maggio 2007, pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 del 20 giugno 2007;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà

con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4499 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 9 novembre 2006 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone, relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, ditta Antica Cantina s.r.l. Progetto per la realizzazione di ampliamento del ristorante, in località Colle Cannetacce", in variante al P.R.G.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 175.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Interservice scarl: Progetto per la realizzazione di un polo turistico alberghiero» in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM).

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 3 febbraio 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Interservice Scarl: progetto per la realizzazione di un polo turistico alberghiero", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm);

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 112 del 22 marzo 2005, pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 30 aprile 2005 s.o. n. 1;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà

con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4545 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 3 febbraio 2005 tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Interservice Scarl: progetto per la realizzazione di un polo turistico alberghiero", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 176.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Macinanti Residence s.r.l. Progetto per la realizzazione di un edificio adibito a residence in via Gramsci s.n.c.», in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM).

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 6 ottobre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Macinanti Residence Srl. Progetto per la realizzazione di un edificio adibito a residence in Via Gramsci s.n.c.", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm);

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 532 del 22 dicembre 2004, pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 del 10 febbraio 2005 s.o. n. 4;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà

con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4492 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 6 ottobre 2004 tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Macinanti Residence Srl. Progetto per la realizzazione di un edificio adibito a residence in Via Gramsci s.n.c.", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 177.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta MG Stone e Trade s.r.l. Realizzazione di polo alberghiero Gli Arnari, in via Ariana, in località Belvedere», in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM).

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 6 ottobre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta MG Stone e Trade S.r.l. Realizzazione di polo alberghiero Gli Arnari, in Via Ariana, in località Belvedere", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm);

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 531 del 22 dicembre 2004, pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 del 10 febbraio 2005 s.o. n. 4;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà

con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4497 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 6 ottobre 2004 tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta MG Stone e Trade S.r.l. Realizzazione di polo alberghiero Gli Arnari, in Via Ariana, in località Belvedere", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 178.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. relativo all'approvazione del programma di interventi attuativo denominato «Polo turistico integrato», località Pascolaro e della connessa e conseguente variazione del P.R.G. vigente del Comune di Valmontone (RM).

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 11 aprile 2000 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142 e s.m.i., ora art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, relativo all'approvazione del programma di interventi attuativo denominato "Polo turistico integrato" loc. Pascolaro e della connessa e conseguente variazione del P.R.G. vigente del Comune di Valmontone (RM);

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 636 del 18 settembre 2000, pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 del 20 ottobre 2000;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Accordo di Programma prevede che la vigilanza sull'esecuzione sarà svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – e composto da rappresentanti degli Enti firmatari;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 3494 del 18 febbraio 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142 e s.m.i., ora art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sottoscritto in data 11 aprile 2000 tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone, relativo all'approvazione del programma di interventi attuativo denominato "Polo turistico integrato" loc. Pascolaro e della connessa e conseguente variazione del P.R.G. vigente del Comune di Valmontone (RM).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 179.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento denominato «legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, soc. Recchia Natalina. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione immobile esistente da destinare ad albergo, località via Ariana n. 86», in variante al P.R.G.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 9 novembre 2006 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, soc. Recchia Natalina. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione immobile esistente da destinare ad albergo – loc. Via Ariana n. 86", in variante al P.R.G.;

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 347 del 9 maggio 2007, pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 del 20 giugno 2007;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio

presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4498 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 9 novembre 2006 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone relativamente all'intervento denominato "Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane, Comune di Valmontone, soc. Recchia Natalina. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione immobile esistente da destinare ad albergo – loc. Via Ariana n. 86", in variante al P.R.G.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addi 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 180.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento denominato legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane. Comune di Valmontone. Ditta Ristorante «da Fiorello» di Cerci Fiorello e C. s.a.s. Progetto per la ristrutturazione e ampliamento attività turistica ricettiva, località Colle S. Giovanni», in variante al P.R.G.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 24 luglio 2009 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento denominato Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane – "Comune di Valmontone, ditta Ristorante "da Fiorello" di Cerci Fiorello e C. s.a.s. Progetto per la ristrutturazione e ampliamento attività turistica ricettiva, località Colle S. Giovanni", in variante al vigente P.R.G.;

CHE il medesimo Accordo è stato approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 874 del 16 dicembre 2009, pubblicato sul B.U.R.L. n. 5 del 6 febbraio 2010 s.o. n. 15;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio

presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4500 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 24 luglio 2009 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Valmontone relativamente all'intervento denominato Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204. Patto Territoriale delle Colline Romane – "Comune di Valmontone, ditta Ristorante "da Fiorello" di Cerci Fiorello e C. s.a.s. Progetto per la ristrutturazione e ampliamento attività turistica ricettiva, località Colle S. Giovanni", in variante al vigente P.R.G.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 10 maggio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 10 maggio 2011, n. 181.

Designazione componenti del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato «Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Verrelli Angela. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione ad uso albergo dell'immobile sito in via Colle S. Giovanni 72» in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (RM).

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i;

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che in data 6 ottobre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Verrelli Angela. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione ad uso albergo dell'immobile sito in Via Colle S. Giovanni 72", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm);

CHE il medesimo Accordo è stato adottato ed approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 530 del 22 dicembre 2004, pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 del 10 febbraio 2005 s.o. n. 4;

CONSIDERATO che l'art. 5 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000, prevede che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio

presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi;

CHE il Comune di Valmontone, con nota prot. n. 4495 del 2 marzo 2011, ha chiesto di provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Lazio in seno al citato Collegio di Vigilanza;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione dei rappresentanti regionali in tale Collegio di Vigilanza;

ATTESO che i rappresentanti designati presteranno la loro opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.;

DECRETA

L'Arch. Demetrio Carini, Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica, e l'Arch. Vittorio Pergolini, funzionario della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono designati a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 6 ottobre 2004 tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane. Ditta Verrelli Angela. Progetto per l'ampliamento e sopraelevazione ad uso albergo dell'immobile sito in Via Colle S. Giovanni 72", in variante al P.R.G. del Comune di Valmontone (Rm).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 10 maggio 2011

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 259.

Comune di Gallicano nel Lazio (RM). Variante Generale al P.R.G. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 luglio 2002. Variante al P.R.G. (zonizzazione «C», sottozonizzazione «C2». Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 novembre 2006. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1587 del 10.04.1980;

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2002, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) ha adottato la Variante Generale al vigente P.R.G.;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 41 osservazioni e/o opposizioni nei termini e n. 21 osservazioni e/o opposizioni fuori detti termini;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10.03.2003, con la quale l'Amministrazione Comunale di Gallicano nel Lazio ha formulato le proprie controdeduzioni in ordine alle 41 osservazioni presentate nei termini ed a n. 4 osservazioni presentate fuori detti termini, in quanto pervenute alla medesimo Comune prima della seduta del Consiglio Comunale che ha esaminato le osservazioni fino a quel momento assunte al protocollo comunale;

ATTESO che direttamente alla Regione sono pervenute n. 17 osservazioni, unitamente all'ordinanza del 27.08.2008 n. 4123/08 del TAR Lazio emessa dalla Seconda Sezione dello stesso Tribunale Amministrativo nell'ambito del ricorso alla Variante Generale di che trattasi, presentato dalla Sig.ra Amati Rosa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 del 29.11.2006, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) ha adottato una Variante al P.R.G. ed alla sopra richiamata Variante Generale riguardante la zona C sottozona C2 in località Colonnelle;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 3 osservazioni in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2007;

VISTE le deliberazioni di Consiglio comunale n. 37 del 10. 07.2008 e n. 18 del 09.07.2009, con le quali il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) ha rispettivamente adottato e controdedotto – ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/80 – la perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente;

RILEVATO che gli atti relativi sia alla Variante Generale al P.R.G. che alla Variante della zona C sottozona C2 in località Colonnelle, presentati alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per l'approvazione, sono stati da questa sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

VISTI i voti nn.177/2 e 177/2-bis, riuniti in un unico formato, resi nell'adunanza del 18.03.2010, che si allega sotto la lettera A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la Variante Generale e la Variante della zona C sottozona C2 in località Colonnelle siano meritevoli di approvazione con le modifiche le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel voto stesso, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67;

ATTESO che con lo stesso voto il citato Consesso, in merito alla adozione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/80, della perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, non ha ritenuto di aver titolo ad esprimersi in quanto di esclusiva competenza del Consiglio Comunale ed ha, quindi, sollecitato l'Amministrazione Comunale ad attivare le procedure di cui all'art. 4 della citata L.R. n. 28/80, adottando una Variante Speciale diretta al recupero di tali nuclei abusivi;

VISTA la nota n. 125305 del 19.05.2010, con la quale il Comitato Regionale per il Territorio ha comunicato al comune di Gallicano nel Lazio (Rm) le modifiche proposte, invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della legge 765/67;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2010, con la quale il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) ha recepito quanto contenuto nel voto n. 177/2 e 177/2bis del 18.03.2010;

VISTA la nota n. 149396/2A/08 del 02.09.2004, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 – Difesa del Suolo ha espresso - ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.74 n. 64 e della D.G.R. n. 2649/99 – parere favorevole, alla variante generale al P.R.G. del Comune di Gallicano nel lazio (Rm) con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni, interamente riportate nell'allegato A del presente provvedimento, da inserire nella relativa delibera comunale d'adozione e/o d'approvazione e nelle norme tecniche attuative;

VISTA la nota n. 3364 del 5.08.2005, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma G --Dipartimento di Prevenzione -- Servizio Igiene Pubblica e Ambiente di Palestrina -- ha espresso, in merito alla Variante Generale in argomento, parere favorevole;

VISTA la nota n. 157225/D3/06 del 25.11.2005, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 "Usi Civici e Diritti Collettivi" ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica in argomento, avanzata dall'Amministrazione Comunale di Gallicano nel Lazio (Rm), riferita alla Variante Generale al P.R.G., alle condizioni interamente riportate nell'allegato A del presente provvedimento;

VISTA la determinazione n. C0978 del 29.04.2009 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale e Credito – ha:

- autorizzato l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio (Rm) al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alle sole aree previste, dall'adottata Variante Generale al P.R.G., a zone di pubblica utilità aventi destinazione a "servizi" di pubblico interesse, di terreni di demanio collettivo identificati al Catasto dell'omonimo Comune al:
 - Foglio 6, particella n. 9 con destinazione a F2 attrezzature private, Foglio 9, particella n. 2, Foglio 10, particella n. 572/p e Foglio 19, particella n. 162/p con destinazione a F1 attrezzature e servizi pubblici, Foglio 10, particella n. 115/p con destinazione a D4 servizi agricoli e produttivi, Foglio 19, particelle n. 4 e n. 5, con destinazione a G3 Parchi pubblici, per una superficie complessiva di Ha. 17.13.77;
- ribadito che per i terreni di demanio collettivo gestiti dall'Università Agraria, la previsione ad uso edificatorio di natura residenziale, commerciale, turistica, artigianale o industriale potrà essere attuata solo a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini prescritti dall'art. 8 della L.R. n. 6/2005, di cui al citato parere prot. n. 157225/D3/06.

I terreni per i quali è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, qualora cessino gli scopi, torneranno alla loro originaria destinazione.

Qualora l'Ente Agrario intendesse procedere all'alienazione delle aree aventi destinazione F2 – Attrezzature private e G3 – Parchi pubblici, potrà effettuarla sulla base dei valori individuati in perizia, debitamente adeguati al riguardo della valutazione monetaria;

VISTA la nota n. 9289/9479 del 14.12.2006, con la quale l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo – Ufficio 1° per le Opere Idrauliche – Bacini Idrografici Tevere – Tronto – Laghi, a seguito della verifica effettuata sulle cartografie delle aree d'esondazione del Fiume Aniene, relative ai Piani di Tutela redatti dall'Autorità di Bacino del Tevere, ha fatto conoscere che il territorio del Comune Gallicano nel Lazio è esterno alle aree individuate dagli strumenti di pianificazione del rischio idraulico del fiume Aniene e, pertanto, non ha ritenuto di dover formulare alcun parere circa la fattibilità della variante di che trattasi, in quanto la stessa non presenta potenziali correlazioni con le attività di tutela di competenza della medesima Agenzia;

VISTA la nota n. 5829 del 12.06.2007 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, in merito alle aree interessate da presenze storico-archeologiche ricadenti nel territorio del Comune di Gallicano, ha espresso il proprio parere di competenza con le prescrizioni interamente riportate nell'Allegato A del presente provvedimento;

VISTA la nota n. 131467 del 14.01.2008 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, in merito alla Variante della zona C sottozona C2 in località Colonnelle, ha espresso – ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della D.G.R. 2649/1999 – parere favorevole a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione delle Norme d'Attuazione:

- Siano rispettate tutte le prescrizioni riportate nello studio geologico a firma del dott. Marco Iti che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno:
- Nelle aree dichiarate **Idonee** (di colore verde rigato Carta dell'Idoneità Territoriale) sono consentiti gli interventi consentiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia e dalle risultanze di una mirata indagine geognostica:
- Le aree dichiarate **Idonee con prescrizioni** (colorate di colore celeste Carta dell'Idoneità Territoriale), di moderata pericolosità geomorfologica siano adottati accorgimenti tecnici realizzati sulla base delle risultanze di una organica campagna di indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio;
- Nelle aree dichiarate Non Idonee (colorate di colore rosso Carta dell'Idoneità Territoriale) non dovranno essere realizzati interventi, in quanto non sussiste la possibilità di abbassare a livelli accettabili i valori di rischio;
- Nelle zone dove saranno realizzati gli interventi siano eseguite indagini geognostiche tese a valutare puntualmente, sulla base delle scelte di progetto, i caratteri geomeccanici, geotecnici e geoidrologici dei terreni; le indagini geotecniche dovranno accertare con precisione gli spessori e i caratteri geotecnici delle litologie ricadenti nella superficie coinvolta nella progettazione e in quelle adiacenti;
- Le indagini geotecniche, eseguite nei singoli spiccati per verificare la distribuzione delle facies litologiche, dovranno permettere di progettare le tipologie fondazionali adeguate; inoltre le fondazioni dovranno attestarsi sui livelli più compatti, dopo aver superato i terreni con mediocri caratteristiche geotecniche;
- Siano realizzate adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'area e dalle strade, il cui drenaggio dovrà essere assicurato verso le linee di impluvio principali;
- Il piano di calpestio (riferito ai piani interrati, seminterrati o piani-terra) deve essere posizionato a non meno di 1,50 metri di franco dalla quota di massima escursione della falda idrica superficiale;

- Sia posta una particolare cura affinché il materiale proveniente dagli scavi non sia deposto nell'area a ridosso del versante e delle scarpate presenti, ad evitare che si verifichino fenomeni di dissesto;
- Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n. 3317 del 29.10.80, n. 2950 del 11.09.82 e n. 769 del 23.11.82 e rispettare le seguenti normative tecniche sismiche:
- D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alla norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 16.1.1996;
- D.G.R. n. 2649 del 18.5.99;

VISTA la nota n. 8900 del 22.06.2009, con la quale il Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) ha attestato che i terreni siti in loc. Colonnelle distinti in catasto al Fg. n. 19 part.lle 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 459, 1238, 461, 462, 1240, 1242, 224, 1244, 1248, 1249, 1252, 463, 1255, 1254, 1258, 1261, 1264, 467, 1277, 1278, 1266, 468, 1268, 470, 1269, 769, 1271, 472, - Fg. n. 21 part.lle 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1240, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 27, 1230, 1253, 1255, 1251, inerenti la proposta di variante di che trattasi, risultano di natura privata in quanto non appartengono al demanio civico né risultano gravati da diritti civici;

VISTA la nota n. 132269 del 23.07.2009, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura non ha ritenuto necessario il rilascio del parere richiesto, in quanto sia dall'analisi Territoriale, approvata con delibera consiliare n. 26/2005, che dalla sopra riportata attestazione comunale, è emerso che i terreni interessati dalla Variante della zona C sottozona C2 in località Colonnelle non sono gravati da usi civici, né risultano appartenere al demanio civico di Gallicano nel Lazio;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T., che si allega alla presente delibera quale **Allegato** A di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBE RA

di approvare la Variante Generale al P.R.G. e la Variante della zona C sottozona C2 in località Colonnelle adottate dal Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) rispettivamente con deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2002 e n. 45 del 29.11.2006, con le modifiche, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con voto n. 177/2 - 177/2bis emesso nell'adunanza del 18.03.2010, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nell'Allegato A.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati, relativi alla Variante Generale al P.R.G., allegati alla delibera di adozione n. 25/02:

Elab.A	Relazione illustrativa
Elab.B	Norme Tecniche di Attuazione
TAV. 1	Inquadramento territoriale
TAV. 2	Vincoli Territoriali Paesistici
TAV. 3	Analisi del territorio aree soggette ad uso civico e di proprietà comunale
TAV. 3bis	Analisi del territorio rappresentazione sulla zonizzazione delle aree soggette ad uso civico e di proprietà comunale
TAV. 4	Zonizzazione
TAV. 5	Rappresentazione dei Vincoli sulla zonizzazione
TAV. 6	Zone territoriali omogenee
	Analisi comparativa della zonizzazione del P.R.G. vigente con la
TAV. X	variante generale

nei seguenti elaborati, relativi alla Variante delle zona C sottozona C2, allegati alla delibera di adozione n. 45/06:

TAV. 1 Relazione
 TAV. 2 N.T.A in Variante
 TAV. 3 Planimetria Catastale, Stralcio Piano Territoriale Paesistico,

P.R.G. Vigente, Zonizzazione in Variante, Variante Generale con Osservazioni accolte e nelle tavole 8 denominata "Carta dell'idoneità territoriale" e 1 denominata "Carta geologica e geomorfologica" di cui al parere n. 149396/2A/08 del 02.09.2004, del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 – Difesa del Suolo;

e nella tavola C3 denominata "Carta dell'idoneità territoriale" di cui al parere n. 131467 del 14.01.2008 della sopra richiamata Direzione Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO Voti n. 177/2 e 177/2-bis, del 18 Marzo 2010.

Relatore:

arch. Demetrio Carini

OGGETTO: Comune di GALLICANO NEL LAZIO (RM)

- Variante Generale al P.R.G..
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, del 25 Luglio 2002.
- Variante al P.R.G. (zonizzazione "C", sottozonizzazione "C2"). Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, del 29 Novembre 2006.
- Perimetrazioni dei nuclei edilizi, sorti spontaneamente.
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 10 Luglio 2008.

IL COMITATO

PREMESSO CHE:

Al riguardo della Variante Generale al P.R.G., adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, del 25 Luglio 2002, si rileva quanto segue.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA REGIONE

Elenco Atti amministrativi:

- 1. Delibera di C.C. n° 25 del 25/07/2002 di adozione della Variante Generale al P.R.G vigente;
- 2. Certificazione di deposito e pubblicazione della Variante Generale al P.R.G. in libera visione presso la Segreteria Comunale;
- 3. Gazzetta ufficiale Parte II n. 230 del 01/10/02 sulla quale è stato pubblicato l'Avviso di Deposito;
- 4. Manifesto di avvenuta pubblicazione dell'Avviso di Deposito in luoghi pubblici e di pubblica frequenza, tramite avvisi murali;
- 5. Registro delle Osservazioni;
- 6. Originale delle Osservazioni pervenute entro e fuori i termini;

- 7. Delibera di C.C. nº 7 del 10/03/2003 di Controdeduzioni alle Osservazioni.
- 8. Parere Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area 2A/08 Difesa del suolo prot. 149396/2A/08 fasc. 3359 del 02/09/2004;
- 9. Parere dell'Azienda ASL RM/G prot. 3364 del 05/08/2005;

Elenco elaborati grafici:

A	Relazione illustrativa	
В	Norme Tecniche di Attuazione	
TAV. 1	Inquadramento territoriale	Scala 1:25000
TAV. 2	Vincoli Territoriali Paesistici	Scala 1:5000
TAV. 3	Analisi del territorio aree soggette ad uso civico e di proprietà comunale	Scala 1:5000
TAV. 3bis	Analisi del territorio rappresentazione sulla zonizzazione delle aree soggette ad uso civico e di proprietà comunale	Scala 1:5000
TAV. 4	Zonizzazione	Scala 1:5000
TAV. 4 a	Graficizzazione delle osservazioni	Scala 1:5000
TAV. 5	Rappresentazione dei Vincoli sulla zonizzazione	Scala 1:5000
TAV. 6	Zone territoriali omogenee	Scala 1:5000
	Analisi comparativa della zonizzazione del P.R.G. vigente	
TAV. X	con la variante generale	Scala 1:5000
	P.R.G. vigente tavola 5 Planimetria dell'intero territorio comunale	Scala 1:5.000
	P.R.G. vigente Tav. 6 stralcio della zona di sviluppo urbano attigua al centro storico	Scala 1:2.000

OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI al PRG

Nei termini previsti sono pervenute all'Amministrazione Comunale le seguenti n. 41 Osservazioni e/o Opposizioni:

No	Prot. n.	data	Richiedente
1	10071	22-10-02	Ballabio Dr. Giuseppe (Soc. Aviocaipoli)

2	10126	24-10-02	Angeli A. Antonietta
3	10810	13-11-02	Sordi Antonio
4	10847	14-11-02	Macchia Italia
5	10888	15-11-02	Angeli M.Antonietta
6	11016	19-11-02	Pinci Giovanna
7	11017	19-11-02	Pinci Luisa e Pinci Maria Vittoria
8	11018	19-11-02	Cascioli Ottavio e Pinci Annarita
9	11019	19-11-02	Pinci Remigio
10	11179	22-11-02	D'Offizi Giovanni
11	11238	25-11-02	Nataletti Fausto e Valerio
12	11307	26-11-02	Varano Ing. Saverio ed altri
13	11332	27-11-02	Frittella Gildo
14	11352	27-11-02	Tamburro Rocco Tommaso
15	11359	27-11-02	Mattogno Aldo e Mauro
16	11361	27-11-02	Cioccolanti Clementina ed altri
17	11375	27-11-02	Chiarelli Vincenzo
18	11376	27-11-02	Proietti Giorgio
19	11377	27-11-02	Chiarelli Vincenzo
20	11378	27-11-02	Sabbi Luigi e Claudio
21	11379	27-11-02	Chiarelli Geom. Sergio
22	11407	28-11-02	Scappi Pietro ed altri
23	11418	28-11-02	Grilli Antonio
24	11461	28-11-02	Grilli Vincenzo – Frizzi Agostino
25	11465	28-11-02	Petrinca Filippo
26	11466	28-11-02	Sabbi Luigi

11467	29-11-02	Sordi Francesco e Ferdinando
11471	29-11-02	Gasperini Anna e Salvatore
11474	29-11-02	D'Aquilio Marcello
11485	29-11-02	Azzarri Vincenza
11517	2-12-02	Alessandri Loredana ed altri
11524	2-12-02	Alleanza Nazionale
11527	2-12-02	Frillocchi Giovanni
11528	2-12-02	Frillocchi Giancarlo
11529	2-12-02	Consorzio Caipolis
11530	2-12-02	Russo Francesco ed altri
11531	2-12-02	Scaduto Mario
11533	2-12-02	Gruppi consiliari "Gallicano Libera" e "Alleanza Nazionale
11544	2-12-02	Rossi Duilio
11545	2-12-02	Tagliacozzo Alessandra
11572	2-12-02	De Gregori Geom. Giuseppe
	11471 11474 11485 11517 11524 11527 11528 11529 11530 11531 11533 11544 11545	11471 29-11-02 11474 29-11-02 11485 29-11-02 11517 2-12-02 11524 2-12-02 11527 2-12-02 11528 2-12-02 11529 2-12-02 11530 2-12-02 11531 2-12-02 11533 2-12-02 11544 2-12-02 11545 2-12-02

L'Amministrazione comunale ha controdedotto alle suddette Osservazioni con:

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2003

Fuori termine sono giunte le seguenti n. 21 Osservazioni e/o Opposizioni di cui solo le prime 4 controdedotte poiché pervenute all'Amministrazione Comunale prima della seduta del Consiglio Comunale avente all'O.d.G., l'esame delle Osservazioni e delle opposizioni alla Variante Generale al P.R.G.:

N°	Prot. n.	data	Richiedente
42	11640	4-12-02	Cestari Laura* 1
43	651	23-01-03	Macchiaverna Lidia*

^{*1} Osservazione/Opposizione controdedotta con D.C.C. n.7 del 10/03/03 e graficizzata nella Tav.4a

44	1757	24-02-03	Innocenzi Alberto*
45	2122	5-03-03	Bonuccelli Arch. Enrico*
1	10839	7-11-03	Bergamaschi Maria
2	3482	10-04-03	Gamboni Laura
3	6548	11-05-05	I Casali di San Pastore
4	11172	9-08-05	Ferrari Paolo
5	11173	9-08-05	Colagrossi Pietro
6	8144	9-06-06	Fiorletta Andrea
7	13363	26-09-06	Guazzo Angelo
8	5119	5-04-07	Tomassetti Pietro
9	12490	5-09-07	Bonamore Tiziano
10	14811	8-10-07	Tancredi Marina
11	17902	5-12-07	Randolfi Margherita
12	17931	5-12-07	Petrinca Filippo
13	18115	7-12-07	Milani Luciano
14	18562	17-12-07	Paci Giacinto
15	7544	5-06-08	Amati Rosa Anna
16	9541	15-07-08	Petrinca Filippo
17	1391	3-02-09	Società Terna

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE ALLA REGIONE

Per quanto concerne il nuovo P.R.G. adottato con D.C.C. n. 25/02, risultano pervenute a questa Direzione Regionale le seguenti Osservazioni:

N°	Prot. n.	data	Richiedente
1			l l

1	206541	20-11-07	Tomassetti Pietro
2	212340	27-11-07	Guazzo Angelo
3	214704	29-11-07	Bonamore Tiziano – Bonamore Gianluca
4	219511	06-12-07	Randolfi Margherita
5	221929	10-12-07	Petrinca Filippo
6	223810	13-12-07	Milani Luciano
7	224541	14-12-07	Ferrari Paolo
8	224554	14-12-07	Gamboni Laura
9	224575	14-12-07	Fioretta Andrea
10	224589	14-12-07	Colagrossi Pietro
11	224594	14-12-07	Sordi Maria Grazia / Elisabetta / Domenica
12	224598	14-12-07	Ferrari Paolo
13	89828	22-05-08	Amati Rosa Anna
14	100688	09-06-08	Gentili Angelo / Cristina
15	86351	11-05-09	Sordi Maurizio
16	102787	03-06-09	Sordi Antonio
17	157022	05-06-09	Sordi Antonio

Alla citata Direzione Regionale è anche pervenuta, in data 13/10/08, prot. n. 179878, l'Ordinanza n. 4123/08 del T.A.R. Lazio, emessa dalla Seconda Sezione dello stesso Tribunale Amministrativo, nell'ambito del ricorso alla Variante Generale al P.R.G. effettuato dalla Sig.ra Amati Rosa, nella quale il T.A.R. respinge la domanda incidentale di sospensione della ricorrente poiché, decorso il termine di vigenza delle misure di salvaguardia, riacquista efficacia la precedente destinazione fino alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico.

Il T.A.R. riporta testualmente: "Che pertanto, in relazione alla tipologia del danno prospettato (rischio di espropriazione per realizzazione rete viaria) non sussistono i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare, impregiudicato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito all'istanza della ricorrente e di

procedere comunque a segnalare alla Regione l'esistenza del riconosciuto errore planimetrico".

La segnalazione di cui sopra è stata effettuata dall'A.C., con prot. n. 7848, del 4/06/2009 e, pervenuta a questa Direzione Regionale, in data 12/06/09, prot. n. 109626.

Inoltre, è pervenuta, in data 27/10/08, la Delibera di Giunta Comunale n. 76, del 27/08/08, avente per oggetto: "Variante di assestamento alla Variante Generale al P.R.G."

INTEGRAZIONI RICHIESTE E/O PERVENUTE

Con successive integrazioni il Comune di Gallicano nel Lazio ha trasmesso la seguente documentazione:

- in data 05/07/07 prot. n. 112689:
- > Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. 5829 del 12/06/07:
- Parere Direzione Regionale Agricoltura Area 06 "Usi Civici e Diritti Collettivi" prot. 157225/D3/06 del 25/11/05, già pervenuto presso questa Direzione il 29/11/2005 prot. n. 206423;
- Parere Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo prot. 9289/9479 del 14/12/06;
 - in data 30/12/2009 prot. n. 274902:
- > Relazione esplicativa sull'andamento demografico;
- > Tabella riassuntiva incremento abitanti anni 2001-2009-2011;
- Certificato anagrafe residenti;
- > Tabella riepilogativa perimetri nuclei abusivi;

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Gli Atti amministrativi verificati dall'Area Amministrativa e di Supporto, risultano regolari sia sotto il profilo formale che sostanziale;

ISTRUTTORIA TECNICA

Gallicano nel Lazio, è uno degli insediamenti della fascia pedemontana dei Monti Prenestini, situato fra le gole di due torrenti, traversate dagli archi dell'Acquedotto Claudio, le cui origini remote sono confermate dai resti di un'antica strada romana e dai numerosissimi reperti storico-archeologici che ancora oggi si possono trovare sui colli che lo circondano.


Il territorio è stato inciso profondamente nel tempo dall'erosione dei corsi d'acqua, per la maggior parte a carattere torrentizio, che, discendendo dalle cime collinari, si ramificano a valle, producendo profondi solchi nel terreno e lunghi speroni che si diradano in ampi terrazzamenti.

L'abitato di Gallicano è tutto posto su un colle di tufo litoide a circa 251 metri sul livello del mare, fra due torrenti e si unisce, come un istmo verso Est, alla frangia che si prolunga verso da Palestrina, a Ovest, fino all'Aniene.

L'ubicazione su un colle di tufo oblungo, affacciato a nord-est su due valloni che riprendono quota trasformandosi rispettivamente in un terrazzamento naturale alla stessa altimetria del paese, e in un pianoro leggermente rialzato sul corso del fiume, contribuisce a definirne la caratteristica principale di punto inespugnabile ma rappresenta anche l'elemento di riferimento costante della struttura urbana, in ognuna delle varie fasi di sviluppo.

I dati salienti del Comune sono i seguenti:

- E' situato a circa 30 Km, a Est rispetto a Roma centro,.
- Estensione territoriale: ≅ 2603 ettari;
- Strumento urbanistico vigente: P.R.G approvato con Delibera della Giunta Regionale nº 1587 del 10/04/80;
- Popolazione residente al 2009: 6049 abitanti;
- Densità territoriale 2.32 ab/ha
- Altitudine centro storico : mt. 241 slm;
- Variazione altimetrica del territorio: mt. 241 slm mt. 190 sml;
- Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G.



VINCOLI SOVRAORDINATI

Il territorio comunale è soggetto ai seguenti vincoli:

- Vincolo Idrogeologico: si estende nelle aree limitrofe ai fossi di acqua pubblica che attraversano l'intero territorio comunale. Si riferisce all'applicazione del vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 30.12.23 n°3267;
- Uso Civico: dalla analisi territoriale effettuata e dal Parere espresso dalla
 Direzione Regionale Agricoltura, emerge che alcuni terreni agricoli oggetto di
 Variante sono gravati da diritto di uso civico. Tali aree sono elencate nel Parere
 di competenza integralmente riportato di seguito;
- Vincolo Geologico: comprende parte del territorio comunale, lo stesso è classificato quale "zona 2" di sismicità;
- Vincolo Paesaggistico: Il territorio comunale rientra nell'Ambito Territoriale n. 9 del P.T.P. approvato con L. R. n. 24 del 06/07/98, risulta interessato da vincoli cosiddetti diffusi (boschi, corsi d'acqua, ecc.) e da vincoli di interesse

- archeologico. Il P.T.P.R.², oltre a confermare la presenza sul territorio di beni diffusi ai sensi del comma 1 art.142 del D.Lvo 42/04, individua due ulteriori vincoli ai sensi del comma 1 lettera c art. 134 del D.Lvo 42/04: "Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie" e "Insediamenti urbani storici e territori contermini".
- Vincolo Archeologico: estremamente numerosi i siti con valenza archeologica per i quali occorre il Parere preventivo della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Lazio ai sensi della L.1089/39. In particolare si evidenziano le aree assoggettate a vincolo archeologico (beni ex art. 1 Legge 431/85 lett.m) apposto con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (il sito di Colle S. Angeletto, Via Prenestina Antica da loc. Grotta del Diavolo a loc. Acquatraversa e da loc. Cavamonte a loc. Colle San Pastore).


DEMOGRAFIA E PATRIMONIO EDILIZIO

Lo studio dell'andamento demografico del Comune di Gallicano nel Lazio, evidenzia come l'incremento demografico della popolazione è risultato abbastanza costante fino agli anni 80, subendo poi un repentino innalzamento nel periodo successivo.

In particolare, gli abitanti che nel 1981 risultavano n° 2.920 e nel 1991 3.528 nel 2001 salgono a 4.578 con un incremento complessivo della popolazione di circa 1000 unità Fig.1 (andamento demografico dal 1871 al 2009).


² Adottato con D.G.R. n.556 del 25/07/2007 e successiva D.G.R. n.1025 del 21/12/2007, pubblicato su BURL il 14/02/2008.

Andamento demografico dal 1871 al 2009




Questa ripresa apprezzabile sul decennio 1991/2001, appare peraltro confermata anche nelle annualità successive in cui si registra un incremento annuale medio di circa 170 abitanti/anno Tab.2 (andamento demografico anni dal 2002 al 2009).

Andamento demografico dal 2002 al 2009



Dall'analisi delle fasce d'età si rivela una crescita esponenziale, dove la fascia d'età prevalente risulta essere quella adulta che va dai 18 ai 65 anni (66,58%) seguita dalla fascia dai 0 ai 18 (19,90%) e quindi dagli oltre 65 anni Tab.3 (popolazione per fasce d'età)

Popolazione per fasce di età



Quanto sopra pone in evidenza che nel paese di Gallicano nel Lazio è presente prevalentemente una popolazione adulta per circa il 80% della popolazione totale.

Il Comune di Gallicano nel Lazio ha ritenuto opportuno produrre una relazione di assestamento generale con la quale si è inteso aggiornare il nuovo indice di crescita demografica, così come sopra indicato, nella considerazione che la popolazione effettivamente registrata sia superiore alle previsioni della Variante.

La relazione illustrativa della Variante Generale al P.R.G. adottata nel 2002, infatti, è basata su una stima dell'incremento demografico di 70 abitanti/anno secondo la quale all'anno 2011 si sarebbe dovuto registrare una popolazione residente pari a 5.840 unità (nei limiti di dimensionamento di quanto previsto dalla L.R. 72/75).

In particolare è stato evidenziato come, per effetto di uno specifico processo di migrazione dai Comuni limitrofi e principalmente dall'area metropolitana di Roma, avviatosi a partire dagli anni '80 in poi, con una crescita demografica che ha raggiunto i 170 abitanti/anno, occorresse riconsiderare la differenza rispetto alle previsioni iniziali di Variante, pari a 860 abitanti, con conseguente necessità di adeguamento della potenzialità edificatoria alla luce della popolazione accertata.

Dalla relazione illustrativa della Variante non emerge un'adeguata analisi sul patrimonio edilizio occupato e non è chiara la consistenza immobiliare dell'edificato. L' analisi dimensionale del Piano è sostanzialmente basata sul rapporto di un abitante/stanza, concentrando l'attenzione soprattutto sullo studio della crescita demografica in funzione del quale calcolare il fabbisogno edilizio.

CONGRUENZA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO CON IL CONTESTO ECONOMICO E TERRITORIALE

La proposta di Piano intende formulare un programma di interventi volti sia allo sviluppo produttivo e residenziale del territorio sia alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale.

Nell'ambito del programma di valorizzazione del territorio si inserisce il recupero, a carattere turistico - ambientale, e una generale conservazione delle caratteristiche e dei valori del territorio, come la salvaguardia del percorso degli antichi acquedotti romani , della antica via Prenestina , della via "Francigena del sud" e della azienda agricola di Passerano.

Per quanto riguarda il problema della casa e dello sviluppo edilizio, l'attuale proposta individua delle aree dove poter realizzare piani di edilizia convenzionata e/o economico popolare e cerca di razionalizzare il più possibile la nuova edificazione nelle zone di più recente espansione.

In ultimo, la Variante Genarale, individua, lungo l'asse predestino, le aree ove poter incrementare e/o razionalizzare, tutte le attività produttive, utili ai fini dello sviluppo economico del territorio.

VERIFICA CON I VINCOLI DERIVANTI DAL PTP/PTPR D.Lgs. 42/2004 - L.R. 24/98

Sotto il profilo paesaggistico, l'uso del territorio è disciplinato dal vigente Piano Territoriale Paesistico approvato con L.R. n. 24 del 6/7/98, ove, nell'Ambito Territoriale n°9, rientra l'intero Comune, nonché in salvaguardia a quella del nuovo P.T.P.R. in corso di approvazione.

I vincoli paesaggistici derivano, come già riportato precedentemente, dalla presenza di beni diffusi come i *Corsi delle Acque Pubbliche* che attraversano il territorio comunale lungo l'asse Nord-Ovest Sud-Est, mentre altri vincoli riguardano la presenza di aree boscate.

Riguardo al territorio comunale interessato dai citati vincoli di carattere paesistico è necessario procedere ad una verifica generale di compatibilità delle previsioni della Variante di P.R.G. con quelle del vigente P.T.P.; tale necessità scaturisce dal fatto che il precedente strumento urbanistico risulta approvato precedentemente al Piano Territoriale Paesistico, e pertanto mai assoggettato ad una verifica generale con la disciplina di tutela paesistica.

Nel caso in cui le previsioni edificatorie interessino zone agricole del PRG vigente, queste dovranno essere stralciate e ricondotte a "zona agricola" per effetto delle disposizioni di cui all'art. 27 bis della legge regionale 24/98, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 27.

Detta verifica tuttavia, deve essere oggi estesa anche al nuovo Piano territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. 556 del 25/7/2007 e successiva D.G.R. 1025 del 21/12/2007, le cui Norme di salvaguardia hanno assunto valore giuridico dal 14/2/2008, data di pubblicazione del Piano stesso.

In particolare il citato P.T.P.R., oltre a confermare la valenza paesistica dei cosiddetti beni diffusi di cui all'art. 142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, individua due ulteriori vincoli ai sensi del comma 1 lettera c art.134 del D.Lvo 42/04: "Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie" e "Insediamenti urbani storici e territori contermini".

Inoltre il P.T.P.R. ha individuato aree di interesse archeologico (beni puntuali e lineari) nonché le relative fasce di rispetto in cui ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica così come prescritto dall' art. 41 delle N.T.A. del citato P.T.P.R.

In ultimo è da riportare in questa istruttoria che il Comune di Gallicano ha presentato 3 osservazioni, ai sensi dell' art. 23 della L.R. 24/98, di cui alla D.C.R. 31/07/2008 n. 41 concernente:

"Adeguamento dei P.T.P. vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate, nell'ambito del procedimento di formazione del P.T.P.R. (...)".

Tali Osservazioni sono così classificate:

- 058040_P01 Accolta parzialmente;
- 058040_P02 Respinta;
- 058040_P03 Accolta parzialmente.

AMMISSIBILITA' DELLE PREVISIONI PROGETTUALI CON I PARERI ACQUISITI

Si riportano i contenuti dei Pareri e/o nulla osta già acquisiti:

PARERE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 64/74, DELLA L.R. 72/75 E DELLA D.G.R. n°2649/99

Con nota del 02.09.2004 prot. 149396/2A/08 Fascicolo 3359, il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/08 - Difesa del suolo, ha espresso il proprio Parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 64/74 e della D.G.R. n. 2649/99 che così recita:

- (...) "Esprime parere favorevole alla previsione urbanistica in oggetto, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa Delibera comunale d'Adozione e/o d'Aapprovazione e nelle Norme tecniche attuative:
- 1. Tutte le aree classificate a "Fattibilità geologica limitata" (Categoria A) nella Tavola n. 08 denominata "Carta dell' idoneità territoriale", siano considerate INEDIFICABILI e siano consentiti solo interventi di consolidamento e restauro degli edifici esistenti;
- 2. In corrispondenza degli orli di scarpata indicati nella Tavola n. 01 denominata "Carta Geologica e geomorfologia", sia considerata una fascia INEDIFICABILE di sicurezza pari all'altezza della sottostante scarpata. Per scarpate superiori a 20 metri di altezza tale fascia (20 metri) può essere considerata congrua;
- 3. Siano rispettate in modo assoluto, su tutto il territorio comunale ivi comprese le zone agricole, tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato all'istanza;
- 4. Su tutte le scarpate comprese nella Categoria A, di cui al punto n. 1, sia vietato il taglio della vegetazione arborea poiché essa contribuisce in maniera determinante alla stabilità dei versanti;
- 5. Al fine di evitare l'innesco di fenomeni di erosione concentrata soprattutto sulle scarpate, siano

realizzate idonee opere di drenaggio e smaltimento delle acque piovane convogliandole in condotte o corsi d'acqua esistenti;

6. Nelle aree di tutela assoluta e di rispetto delle tre captazioni, riportate nella Tavola n. 08 denominata "Carta dell' idoneità territoriale", siano rispettate tutte le limitazioni indicate nell'art.21 del D.L.vo 1,52/99;

- 7. Siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno dell'area di rispetto;
- 8. Siano delimitate le aree di salvaguardia degli impianti di captazione nelle modalità previste dalla
 - D.G.R. 5817/99;
 - 9. Siano effettuate dettagliate indagini geognostiche da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche potranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle opere di sostegno, provvisorie e definitive;
 - 10. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata, l'utilizzazione del terreno di riporto o di depositi con i scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni.
 - 11. Nella sistemazione "a verde" successiva all'intervento, sia migliorata la componente vegetale naturale con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili e preservando ove possibile gli esemplari di arborei più rappresentativi;
 - 12. Sia valutata la possibilità di creare corridoi biologici tra le aree da edificare ed i territori circostanti;
 - 13. Nelle aree proposte per gli insediamenti industriali ed artigianali si consiglia la realizzazione di quinte arboree e/o arbustive con finalità di mascheramento dell'edificato e riduzione dell'inquinamento da rumore ed atmosferico;
 - 14. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:,
 - Legge 2.2.1974 n. 64;
 - D.M. min. LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione ";
 - Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317;
 - Circ. Regione Lazio del 23.1 1.1982 n. 769;
 - D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999;
 - Circ. min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. .11.3.1988;
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi ";

- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- Circ, min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996.

PARERE PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R.n°833/78 E DELLA L. n°52/80

(Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G)

Con nota del 05.08.2005 prot. 3364 l'Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G ha rilasciato il parere favorevole alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Gallicano nel Lazio

PARERE ART.2 L.R. n.1 del 03.01.1986

(Regione Lazio - Area 06 Diritti collettivi ed usi civici)

Con nota del 25.11.2005Prot. 157225/D3/04 la Direzione Regionale Agricoltura Area 06" Usi Civici e Diritti Collettivi" servizio 1° ha espresso il seguente parere:

Considerato che:

- dall'"Analisi del Territorio" redatta dal Perito Demaniale Dr. Agr. Carlo Palone, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 19 dicembre 1995, n° 59, ed approvata dal Comune di Gallicano nel Lazio con deliberazione del Consiglio Comunale del 24/09/1999, n° 21, nonché del 5/08/2005 n° 26, di aggiornamento e di rettifica della Analisi del Territorio, risulta che talune superfici, interessate dalla proposta urbanistica aventi destinazione diversa da quella agricola, sono di demanio civico appartenente alla locale Università Agraria, come di seguito riportate:

	Terreni di demanio Civico dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio								
Fogli	Particelle	Destinazione Urbanistica							
6	9	F2 — Attrezzature Private							
9	2	F1 — Attrezzature e Servizi Pubblici							

10	572/parte	F1 — Attrezzature e Servizi Pubblici
19	162/parte 4-5	F1 — Attrezzature e Servizi Pubblici G3 — Parchi Pubblici
10	115/parte	D4 — Servizi Agricoli Produttivi
9	1	D3 — Commerciale Terziario
10	572/parte 115/parte	D3 — Commerciale Terziario D3 — Commerciale Terziario
19	162/parte 230/parte 281	B1 — Completamento

Considerato altresì che:

- le prescrizioni riportate sia nel Testo delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Paesistico n° 9 — CASTELLI ROMANI — approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 4480 del 30.07.99 relativamente ai diritti civici, sia nell'art. 2 comma 1 punto 4 della Legge Regionale 03.01.1986 n° 1 trovano applicazione in quanto i fondi sono interessati da diritti civici;

Preso atto che:

- ll Consiglio d'Amministrazione della Università Agraria di Gallicano nel Lazio con Deliberazione del 19.04.2005 n° 4, ha provveduto alla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 L. 1766/1927 e art. 41 R.D. 332/1928, dei terreni di demanio civico riportati in premessa;

Rilevato che:

- non vi sono presupposti ostativi, per quanto di competenza, al completamento dell'iter amministrativo di approvazione della proposta di cui si tratta, tenuto conto delle seguenti prescrizioni: 1. di apportare nel testo dell'articolo 35 delle N.T.A della Variante Generale al P.R.G., "AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI"; alcune modifiche al riguardo della recente normativa regionale emanata in materia di usi civici; 2. l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio ottenga le autorizzazioni regionali al mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 12 L. 1766/1927 e art. 41 R.D. 332/1928 dei terreni di demanio civico riportati nella tabella su indicata e destinati a "servizi di pubblico interesse";

Rilevato inoltre che:

- la sottrazione al demanio della superficie da alienare, i bisogni della popolazione possono ugualmente e largamente essere soddisfatti, nell'esercizio degli usi civici, sulle restanti terre demaniali.

Ritenuto che:

- per i terreni di demanio civico su cui risultino costruzioni abusivamente effettuate, ovvero che in base alla presente previsione urbanistica, abbiano acquisito carattere edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, industriale o artigianale, l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio, potrà procedere alla loro sistemazione mediante l'applicazione della Normativa Regionale di cui all'art. 8 della legge n° 6 del 27/01/2005;

Visto quanto sopra riportato, analizzato il combinato disposto della Legge 16.06.1927, n° 1766 e della Legge Regionale 03.01.1986, n°1 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto di competenza; esprime,

- (...) "Esprime Parere favorevole alla proposta di Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di GALLICANO NEL LAZIO (RM) a condizione che:
- 1. sia così retticato, l'art. 35 del testo delle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G., "AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI":
- a. il 5° comma sia sostituito da:
 - "Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia essi gestiti direttamente dalla Università Agraria, o in possesso di occupatori, essi potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui all'articolo 8 della Legge regionale n° 6 del

27/01/2005... "

- b. al 6° comma va aggiunto: " e successive modifiche ed integrazioni.."
 - c. vengano aggiunti i seguenti ulteriori comma:

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati abusivamente, in possesso di occupatori, si applicano le stesse norme di cui all'art. 8 della Legge regionale n° 6 del 27/01/2005. "Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

2. L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio ottenga, prima che intervenga la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio di approvazione della Variante Generale al P.R.G., le autorizzazioni al mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 12 della L. 16.06.27, n° 1766 ed art. 41 del R.D. 26.02.28, n° 332, per i fondi di demanio civico interessati da destinazione a servizi ovvero, che ricadono nelle zone omogenee (F2 —

ATTREZZATURE PRIVATE), (F1 — ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI), (G3 — PARCHI PUBBLICI), (D4 — SERVIZI AGRICOLI PRODUTTIVI) *.

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio potrà procedere, secondo le modalità e termini fissati dall'art. 8 della L.R. n° 6 del 27/01/2005, all'alienazione dei fondi di demanio civico interessati, da destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica ovvero che ricadono nelle zone omogenee (D3 — Commerciale terziario), (B1 — Completamento), ivi compresi i terreni di demanio civico oggetto di costruzioni abusivamente effettuate, che ricadono anche in zona agricola di P.R.G.

PARERE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio)

Con nota del 12.06.2007 Prot. MBAC SBA LAZ 5829 la Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio ha espresso il seguente Parere:

si inviano le seguenti prescrizioni riguardanti le aree interessate da presenze storico - archeologiche ricadenti nel territorio del Comune di Gallicano. Tali aree (comprendenti siti puntuali, comprensori di diversa estensione, tracciati viari e percorsi di acquedotti che si snodano attraverso il territorio) dovranno essere riportate nella tavola della Variante al P.R.G. e individuate come "Aree vincolate", ovvero soggette a "Vincolo di rispetto archeologico", per le quali valgono le sotto elencate prescrizioni atte a garantirne l'integrità monumentale e ambientale.

Ai fini della redazione della relativa cartografia, si evidenzia che tutte le presenze sono state localizzate dal Funzionario responsabile di zona Dott. Z. Mari (dopo attenta ricerca eseguita sulle fonti bibliografiche e archivistiche, nonché accogliendo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico di codesto Comune) sull'allegata tavola dei "Vincoli territoriali e paesistici". Le stesse, dettagliatamente descritte nella relazione dal titolo "Descrizione e tipologia delle presenze archeologiche" andranno riportate a cura dell'Ufficio Tecnico sulla tavola definitiva della Variante.

Prescrizioni:

a) Aree assoggettate a vincolo archeologico apposto con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Sono interessate le seguenti aree:

- Colle S. Angeletto: v. Allegato
- Via Praenestina antica, tratto Grotta del Diavolo- Acquatraversa: v. Allegato
- Via Praenestina antica, tratto da Cavamonte a Colle S. Pastore: v. Allegato Si prescrivono l'inedificabilità e qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi che comporti lo snaturamento o la modifica del contesto archeologico-monumentale.

^{*} Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni di demanio collettivo per la realizzazione di servizi di pubblico interesse, per effetto dell' adottata Variante generale al P.R.G. – Determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale e Credito prot. n. CO978 del 29/04/2009

Qualsiasi richiesta di concessione edilizia o di altro intervento di alterazione dell'assetto dei luoghi dovrà, pertanto, essere

inviata in prima istanza alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, affinché venga espresso il parere di competenza.

b) aree sottoposte a saggi preventivi, indicate con campitura a linee oblique nella Tavola allegata

All'interno di queste aree, che abbracciano comprensori caratterizzati da diffuse presenze archeologiche e che sono ad alto rischio di rinvenimenti relativi soprattutto a strutture di epoca romana attualmente interrate, si prescrive che il rilascio - da parte di codesto Comune- della concessione edilizia o di altro intervento che comporterebbe l'alterazione dello stato dei luoghi sia subordinato all'ottenimento del Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza. Tale Nulla Osta, da richiedere con apposita domanda corredata di relazione tecnica e dati di progetto, potrà essere rilasciato solo dopo l'esecuzione di sondaggi preventivi miranti ad accertare la presenza di testimonianze di interesse archeologico non rilevabili ad un'analisi della superficie del terreno. I sondaggi, a carico del soggetto che richiede la concessione, dovranno essere eseguiti su indicazione e sotto il controllo del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza o di professionisti archeologi incaricati di seguire i lavori e di redigere apposita documentazione tecnica che sarà acquisita agli atti d'ufficio della Soprintendenza. Solo in base all'esito di tali sondaggi, la Soprintendenza potrà essere in grado di esprimere il proprio Parere relativamente all'autorizzazione o meno delle opere da realizzare. Nel caso în cui in dette aree ricadano siti di interesse indicati con i nn. I-X della "Tipolgia delle presenze archeologiche", si applicano le prescrizioni relative al seguente paragrafo "c".

- c) Siti di interesse archeologico (nn. I-X della "Tipologia delle presenze archeologiche"), indicati con quadrato rosso campito in giallo nella Tavola allegata
- Nel caso in cui il sito comprenda strutture affioranti (murarie o di altra natura) si prescrivono, per un'area di 50 metri di raggio a partire dal limite delle strutture stesse, l'inedificabilità e qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi che comporti lo snaturamento o la modifica del contesto archeologico-monumentale. Inoltre in un raggio di 200 metri dal centro del quadrato il rilascio da parte di Codesto Comune della concessione edilizia o di altro intervento dovrà essere subordinato all'ottenimento del Nulla Osta della Soprintendenza. Per tale Nulla Osta e per i sondaggi ad esso preliminari valgono le prescrizioni enunciate nel precedente paragrafo "b"
- Nel caso di aree prive di strutture affioranti (cioè caratterizzate solo da frammenti fittili e/o "materiale archeologico sparso") si prescrive che in un raggio di 200 metri dal centro del quadrato il rilascio della concessione edilizia o di altro intervento che comporterebbe l'alterazione dello stato dei luoghi dovrà essere subordinato all'ottenimento del Nulla Osta della Soprintendenza. Qualora tali sondaggi dovessero evidenziare la presenza di strutture (murarie o di altra natura), la Soprintendenza valuterà se applicare la prescrizione dell'inedificabilità su un raggio di 50 metri come sopra indicato.

d) Strade (XI-XII della "Tipologia delle presenze archeologiche"), segnate in rosso nella Tavola allegata

Via Praenestina antica (n. 40). Si. prescrivono inedificabilità e divieto di qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi che comporti lo snaturamento o la modifica del contesto archeologico- monumentale per una fascia continuativa larga 40 metri (calcolata a partire dal margine stradale) su entrambi i lati dell'intero tracciato. Inoltre nella fascia dai 40 ai 60 metri, su ciascun lato, qualsiasi concessione edilizia o di trasformazione dei luoghi dovrà essere subordinata al rilascio del Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza dopo l'esecuzione dei sondaggi esplorativi secondo le modalità sopra esposte.

Via proveniente da Gabii (n. 65). Trattandosi di un tracciato conservato solo in parte, si prescrive che il rilascio della concessione edilizia o di altro intervento che comporterebbe l'alterazione dello stato dei luoghi, per una fascia di 60 metri (calcolata a partire dal margine stradale) su ciascun lato dell'intero tracciato, sia subordinato all'ottenimento del Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza dopo l'esecuzione dei sondaggi esplorativi secondo le modalità sopra esposte. Qualora a seguito di tali sondaggi dovesse risultare conservato il lastricato antico, per una fascia continuativa di 40 metri su ciascun lato del medesimo si applica il divieto di edificabilità e trasformazione dei luoghi già sopra espressi.

e)·Acquedotti (XIII-XVI della "Tipologia delle presenze archeologiche), segnati in azzurro nella Tavola allegata

Si prescrivono inedificabilità e divieto di qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi che comporti lo snaturamento o la modifica del contesto archeologico-monumentale per una fascia continuativa larga 30 metri su ciascun lato dell'intero tracciato dei quattro acquedotti. Inoltre nella fascia dai 30 ai 60 metri, su ciascun lato, qualsiasi concessione edilizia o di trasformazione dei luoghi dovrà essere subordinata al rilascio del Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza dopo l'esecuzione dei sondaggi esplorativi secondo le modalità sopra esposte.

f) Centro storico di Gallicano (XVII della "Tipologia delle presenze archeologiche") (n. 72), segnato con rettangolo rosso campito in giallo nella Tavola allegata

Si prescrive che qualsiasi concessione edilizia o di trasformazione dei luoghi che richieda scavi o movimenti di terra dovrà essere subordinata al rilascio del Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza, la quale potrà decidere di subordinare detto Nulla Osta all'esecuzione dei sondaggi esplorativi secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti. Il Nulla Osta dovrà essere richiesto anche per demolizioni, che potrebbero evidenziare materiale archeologico nelle murature.

g) Scoperte fortuite e rinvenimenti occasionali

In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi sulla tutela del patrimonio storico - archeologico si richiama che i siti del territorio comunale, i quali dovessero essere interessati da scoperte e rinvenimenti non prevedibili in base all'attuale stato delle conoscenze, saranno soggetti (seppure non compresi nelle suddette aree riportate nella Tavola dei vincoli), in base alla loro tipologia specifica, alle prescrizioni sopra elencate.

RISPONDENZA DEL DIMENSIONAMENTO AI CRITERI DELLA L.R. 72/75

Le analisi demografiche e territoriali poste a base della Variante al P.R.G. in esame, anche in considerazione della documentazione aggiuntiva inviata dall' A.C. in riferimento ad i dati anagrafici aggiornati al Dicembre 2009, possono ritenersi condivisibili, sia in ordine alla valutazione dell'incremento della popolazione sia in ordine allo sviluppo del territorio rispetto all'economia locale.

La Variante Generale al P.R.G., così come adottata, prevede rispetto alla popolazione rilevata al 2001 un incremento pari al 27,5% nell'arco delle previsioni programmate dallo strumento urbanistico, e quindi in aderenza alle disposizioni tecniche previste dall'art. 4 della legge regionale 72/75.

In ordine ai servizi pubblici generali di cui al D.I. 1444/68, la relazione che accompagna il Piano pone in evidenza il suo corretto dimensionamento avendo lo stesso previsto una dotazione minima di circa 80 mq/ab contro i 12 mq/ab previsti per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

VIABILITA'

Sotto il profilo della viabilità il Piano pone i seguenti obiettivi:

- la realizzazione di una nuova strada denominata "circonvallazione nord" che collegherà via delle colonnelle con via caipoli consentendo di snellire il traffico all'interno del paese per raggiungere le aree a maggior concentrazione abitativa di Gallicano quali via Aldo Moro e Via delle Colonnelle.
- Il miglioramento e il completamento del tracciato di via Caipoli che collega il Paese alla Maremmana II^ e quindi all'A24.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - VERIFICA CON IL D.I. 1444/68

Il P.R.G. in esame, come desunto dalla relazione che lo illustra, intende perseguire la disciplina urbanistico-edilizia del territorio attraverso un testo di norme tecniche che fondamentalmente prevedono:

- a. Il risanamento ambientale del territorio inedificato sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici ed infrastrutturali, quali la valorizzazione del percorso degli antichi acquedotti romani e la salvaguardia del tracciato della antica via prenestina;
- b. La riqualificazione urbana del tessuto insediativo con particolare attenzione al recupero delle zone abusive;
- c. La riorganizzazione complessiva della rete viaria e della relativa mobilità;
- d. L'individuazione e la razionalizzazione di zone di completamento del tessuto edilizio già formatosi (soprattutto nelle zone di più recente espansione);
- Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dovuto al previsto aumento della popolazione:
- f. Il reperimento di aree da destinare ad uso pubblico per servizi e attrezzature di interesse locale per la dotazione degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/68.

La presente Variante Generale al P.R.G. prevede le seguenti Zone Omogenee così classificate:

- Zona A Centro storico
- Zona B Completamento
- Sottozona B1 aree interne al nucleo urbano e limitrofe al centro storico
- Sottozona B2 aree esterne al nucleo urbano
- Sottozona B3 aree di riqualificazione edilizia
- Zona C espansione
- Sottozona C1 intensiva
- Sottozona C1/b semintensiva
- Sottozona C2 ex lege 865/1971 Sottozona C3 villini
- Sottozona C4 turistico residenziale
- Sottozona C5 estensiva
- Zona D impianti produttivi
- Sottozona D1 piccola industria
- Sottozona D2 artigianale mista
- Sottozona D3 commerciale terziario
- Sottozona D4 servizi agricoli produttivi
- Zona E Agricola
- Sottozona E1 semirurale
- Sottozona E2 rurale
- Sottozona E3 case con orto e giardino in agro ristrutturazione edilizia

- Sottozona E4 agro con caratteristiche ambientali
- Zona F Attrezzature e servizi
- Sottozona F1 Attrezzature e servizi pubblici
- Sottozona F2 Attrezzature private
- Sottozona F3 servizi turistici Sottozona F4 servizi privati
- Sottozona F5 impianti sportivi privati
- Zona G parchi ed aree a verde
- Sottozona G1 parchi privati a servizio dell'edificazione consolidata
- Sottozona G2 parchi privati con caratteristiche ambientali
- Sottozona G3 parchi pubblici ed impianti sportivi
- Sottozona G4 parco pubblico archeologico naturalistico Sottozona G5 verde privato
- Sottozona G6 aviosuperficie
- Zona H recupero località Passerano

Zona A (Centro storico)

La Variante in esame individua la Zona A - Centro Storico in conformità a quanto disposto dal D.M. 1444/68. La Zona A di Variante, oltre a comprendere la zona del PRG vigente, comprende aree circostanti che nel tempo sono divenute parte integrante dell'agglomerato urbano. Inoltre risulta che la stessa ricalca il P.P. vigente che consente operazioni di restauro, di risanamento conservativo e di trasformazione edilizia.

 Sarà cura dell' A.C. predisporre nuovo strumento attuativo comprensivo delle nuove aree, corredato da un'accurata indagine sulla cubatura esistente, ispirato a criteri di salvaguardia del patrimonio edilizio, di recupero ambientale e di quanto altro consentito dall' art. 43 delle N.T.A. del P.T.P.R.. In caso di assenza di Piano Particolareggiato. potranno essere consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione edilizia.

Zona B (completamento)

La Zona B è suddivisa in tre sottozone B/1, B/2 e B/3, prevalentemente destinate ad insediamenti residenziali, la cui trasformabilità si attua tramite intervento diretto.

Sottozona B/1 (aree interne al nucleo urbano e limitrofe al Centro Storico)

- Per la nuova edificazione di completamento, l'indice di fabbricabilità fondiario non dovrà superare i 2,50 mc/mq.

- Dalle verifiche effettuate sui dati forniti dall'A.C. risulterebbe che solo la sottozona B/1 rientra nei limiti fissati del D.M. 1444/68, si ricorda infatti che lo stesso Decreto all' art. 2 comma 3 individua come zone omogenee B " le parti del territorio già parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1.5 mclmq".
- La Variante Generale, oltre a confermare i perimetri del P.R.G. Vigente, individua come sottozona B/1 anche parti del territorio precedentemente classificate come C/3, G/1 e G/3 diminuendo l' indice fondiario passando da 5 mc/mq a 2,5 mc/mq.

Sottozona B/2 (aree esterne al nucleo urbano)

- Per la nuova edificazione di completamento l' indice di fabbricabilità fondiario non dovrà superare l' 1,00 mclmq.
- Il vigente PRG classifica le aree della sottozona B/2 della Variante parte come zona E1 (semirurale), parte zona E2 (semirurale), parte zona E3 (agricola) e per quanto riguarda la sottozona B/2 in località Colle Caipoli parte come zona C2 (semintensiva) e parte come zona D2.
- La sottozona B/2 ha una densità territoriale, calcolata sempre con i dati forniti dall' A.C., pari a circa 0,67 mc/mq che, ai sensi del D.M. 1444/68, è una densità più consona ad una zona omogenea C, inoltre, analizzando la consistenza edilizia in tali sottozone, si nota (soprattutto per le aree lungo la Strada Provinciale Prenestina) una edificazione modesta e molti lotti non edificati.
- In virtù anche della classificazione urbanistica previgente, si ritiene opportuno che le sottozone B/2 lungo l'asse prenestino, vengano ricondotte a zona C sottozona C1/b (semintensiva), da attuarsi tramite strumenti urbanistici di iniziativa sia pubblica che privata con i parametri e le modalità attuative di tali zone.
- Si ritiene di confermare la previsione per la sottozona B/2 in località Colle Caipoli, qualora l' A.C., in sede di controdeduzioni al presente atto, dimostri che la stessa è conforme ai parametri stabiliti dal D.M. 1444/68, in caso contrario anche questa sottozona dovrà essere ricondotta a zona C sottozona C1/b.
- La sottozona B/2 in Loc. Pescina è classificata dal PRG vigente come "zona agricola", ed essendo interessata, per buona parte della superfice, dal vincolo derivante dalla presenza del Fosso di Rio Secco, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria, "zona agricola", in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e 27 bis della L.R. 24/80.

• Poiché la sottozona B/2 in Loc. Pescina appare densamente edificata, ben oltre gli indici di zona indicati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente, è facile supporre che la stessa sia interessata da fenomeni di abusivismo edilizio, nel qual caso è auspicabile che l' A.C. proceda ad interventi di recupero urbanistico nelle forme e nei modi indicati dalla L.R. 28/80.

Sottozona B/3 (aree di riqualificazione edilizia)

- Per la nuova edificazione di completamento, l'indice di fabbricabilità fondiario non dovrà superare 0,50 mc/mq.
- Il vigente P.R.G. classifica le aree della sottozona B/3 della Variante parte come zona E1 (semirurale), parte zona E2 (semirurale), parte zona E3 (agricola).
- Le aree individuate come sottozona B/3 hanno una densità territoriale pari a circa 0,50 mc/mq, densità questa largamente al disotto dell'indice di 1,50 mc/mq affinché queste possano, ai sensi del D.M.1444/68, essere classificate come zona B.
- In realtà, dalla definizione delle N.T.A. della Variante (aree di riqualificazione edilizia) di questa sottozona e dalla lettura della relazione che accompagna l'integrazione alla Variante Generale (Integrazione Variante Generale Perimetrazione nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. n.28/80) emerge chiaramente che si è inteso dare legittimità urbanistica a nuclei edilizi sorti spontaneamente.
- Inoltre, come risulta evidente nell'istruttoria riguardante l'Integrazione alla Variante Generale sopra citata, parte integrante del presente atto, la stessa A.C. ha adottato ai sensi della L.R.28/80 delle perimetrazioni che di fatto ricalcano i perimetri delle sottozone B/3.
- Si ritiene, pertanto, che tali sottozone siano ricondotte alla classificazione urbanistica originaria agricola, e DI procedere quindi ad interventi di recupero urbanistico, tramite strumenti attuativi, nelle forme e nei metodi indicati dalla L.R. 28/80 come peraltro l'A.C. ha già inteso fare adottando la D.C.C. n. 37 del 10/07/2008 controdedotta con D.C.C. n. 18 del 09/07/2009.

Zona C (espansione)

La Zona C è suddivisa in cinque sottozone C/1, C/1b, C/2, C/3, C/4 e C/5, prevalentemente destinate ad insediamenti residenziali, ai relativi servizi di interesse locale e ad attività commerciali, la cui trasformabilità si attua tramite strumento attuativo.

• Per le zone edificabili di espansione i relativi indici da adottare nello strumento attuativo dovranno tenere conto delle reali necessità di sviluppo demografico, con una dotazione volumetrica di 80 + 20 mc/ab. Qualora il comune destini parte di queste ad edilizia economica e popolare, tale percentuale dovrà essere contenuta tra il 40 e il 70 % delle aree stesse, con piano attuativo da deliberarsi successivamente alla approvazione regionale del P.R.G..

Sottozona C/1 (intensiva)

 Riguarda aree la cui edificazione viene attuata secondo le indicazioni del Piano Particolareggiato in vigore già approvato.

Sottozona C/1b (semintensiva)

- Riguarda aree la cui edificazione viene attuata secondo le indicazioni del Piano Particolareggiato in vigore già approvato.
- La Variante Generale, per le sottozone C/1 e C/1b, conferma i perimetri del P.R.G. Vigente (è stata modificata la denominazione, da C2 del vigente si passa a C/1b della variante), così come sono confermati gli indici di zona utili alla redazione dei Piani Particolareggiati in vigore che risultano essere, come si evince dalle N.T.A. vigenti (art. 5 Tab.B), i seguenti:

Sottozona C/2 (ex legge n.865/1971)

Il vigente P.R.G. classifica le aree della sottozona C/2 della Variante come zona G1/2 (parchi privati) con parametri di edificabilità inferiori a quelli previsti dalla revisione dello strumento urbanistico.

- Per quanto attiene a questa sottozona, il Comune di Gallicano ha adottato una Variante alla Variante Generale con D.C.C. n. 45 del 29/11/2006.
- Considerazioni sulla sottozona C/2 sono demandate all'istruttoria tecnica in merito alla Variante alla Variante Generale che è parte integrante del presente atto.

Sottozona C/3 (villini)

Riguarda aree libere destinate alle nuove espansioni edilizie, già in parte, oggetto di pianificazione attuativa, in particolar modo lungo la Via Aldo Moro.

• La Norma per questa sottozona non risulta chiara, infatti non è di facile comprensione il significato dei commi che dovrebbero esplicitare gli indici edilizi:

"L'edificazione dovrà rispettare le altezze massime indicate negli articoli precedenti delle presenti norme con una densità di fabbricazione fondiaria massima di 0,80 mc/mq.

Per ciò che concerne le aree libere non ancora soggette a strumento attuativo, l'indice di fabbricabilità territoriale (lt) è stabilito in 0,80 mc/mq

E' consentita l'edificazione di villini su lotto minimo di mq 1.200 ed altezza max di mt.7,00 su due piani più seminterrato".

- Si ritiene, in base anche ad informazioni del comune, che, poiché i Piani Attuativi adottati prevedono una densità di fabbricazione fondiaria massima di 0,80 mc/mq (l' Ift è 0,60 mc/mq come da art. 5 Tab. B del P.R.G. vigente), questa sia il solo parametro da utilizzare nella redazione dei Piani Urbanistici Attuativi per le aree che ne sono sprovviste.
- La sottozona C/3 in Loc. S. Maria, che il P.R.G. Vigente classifica in sottozona G2, è interessata dal vincolo derivante dalla presenza del Fosso di Rio Secco e dalla fascia di rispetto dei centri storici, pertanto, ai sensi dell' art. 7 della L.R. 24/98 ed ai sensi dell' art. 43 del P.T.P.R., è necessario che la stessa venga ricondotta alla classificazione urbanistica previgente.
- La sottozona C/3 limitrofa al confine con il Comune di Palestrina ricade in un area classificata a "Fattibilità geologica limitata" (Categoria A) nella Tavola n. 08 denominata "Carta dell'Idoneità Territoriale", é considerata inedificabile e sono consentiti solo interventi di consolidamento e restauro degli edifici esistenti, pertanto andrà ricondotta alla classificazione urbanistica previgente ossia C/4.

Sottozona C/4 (turistico-residenziale)

Riguarda aree ubicate in posizione panoramica ma periferica, suscettibili di essere utilizzate per insediamenti di carattere residenziale misti ad insediamenti residenziali turistico stagionali.

L'edificazione viene attuata secondo le indicazioni del P.P. in vigore.

- La Variante Generale, oltre a confermare in massima parte i perimetri del P.R.G. Vigente, individua come sottozona C/4 anche parti del territorio precedentemente classificate come G/1 ed F.
- Gli strumenti urbanistici attuativi, tramite i quali si procederà alla trasformabilità delle aree della sottozona C/4, dovranno avere i medesimi indici edilizi del P.P. in vigore.

Sottozona C/5 (estensiva)

In questa sottozona è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali composti da unità abitative unifamiliari o bifamiliari con annesso terreno sistemato a giardino e l'edificazione avverrà tramite strumento urbanistico attuativo sia pubblico che di iniziativa privata.

l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0.30 mc/mq;

Zona D (impianti produttivi)

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi o ad essi assimilabili con esclusione delle attività estrattive.

La zona D si divide nelle seguenti sottozone:

- sottozona D/1 (Piccola Industria);
- " D/2 (Artigianale mista);
- " D/3 (Commerciale terziario);
- " D/4 (Servizi agricoli produttivi).

Sottozona D/1 (piccola industria)

Riguarda insediamenti destinati ad accogliere impianti ed attrezzature per l'esercizio dell'attività artigianale e di piccole industrie leggere a carattere non nocivo.

Nell'ambito della sottozona D/1 l'edificazione avverrà tramite piano attuativo unitario con l'individuazione dei comparti e fasi di sviluppo.

• la Variante Generale, per la sottozona D/1, conferma le previsioni del PRG Vigente.

Sottozona D/2 (artigianale mista)

Tale sottozona é destinata alla lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli ed artigianali in genere con annessi depositi o magazzini. Nell' ambito della sottozona D/2 l'edificazione avverrà tramite intervento diretto.

L'edificazione é subordinata ai seguenti parametri:

_	Superficie minima d'intervento	1.500 mq.
_	If (indice di fabbricabilità fondiaria)	1.20 mc/mq
-	Re (rapporto di copertura)	70% del lotto
_	H (altezza max)	7.00 ml

Inoltre, ai fini della ristrutturazione igienico sanitaria per il soddisfacimento della normativa d'igiene e sanità relativa agli ambienti di lavoro, è possibile un incremento di cubatura pari al 30% dell'esistente.

- La sottozona D/2 in Loc. Fosso di Collalto è classificata dal P.R.G. Vigente come "zona agricola", ed essendo interessata da vincoli paesaggistici il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla Norma, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria agricola, in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.
- Inoltre, la sottozona D/2 in Loc. Fosso di Collalto ricade in un area classificata a "Fattibilità geologica limitata" (Categoria A) nella Tavola n. 08 denominata "Carta dell' idoneità territoriale", é considerata inedificabile e sono consentiti solo interventi di consolidamento e restauro degli edifici esistenti.

Sottozone D/3, (commerciale/terziario)

Comprende parti del territorio a ridosso della Strada Provinciale Prenestina dove la Variante prevede uno sviluppo della residenzialità. Tale sottozona mira a razionalizzare la tendenza vocazionale in atto destinando alcune aree alla specifica attività del commercio. Possono essere realizzati edifici con destinazione commerciale, produttivo, terziario e residenziale. L'attuazione potrà avvenire mediante concessione diretta. L'edificazione é subordinata ai seguenti parametri:

- Lm (lotto minimo d'intervento) 3000 mg.

- Rc (rapporto di copertura) 35% sup.territoriale

H (altezza massima)
 H (altezza minima utile)
 3,50 ml

- La sottozona D/3 in Loc. Fosso di Collalto è classificata dal P.R.G. Vigente come "zona agricola", ed essendo interessata da vincoli paesaggistici il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla norma, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria "agricola", in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.
- Inoltre, la sottozona D/3 in Loc. Fosso di Collalto ricade in un area classificata a "Fattibilità geologica limitata" (Categoria A) nella Tavola n. 08 denominata "Carta dell'

idoneità territoriale", é considerata inedificabile e sono consentiti solo interventi di consolidamento e restauro degli edifici esistenti.

Sottozona D/4 (servizi agricoli produttivi)

Per servizi agricoli produttivi, si intendono quelle attività di supporto a detta attività tramite impianti necessari alla trasformazione dei prodotti, quali: mulino, frantoio, caseificio, mangimificio, cantina sociale, consorzio agricolo, ecc.

In tale sottozona, l'edificazione è ammessa tramite concessione diretta previo presentazione di un planivolumetrico e relativa Convenzione.

L'edificazione é subordinata ai seguenti parametri:

If (indice di fabbricabilità fondiario) 0,50 mc/mq
 L (lotto minimo) 2000 mq
 H (altezza massima) 8,00 ml

- Il vigente P.R.G. classifica le aree delle sottozona D/2, D/3 e D/4 della variante parte come zona E1 (semirurale) e parte zona E3 (agricola), pertanto è necessario che in sede di rilascio di concessione edilizia vengano cedute gratuitamente al Comune, tramite atto registrato, le aree necessarie a soddisfare gli standard, aree da reperire preferibilmente in prossimità della viabilità principale.
- Dalla lettura delle Norme di zona, emerge che la volumetria residenziale risulta estremamente elevata ed incomprensibile per una "zona produttiva", pertanto appare necessario ridimensionare tali previsioni.

Zona E (agricola)

Per quanto attiene alla normativa delle zone agricole, non si ritiene al momento di entrare nel merito, in considerazione del fatto che la relativa disciplina dovrà essere adeguata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 38/99 come modificata dalla L.R. n. 8/03.

Zona F (attrezzature e servizi)

Comprende le parti del territorio e le zone destinate ad attrezzature, impianti e servizi di interesse generale sia pubblici che privati. La zona F si distingue nelle seguenti sottozone:

Sottozona F/1 (attrezzature e servizi pubblici)

Per la previsione di aree da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche, la Variante non propone una specifica differenziazione di funzioni, demandandola successivamente all' A.C..

- La verifica effettuata in merito agli standard urbanistici permette di poter ritenere soddisfatti i limiti stabiliti dal D.M. 1444/68, in particolar modo, la Variante destina "a servizi" 205.396 mq (sottozona F/1) e 267.636 mq (sottozona G/3) del territorio comunale con un rapporto, rispetto alla popolazione programmata, di 80 mq/ab circa.
- Tali dati andranno aggiornati in considerazione del fatto che, nel caso di destinazione pubblica di aree precedentemente classificate dal P.R.G. vigente in "zona agricola" qualora soggette a vincolo paesaggistico il cui grado di tutela non permette la (trasformabilità dei suoli) dovranno essere ricondotte in tale zona, in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.
- In sede di controdeduzione, l' A.C. verificherà che, a seguito degli stralci intervenuti sulle nuove previsioni urbanistiche per incompatibilità delle stesse con i vincoli paesaggistici presenti, venga comunque garantita la quantità minima di standard del D.M. 1444/68.

Sottozona F/2 (attrezzature private)

In tale sottozona ricadono aree per attività da svolgere all'aperto nel tempo libero e che comportano una limitata realizzazione d'infrastrutture (campeggi) e di impianti sportivi.

• La sottozona F/2 è classificata dal P.R.G. vigente come "zona agricola", ed essendo interessata da vincoli paesaggistici il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla norma, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria agricola, in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.

Per quanto attiene alla realizzazione di campeggi, sia questa disciplinata ai sensi della L.R. 59/85 e del Regolamento Regionale n.18 del 24/10/2008.

Sottozona F/3 (servizi turistici)

In tale sottozona troveranno collocazione attività ricettive turistiche che soddisfino le richieste di soggiorno di quelle presenze che il territorio comunale con la sua disponibilità

di bene-natura intende promuovere ed incentivare.

La pianificazione é soggetta alla predisposizione d'un planivolumetrico generale, sottoscritto dalla proprietà e successivo Piano di Lottizzazione convenzionata. L'edificazione é subordinata ai seguenti parametri:

- lt (indice di fabbricabilità territoriale) 0.25 mc/mq
- Lotto minimo 15.000 mg
- H (altezza massima) n. 2 piani fuori terra
- Re (rapporto di copertura) 30% di Sf (superficie fondiaria)
- Le sottozone F/3 sono classificate in massima parte dal P.R.G. Vigente come "zona agricola", ed essendo interessate da vincoli paesaggistici il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla norma, le stesse dovranno essere ricondotte alla classificazione urbanistica originaria agricola, in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27bis della L.R. 24/80.
- Quanto sopra riportato si applicherà anche per la sottozona F/3 in Loc. Albereto limitatamente alle aree che il P.R.G. Vigente classificava come E3

Sottozona F/4 (servizi privati)

In tale sottozona sono previsti servizi generali e locali di iniziativa privata; possono essere realizzate attrezzature culturali, sanitarie (studi medici e case di cura), ricreative, amministrative, trasportuali e coabitative (alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, comunità religiose, verde attrezzato per le attività sportive di supporto alle destinazioni consentite, impianti tecnologici).

L'edificazione é subordinata ai seguenti parametri:

- Concessione diretta, previo presentazione di un progetto planivolumetrico e relativa
 Convenzione;
- Indice di fabbricabilità fondiario = 1,00 mc/mq
- lotto minimo d'intervento = 5.000 mq
- Visto che la previsione urbanistica della sottozona F/4 contigua all' autostrada (ex zona E3 di P.R.G.) risulta essere in contrasto con il vincolo individuato nel P.T.P.R., questa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica previgente di "zona agricola".
- In considerazione del fatto che sulla stessa area insiste una stazione di servizio autostradale, l'indicazione della sottozona F/4, può essere intesa come conferma della zonizzazione del P.R.G. Vigente, nel caso in cui l'A.C., in sede di controdeduzioni,

documenti la regolarità della trasformazione urbanistica e che la stessa sia avvenuta precedentemente all'adozione del P.T.P.R. ed in conformità al P.T.P..

• La sottozona F/4 in Loc. Valle Inversa è classificata dal P.R.G. Vigente parte come "zona agricola" sottozona E1 e parte come "zona industriale sottozona D1", ed essendo interessata dal vincolo della fascia di rispetto del Fosso di Valle Inversa, il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla Norma, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria "agricola", in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.

Sottozona F/5 (impianti sportivi privati)

E' destinata alla realizzazione di impianti sportivi di proprietà privata di uso pubblico; è consentita la costruzione di manufatti atti ad integrare le varie funzioni, quali: spogliatoi, saune, servizi igienici.

• La sottozona F/5 è classificata dal P.R.G. Vigente come "zona agricola", ed essendo interessata da vincoli paesaggistici il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli così come definita dalla Norma, la stessa dovrà essere ricondotta alla classificazione urbanistica originaria "agricola", in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 27 e dell' art. 27 bis della L.R. 24/80.

Zona G (parchi ed aree a verde)

Comprende aree destinate alla creazione di aree mantenute "a verde" ovvero di spazi privati o pubblici da attrezzare a parco o ad attrezzature per attività ricreative o sportive od aree comunque destinate a verde.

Sottozona G/1 (parchi privati a servizio dell'edificazione consolidata)

Riguarda, "aree verdi private" già esistenti (ville, giardini, orti, culture, ecc.) o da costituire ed essere nella massima parte mantenute inedificate.

Nel caso di fondi inedificati o edificati in modo tale da non raggiungere la volumetria ammissibile, sarà ammessa una densità di fabbricazione fondiaria max di mc 0,14/mq, compresi gli eventuali accessori e comprensiva delle volumetrie esistenti alle seguenti condizioni:

l'edificazione è subordinata ai seguenti parametri:

- Concessione diretta;
- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,14 mc/mq
- lotto minimo d'intervento = 5.000 mq
- La Variante conferma le previsioni del P.R.G. Vigente modificando esclusivamente il lotto minimo di intervento che da 6000 mq passa a 5000 mq.

Sottozona G/2 (parchi privati con caratteristiche ambientali)

Riguarda "aree verdi private" già esistenti o da costituire per mantenere o ricostruire l'unità ambientale e paesistica del territorio che dovranno restare per la massima parte inedificate.

Nel caso di fondi inedificati o edificati in modo tale da non raggiungere la volumetria ammissibile, sarà ammessa una densità di edificazione fondiaria max di mc 0,07/mq, compresi gli eventuali accessori e comprensiva delle cubature esistenti alle seguenti condizioni:

l'edificazione è subordinata ai seguenti parametri:

- Concessione diretta;
- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,07 mc/mq
- lotto minimo d'intervento = 10.000 mq
- La Variante conferma le previsioni del P.R.G. Vigente modificando esclusivamente il lotto minimo di intervento che da 12.000 mq passa a 10.000 mq.

Sottozona G/3 (parchi pubblici ed impianti sportivi)

La sottozona G/3 é destinata alla creazione di parchi pubblici di interesse locale cittadino e di zone verdi per attrezzature sportive, le previsioni di Piano si realizzeranno tramite redazione di strumenti attuativi.

L'edificazione è subordinata ai seguenti parametri:

- Attrezzature per il parco IFT = 0,01 mc/mq;
- Altre destinazioni previste dalla norma IFT = 0,02 mc/mg;
- La Norma conferma quanto già previsto dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente (così come modificato con D.G.R. n.1587 del 1980), la stessa, però, a differenza di quella adottata, risulta essere più chiara ed identifica meglio finalità e modalità di trasformazione delle aree.

Sottozona G/4 (parco pubblico archeologico-naturalistico)

La sottozona G/4 individua percorsi archeologici-naturalistici, sentieri ed aree attrezzate che consentono la fruizione e la godibilità del bene storico naturalistico esistente sul territorio comunale.

Sono consentite tutte quelle iniziative che non compromettono il bene naturale garantendone la massima fruibilità.

Le attività ammissibili sono:

- allestimento di sentieri pedonali;
- zone di ritrovo e ristoro all'aperto;
- messa a dimora di pannelli didattici;
- piccole aree museali, ecc.

• In considerazione della valenza paesistica della sottozona tutte la strutture dovranno essere rimovibili, a carattere temporaneo, e dovranno essere in materiali naturali.

Sottozona G/5 (verde privato)

Sono definite zone a verde privato, aree libere o parzialmente edificate prive delle caratteristiche delle zone B e C, ed hanno la funzione di creare le necessarie aree di rispetto ambientale dell'abitato e del territorio comunale.

Le zone "a verde privato" sono vincolate all'obbligo di mantenere il verde esistente.

L'edificazione è subordinata ai seguenti parametri:

- Concessione diretta;
- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,01 mc/mq
- Altezza massima = un piano fuori terra

Nei perimetri delle zone a verde privato è anche consentita la realizzazione di attività sportive o ricreative

l'edificazione è subordinata ai seguenti parametri:

- Piano Attuativo;
- Indice di fabbricabilità fondiario (per manufatti di servizio) = 0,02 mc/mg;
- Lotto minimo = 10.000 mq;
- Altezza massima = 3,10 ml.
- Gran parte della sottozona include aree in cui il P.T.P.R. individua beni paesistici (aree boscate, fascia di rispetto dei corsi d'acqua, aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie e fascia di rispetto degli insediamenti urbani e dei territori contermini) che non consentono la trasformabilità dei suoli così come prevede la norma di riferimento.
- Si ritiene, pertanto che questa classificazione urbanistica sia ricondotta alla classificazione previgente.

Sottozona G/6 (aviosuperficie)

Trattasi di un' area, ex zona agricola, destinata nelle previsioni della Variante Generale ad ospitare un piccolo campo di atterraggio per velivoli ultra-leggeri.

In tale zona la Norma prevede la realizzazione di un centro sportivo d'iniziativa privata per l'addestramento ed il volo nonché tutte quelle attività legate allo svolgimento di detta pratica.

E' consentita altresì, la realizzazione di manufatti edilizi atti allo svolgimento di tutte quelle attività di supporto all'impianto (rimessaggio velivoli ed attrezzature varie, clubhouse, spogliatoi e servizi igienici. bar-ristoro).

- In sede di controdeduzioni l' A.C. ha accolto l' Osservazione n.1 aumentando così sia il perimetro della sottozona che gli indici dei parametri edificatori incrementando, così, sensibilmente la volumetria realizzabile.
- Con D.C.C. n. 43 del 28/11/2003, il Comune aveva adottato una Variante puntuale al P.R.G avente per oggetto un ampliamento del perimetro e degli indici edificatori rispetto alla già adottata Variante Generale.
- Rispetto alla sopra menzionata variante puntuale, il C.R.p.T., con Voto n. 125/4 reso nella Seduta del 01/02/2007, aveva espresso il Parere di competenza, approvando la variante in questione ma diminuendone la superficie e la quantità edificatoria.
- Si ritiene, al fine di salvaguardare gli aspetti paesaggistici e di conformare la Variante Generale ai vincoli ed alle tutele classificate con il P.T.P.R., opportuno proporre come sottozona G/6 quella individuata dalla Variante adottata con D.C.C. n. 43/03 così come modificata dal parere del C.R.p.T.

Zona H (Recupero Loc. Passerano)

Tale zona, perimetra il nucleo più compatto di volumetrie annesse all'Azienda Agricola in loc. Passerano. Per consentire una particolare salvaguardia dei luoghi, sotto il profilo idraulico, archeologico e paesistico, si prevede esclusivamente la ristrutturazione, il consolidamento e la razionalizzazione degli immobili esistenti, anche previa modifica delle destinazioni d'uso, sempre che venga rispettata la funzionalità produttiva dell'Azienda.

Per consentire tali iniziative, s'intendono quelle legate all'attività agrituristica secondo quanto codificato dalle Norme vigenti in materia, vi é l'obbligo di produrre documentazione puntuale circa lo stato dei luoghi, le destinazioni d'uso dei singoli manufatti, accompagnati da un programma produttivo di riqualificazione.

Altre Zone

R/e Vincolo di non edificazione.

Riguarda zone di rispetto che per motivi di pubblico interesse devono essere mantenute inedificate.

Il vincolo di non edificabilità interessa aree da salvaguardare come bellezze paesistiche, ed aree da mantenere libere per garantire la funzionalità e l'efficienza di opere ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse (strade, ferrovie, acquedotti, etc.).

Il vincolo di non edificazione è regolato dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

R/a (rispetto archeologico)

La Norma prevede che nessun intervento di edificazione o modificazione edilizia o fondiaria sarà ammesso all'interno delle aree di rispetto indicate negli elaborati della Variante Generale e ad ogni caso a una distanza minore di mt 20,00 da ogni monumento, rudere o altro elemento di interesse storico archeologico.

I dati dimensionali della Variante, come forniti dall' A.C. (attribuendo 100 mc - 80 + 20 - ad ogni abitante), possono essere così schematizzati:

	····				ZONIZ							
	ZTO	Superficie totale	Volume esistente	Abitant i teorici esistent i	Superficie libera	Indici proposti		Volume progetto	Altezza Max	Lotto minimo di progetto	increment o abitanti di progetto	Modalit à attuativ
		mq	mc	n°	mq	FT	IFF	me	m	mq	n°	
	A	52.650	101.500	840	-	1	1	-	/	/	0	P.P.
	B1	105.613	145.900	690	15.568		2,50	38.920	11,00	/	389	C.D.
	B2	377.086	195.600	545	87.214		1,00	87.214	8,00	1	872	C.D.
ALE	В3	245.016	83.730	190	77.556		0,50	38,778	8,00		388	C.D.
ENZ	C1	36.289	66.000	580	12.216	1,55	2,40	18.934	11,00	/	189	P.P.
RESIDENZIALE	C1/b	29.312		380	3.234	1,05	1,60	3.395	11,00	/	34	P.P.
~	C2	51.187	-	0	51.187	1,00		51.187	8,00	1	512	P.P.
	C3	193.245	86.500	240	27.145	0,60	0,80	16.287	7,00	1200	163	P.P.
	C4	274.778	12.600	90	155.285		0,34	52,797	11,00	/	528	P.P.
L	C5	125.108	8.200	40	97.773	0,30		29.332	7,50	3000	293	P.P.
	TOTALE:	1.490.284	700.030	3215	527.178			336.844		* 1. ()		
-				·			l			1	1	
	D1 Artig.	225.670	47.500	0	96.885		1,20	94.672 21.590	8,00	2000	0	P.P.
	DlResid		25.800	25			1,20				269	
	D2 Artig.		7.000	0	27.685		1,20	23.606	7,00	1500	0	
PROD.	D2 Resid	36.436	3.500	20		1,20	9.616	7,00	1500	120	C.D.	
	D3 Artig.	300.266	280.800	0	55.692		sup.	307.718	7,00	3000	0	C.D.
	D3 Resid		65.000	80				82.126		3000	1026	
	D4	24.945	8,000	0	1.460		0,50	730	8,00	2000		C.D.
1	OTALE	587.317	437.600	125	181.722			540.058				

Γ_											<u> </u>	
SERVIZI	Fl	205.396	7.700	0		0,6 n	ıq./mq.		11,00	/	0	C.D.
	F2	48.203	-	0			/		/	/	0	/
	F3	174.169	3.000	15			0,25		8,00	15000	0	P.L.C.
	F4	517.780	-	0			1,00		10,50	5000	0	C.D.
	F5	53.666	-	0			6 sup. toriale		3,50	5000	0	/
_1	TOTALE	999,214	10.700	15			A S					
	G1 Resid.	217.404	15.600	15	105.971		0,14	14.863	6,30	5000	185	C.D.
ā	G2 Resid.	233.535	9.700	25	94.957		0,07	6.647	6,30	10000	83	C.D.
AREE VERDI	G3	267.636	7.400	0	230.635		0,2	46.127	6,30	/	0	P.P.
200	G4	1	-	0	-		/	-			0	/
₹	G5	345.353	2.800	0	101.747		0,02	2.034	3,10	10000	0	P.P.
	G6	72.981	-	0	72.981		1	14.450	/	1	0	C.D.
7	TOTALE	1.136.909	35.500	40	606.291			84.121				
\vdash				-	1	Г	Ι				· ·	
	E1 Agric.	6.795.593	50.238	1110	5.599.428		0,04	221.585	6,30	10000	0	C.D.
Est.	El Resid.		33.492				0,03	170.375			2129	
COL	E2 Agric.	9.205.064	65.700	0 7.585.040	7 595 040		0,03	210.451	8,00	20000	0	C.D.
AGRICOLE	E2 Resid.	9.203.004	15.300			0,02	168.801	3,00	2000	2110	C.D.	
4	E3 Resid	130.551	5.400	33	53.400		0,07	3.738	/	/	46	C.D.
	E4	4.428.571	1.200	0	3.228		0,001	3.228	/	1	0	C.D.
T	OTALE	20.559.779	171.330	1143	13.241.096			778,178				
	tale nerale	23.774.289	1.355.160	4538	14.556.287			1.739.201		4.1	9336	

Le aree destinate "a servizi" sono le sottozone F/1 e G/3 e si ravvisa che l' A.C., per le sottozone F/1 non specifica l'utilizzo delle superfici alle singole destinazioni del D.M. 1444/68 e che, pertanto, andranno stabilite con successivi atti dalla stessa A.C.

ORGANICITA' E COMPLETEZZA DEL TESTO DELLE N.T.A.

Il testo delle Norme di Attuazione, per la corretta utilizzazione del territorio comunale composto da n° 36 articoli, pur se non sempre predisposti in forma chiara, anche in relazione a quanto rappresentato nei precedenti punti ed ai Pareri espressi dai vari Enti, sono da integrare o modificare sia per un loro aggiornamento ai criteri e leggi successivamente intervenuti all'adozione della Variante Generale, sia per migliorare l'attuazione del P.R.G. onde conseguire una maggiore salvaguardia del territorio.

A tale scopo si ritengono necessarie alcune modifiche non sostanziali, al fine di contribuire ad una migliore attuazione dei contenuti programmatici ed una maggiore aderenza alla vigente normativa sovraordinata, con le modifiche di seguito illustrate.

L'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto dal P.R.G. in esame, dovrà successivamente attivarsi al fine di un eventuale adeguamento alla normativa di cui alla legge regionale 2/4/2001 n. 8 e s.m.i. in materia di impianti di carburanti, e legge 447 del 26/10/1995 in materia di inquinamento acustico, nonché a quella della legge regionale 38/99 e s.m.i.

Al riguardo della Variante al P.R.G. (zonizzazione "C", sottozonizzazione "C2"), adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, del 29 Novembre 2006, si rileva quanto segue.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA REGIONE

Elenco atti amministrativi:

- 1. Delibera C.C. n. 45, del 29.11.2006 Adozione della Variante al P.R.G. ed alla Variante, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002, riguardante la zona C2 ex legge n. 865/71 in loc. Colonnelle;
- 2. Manifesto di avvenuto deposito dell'avviso in luoghi pubblici;
- 3. Certificazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli Atti amministrativi e degli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. ed alla Variante, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002, riguardante la zona C2 ex legge n. 865/71 in loc. Colonnelle, all'Albo Pretorio con indicazione degli estremi;
- 4. Certificazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli Atti amministrativi e degli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. ed alla Variante, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002, riguardante la zona C2 ex legge n. 865/71 in loc. Colonnelle nei luoghi pubblici e di pubblica frequenza;
- 5. Copia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 15.02.2007 Parte II;
- 6. Certificazione di avvenuto deposito degli Atti amministrativi e degli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. ed alla Variante, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002, riguardante la zona C2 ex legge n. 865/71 in loc. Colonnelle in libera visione al pubblico con indicazione dei relativi estremi e delle osservazioni presentate;
- 7. Registro elenco osservazioni esaminate con delibera C.C. n. 18 del 26.04.2007;
- 8. Originale delle Osservazioni pervenute entro i termini;
- 9. Delibera C.C. n. 18 del 26.04.2007 esame osservazioni e controdeduzioni;
- 10. Parere ai sensi dell'art. 89 della Legge n° 380/01 e D.G.R. n° 2649 del 18.05.1999;
- 11. Richiesta parere ASL-RM/G dipartimento di Palestrina;

Elenco elaborati grafici:

- TAV. 1 Relazione
- TAV. 2 Norme tecniche di attuazione in Variante

TAV. 3 Planimetria Catastale
Stralcio Piano Territoriale Paesistico
P.R.G. Vigente
Zonizzazione in Variante
Variante Generale con Osservazioni accolte

Scala 1:1000 Fuori scala Scala 1:2000 Fuori scala Fuori scala

OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI

Nei termini previsti sono pervenute all'Amministrazione Comunale le seguenti n. 3 Osservazioni:

N°	Prot. n.	data	richiedente				
1	5306	12 -04-07	Petrinca Filippo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2	5384	13 -04-07	Azzarri Vincenza				
3	5430	16 -04-07	Sabelli Luigia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

L'amministrazione comunale ha controdedotto alle suddette Osservazioni con:

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2007

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE ALLA REGIONE

Per quanto concerne la Variante in oggetto adottata con D.C.C. n. 45/08, non risulta pervenuta a questa Direzione Regionale alcuna Osservazione.

INTEGRAZIONI PERVENUTE

➤ Parere Dipartimento Economico e Occupazionale — Direzione Regionale Agricoltura — Ufficio A "Usi Civici e Diritti Collettivi" prot. 132269 del 23/07/09.

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Gli Atti amministrativi verificati dall'Area Amministrativa e di Supporto, risultano regolari sia sotto il profilo formale che sostanziale;

ISTRUTTORIA TECNICA

Il Comune di Gallicano nel Lazio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/06 ha adottato, ai sensi della Legge 1150/42 e s.m.i., la Variante al P.R.G. vigente ed al P.R.G. adottato, Variante relativa alla Zona C – Sottozona C2 (del P.R.G. in fase di approvazione) in Località Colonnelle.

Da una prima analisi degli elaborati inviati dall'A.C. a questo Dipartimento, sembrerebbe trattarsi di una Variante sia normativa sia di ampliamento del perimetro della sottozona C2 già individuato in sede di adozione della Variante Generale.

In realtà non si è tenuto conto che in fase di controdeduzioni è stata accolta un'osservazione (n. 25) che di fatto ha reso il perimetro della sottozona C2 della Variante Generale uguale al perimetro della Variante di cui trattasi.

Considerato quanto sopra riportato, la stessa Variante è da intendersi di tipo normativo ed in particolare la modifica riguarda l'art.17.

Di seguito si riporta in forma comparata la norma della Variante Generale al P.R.G. e quella adottata con D.C.C. n. 45 del 29/11/06 (le parti integrate sono evidenziate in corsivo):

Art. 17 – Sottozona C/2 (ex lege n.865/1971) Art. 17 – Sottozona C/2 (ex lege n.865/1971) Variante alla Variante Generale al P.R.G. Variante Generale al P.R.G. Vigente Vigente Riguarda le aree libere in prossimità della zona di Riguarda le aree libere in prossimità della zona di espansione sottozona C/4, da destinare ad edilizia espansione sottozona C/4, da destinare ad edilizia residenziale pubblica convenzionata, secondo i residenziale pubblica convenzionata, secondo i seguenti parametri ed indici: seguenti parametri ed indici: Indice di fabbricazione territoriale 1,00 mc/mq Indice di fabbricazione territoriale 1,30 mc/mq 3 2 Numero dei piani fuori terra Numero dei piani fuori terra 40% del lotto 25% del lotto Rapporto di copertura Rapporto di copertura 10mq/100mc Parcheggi 10mg/100mc Parcheggi 10 ml Distacco tra i fabbricati 10 ml Distacco tra i fabbricati Distacco da i confini 5 ml Distacco da i confini 5 ml Distacco dalle strade 8 m1 Distacco dalle strade 6 ml Tipologia edilizia plurifamiliari a "blocco" e/o Tipologia edilizia plurifamiliari a "blocco" a "schiera " e/o in "linea " copertura, per almeno il 60% della superficie | copertura, per almeno il 60% della superficie complessiva, a " falde " complessiva, a " falde " alberature nella misura di un albero ogni alberature nella misura di un albero ogni 100 mc di costruzione di medio/alto fusto di 100 mc di costruzione di medio/alto fusto di essenze caratteristiche dei luoghi; essenze caratteristiche dei luoghi; recinzioni in muratura con altezza non recinzioni in muratura con altezza non superiore a ml 1,50 con sovrapposta rete superiore a ml 1,50 con sovrapposta rete ed essenze miste; ed essenze miste; aree a verde privato che non dovranno aree a verde privato che non dovranno essere pavimentate oltre il 30% della essere pavimentate oltre il 30% della superficie del lotto di appartenenza. superficie del lotto di appartenenza.

La nuova Norma tende essenzialmente, rispetto a quella della Variante Generale, ad aumentare la cubatura insediabile ed a modificare le tipologie edilizie.

L'indagine demografica svolta dall' A.C. successivamente all'adozione della Variante Generale ha teso a dimostrare che le previsioni di incremento della popolazione residente nel Comune, negli ultimi anni, sono largamente disattese, infatti, il dato della residenzialità è cresciuto notevolmente.

In virtù di questa nuova realtà e della composizione della crescita demografica (molte le coppie giovani che trasferiscono la loro residenza nel Comune di Gallicano), l'A.C. ha ritenuto opportuno incrementare lo possibilità di un'edificazione a costi contenuti.

È da questa considerazione che nasce l'esigenza di apportare le modifiche del caso alla normativa della Variante Generale, portare, quindi, l'indice di fabbricazione territoriale da 1,00 mc/mq a 1,30 mc/mq, e permettere la tipologia edilizia della "casa in linea" caratteristica indispensabile per accedere ai finanziamenti regionali (erogati ai sensi delle leggi in materia) per la realizzazione di abitazioni da assegnare in affitto.

DIMENSIONAMENTO VARIANTE SOTTOZONA C/2

La sottozona C2, così come individuata nella Variante Generale al PRG, ha una superficie di circa 51.187 mq, mentre la nuova Variante prevede una superficie di 48.076 mq, poiché in sede di controdeduzioni è stata accolta un' Osservazione (n. 2) che ne diminuisce l'estensione.

E', inoltre, utile sottolineare che la denominazione "Sottozona C2 (ex lege n. 865/1971)....", riportata nelle N.T.A., sia della Variante Generale al P.R.G. sia in questa Variante, è da intendersi come zona di espansione da destinare prevalentemente ed edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 3 della L. 167/68.

VERIFICA CON I VINCOLI DERIVANTI DAL PTP/PTPR D.Lgs. 42/2004 - L.R. 24/98

Il perimetro della sottozona C2 è soggetto in modo marginale al vincolo derivante dalla presenza del *Fosso del Traglione* e della relativa fascia di rispetto, individuato nel P.T..P e confermato dal P.T.P.R.

Inoltre dall' esame del P.T.P.R. emerge che la stessa zona omogenea è interessata, in minima parte, dalla presenza di un'area boscata, vincolo, questo, non riportato nella tavola del P.T.P..

L' analisi degli aspetti paesaggistici evidenzia che la consistenza dei vincoli individuati non preclude la trasformabilità delle aree oggetto della Variante, è altresì utile considerare che il sistema pianificatorio attuativo della sottozona C2 dovrà tenere in debito conto che:

- per le aree boscate, l'Amministrazione Comunale, in fase di redazione del Piano urbanistico Attuativo, dovrà certificare la presenza o meno dell'area boscata. Qualora l'esito sia positivo la progettazione dell'intervento urbanistico seguirà quanto previsto dall' art. 10 della L.R. 24/98, escludendo, pertanto, tali aree dalle trasformazioni possibili.
- per le aree ricadenti nella fascia di rispetto dei fossi, l'Amministrazione Comunale, in fase di redazione del Piano urbanistico Attuativo, dovrà prevedere interventi compatibili con il vincolo ai sensi del' art. 7 della L.R. 24/98.

Al riguardo delle **Perimetrazioni dei nuclei edilizi sorti spontaneamente,** adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 10 Luglio 2008, si rileva quanto segue.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA REGIONE

Elenco atti amministrativi:

- 1 Delibera di C.C. n. 37 del 10/07/2008 di Adozione della perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. 28/80;
- 2 Manifesto di avvenuto deposito dell'avviso in luoghi pubblici;
- 3 Certificazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti amministrativi e degli elaborati relativi alla "Perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. 28/80", all' Albo Pretorio con indicazione degli estremi;
- 4 Certificazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli Atti amministrativi e degli elaborati relativi alla "Perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. 28/80", nei luoghi pubblici e di pubblica frequenza;
- 5 Copia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 13/12/2008 Parte II;
- 6 Certificazione di avvenuta pubblicazione dell'a vviso di deposito degli atti amministrativi e degli elaborati relativi alla "Perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. 28/80", in libera visione al pubblico con indicazione dei relativi estremi e delle osservazioni presentate;
- 7 Registro elenco Osservazioni esaminate con Delibera di C.C. n.18 del 09/07/2009:
- 8 Delibera C.C. n. 18 del 09/07/2009 "Perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della L.R. 28/80" Esame osservazioni e controdeduzioni;

Elenco elaborati grafici:

Relazione Tecnica

- All. 1 Tabelle domande definizione degli illeciti edilizi ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03 Schema perimetri; Tavole individuazione aree su base
- All. 2 fotografica catastale; Tabelle lotti contenuti nei perimetri:
- TAV. 1 Inquadramento territoriale; Individuazione aree Scala 1:10000 compromesse su C.T.R.

TAV. 2	Individuazione aree omogenee per la formazione di perimetrazioni dei nuclei abusivi e risanamento ambientale, in rapporto con lo strumento urbanistico di P.R.G.	Scala 1:5000
TAV. 3	Perimetro 1 Acquatraversa; Perimetro 2 Colle Rossetto; Perimetro 3 La Baroncella;	Scala 1:2000
TAV. 4	Perimetro 4 Valle Fiorini;	Scala 1:2000
TAV. 5	Perimetro 5 Val Pantano	Scala 1:2000
TAV. 6	Perimetro 6 Colle Ceci	Scala 1:2000
TAV. 7	Perimetro 7 Colle Vigne; Perimetro 8 Torrione di Acquatraversa;	Scala 1:2000
TAV. 8	Perimetro 9 Traglione	Scala 1:2000
TAV. 9	Perimetro 10 Le Pratelle; Perimetro 11 Colle Fattore 1; Perimetro 12 Colle Fattore 2; Perimetro 13 Grotte dell' Acqua;	Scala 1:1000
TAV. 10	Perimetro 14 Collafri 1; Perimetro 15 Collafri 2; Perimetro 16 Colle Selva;	scala 1: 2.000

PARERE SPECIFICO

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, del 10 Luglio 2008, il "Comitato Regionale per il Territorio", rilevando che l'adozione delle semplici perimetrazioni, come operata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/80, rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ritiene di non aver titolo ad esprimersi al riguardo e, pertanto, sollecita l'Amministrazione comunale ad attivarsi, al fine d'adempiere a quanto disposto dall'art. 4 della citata L.R. 28/80, adottando una Variante Speciale diretta al recupero urbanistico di tali nuclei abusivi; nelle more di tale adozione, le aree perimetrale, saranno intese a destinazione agricola, salvo le eventuali predefinite destinazioni, consequenziali alla strumentazione urbanistica vigente.

CONCLUSIONI

In considerazione che la Variante Generale al P.R.G., così come integrata e modificata dalla successiva Variante urbanistica della sottozonizzazione "C2", pur rispondendo, di massima, alle normative vigenti, presenta oggettive carenze, per le quali, si rende necessario l'apporto di specifiche modificazioni operate d'Ufficio, a seguito, si riportano tali proposte variazioni, che non comportano innovazioni tali, da mutare le caratteristiche essenziali degli strumenti urbanistici in esame, né, i loro criteri d'impostazione.

PROPOSTE DI MODIFICA

Discende dalle considerazioni, dai Pareri degli Enti e dai rilievi sopra riportati, la necessità di dover provvedere ad alcune modifiche, sia di carattere zonizzativo, che normativo, delle Varianti proposte in adozione.

Tali modifiche, da apportare d'Ufficio, ai sensi dell'art. 3, della Legge 765/67, debbono intendersi necessarie a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, il contenimento delle previsioni insediative, in rapporto ai criteri fissati con legge regionale n. 72/75, nonché una maggiore corrispondenza di quanto definito dalla L.R. 24/80.

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

- Così come precedentemente riportato, tutte le zone classificate dal P.R.G. Vigente come agricole ed interessate da vincoli paesaggistici, il cui grado di tutela non permette la trasformabilità dei suoli, così come definita dalla norma specifica di zona, non potranno essere oggetto di Variante, così come proposte e, pertanto, manterranno la classificazione urbanistica originaria, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 27 e dell'art. 27 bis, della L.R. 24/80.
- Rispetto al punto precedente, l'A.C. in sede di Controdeduzioni dovrà predisporre specifico elaborato grafico, con la ridefinizione delle aree e delle classificazioni presenti nella Variante Generale, avendo cura di evidenziare quelle che risulteranno in contrasto con i presenti Voti.
- Le sottozone B/2 lungo l'asse prenestino, vengano ricondotte a zona C, sottozona C1/b (semintensiva), da attuarsi tramite strumenti urbanistici di iniziativa sia pubblica che privata.

- L' A.C., in sede di Controdeduzioni al presente Voto, dovrà chiarire se la sottozona B/2, in località Colle Caipoli, sia conforme a quanto previsto dal D.M. 1444/68; in caso contrario, la stessa, dovrà essere ricondotta a zona C, sottozona C1/b.
- Le sottozone B/3, dovranno essere declassate a zona agricola, salvo mantenimento delle destinazioni urbanistiche vigenti, e perimetrale, ai sensi della L.R. 28/80.
- La sottozona C/3, in Loc. S.Maria, classificata dal P.R.G. Vigente come zona G1 (edificabile), essendo interessata dal vincolo derivante dalla presenza del "Fosso di Rio Secco" e dalla fascia di rispetto dei centri storici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/98 ed ai sensi dell'art. 43 del P.T.P.R., deve essere ricondotta alla classificazione urbanistica previgente.
- Visto che la Variante Generale modifica la Norma della sottozona G2, in considerazione del punto precedente, la stessa sottozona, in località S.Maria, sarà classificata G/2b e, la normativa specifica, sarà quella della sottozona G2 del P.R.G. Vigente.
- Per quanto riguarda le zone D (impianti produttivi), le stesse andranno riconsiderate sulla base d'una documentata presenza di addetti ed ad una congrua previsione di sviluppo e razionalizzazione delle attività esistenti, il tutto, salvaguardando i territori con valenze paesaggistiche ed ambientali.
- Il perimetro della sottozona G/6, dovrà essere modificato e reso coincidente con quello individuato a seguito del Parere del C.R.p.T., espresso con Voto n. 125/4 e reso nella Seduta del 1 Febbraio 2007; anche la specifica normativa, dovrà essere la medesima di quella espressa nel citato Parere.
- Per le aree oggetto di Variante a seguito dell'accoglimento delle Osservazioni presentate all'A.C. ed accolte in sede di Controdeduzioni (Osservazioni n. 3, 13, 16, 24 e 37), le stesse, andranno ricondotte alla classificazione urbanistica previgente.
- L' A.C., in sede di Controdeduzioni ai presenti Voti, predisporrà degli elaborati grafici di modifica ed adeguamento, in rapporto alle prescrizioni sopra riportate e che, inoltre, possano evidenziare tutte le aree classificate a "Fattibilità geologica limitata" (Categoria A), così come individuate nella Tav. 08 denominata "Carta dell'idoneità territoriale", dell'elaborato grafico dell'indagine geologico vegetazionale, che dovrà essere parte integrante degli elaborati grafici dei Piani urbanistici, in iter d'approvazione.

MODIFICHE ALLE N.T.A.

- 1) Nelle zone C, in cui l'intervento edilizio si attua tramite strumento attuativo, per maggiore chiarezza dovranno essere riportati gli Indici di Fabbricabilità Territoriale delle singole sottozone.
- 2) La normativa della zona omogenea di tipo C dovrà essere integrata con il seguente comma:

- Nelle zone C gli strumenti attuativi dovranno individuare gli spazi necessari per usi pubblici (verde, servizi, viabilità, parcheggi) e acquisirli gratuitamente, accorpando la cubatura relativa a tali aree, secondo l'indice di Fabbricabilità Territoriale, ricorrendo, ove occorra al comparto edificatorio ex art. 23, della L. 1150/42
- 3) La sottozona C/2 sarà meglio definita come "zona di espansione da destinare prevalentemente, ed ove l' A.C. lo ritenga necessario, ad edilizia residenziale pubblica convenzionata".
- 4) Nella definizione della sottozona C/3, essendo, la stessa, oggetto di pianificazione attuativa, si dovrà eliminare il riferimento alla densità di fabbricazione fondiaria.
- 5) La normativa della zona omogenea D, dovrà essere integrata con i seguenti commi:
 - Nelle zone D/1, D/2 e D/3, sono consentite destinazioni residenziali per il solo personale di custodia e manutenzione degli impianti, nel limite comunque di un solo alloggio, di dimensioni inferiori a 70 mq. di superficie lorda, inteso come pertinenza dell'attività produttiva di nuova edificazione.
 - Nelle zone D/2, D/3 e D/4, nelle quali è consentito l'intervento edilizio diretto, dovranno essere reperiti e ceduti, gratuitamente al Comune, gli spazi necessari per la viabilità principale e per soddisfare gli standard di cui al D.L. 1444/68, fermo restando l'obbligo della loro realizzazione.
- 6) Visto il primo comma del punto precedente, nelle sottozone D/1, D/2 e D/3, andrà eliminato ogni riferimento alla volumetria residenziale massima edificabile.
- 7) Per la sottozona D/2 il possibile incremento di cubatura, ai fini della ristrutturazione igenico sanitaria per il soddisfacimento della normativa d'igene e sanità degli ambienti di lavoro, non dovrà essere superiore al 10% della cubatura esistente.
- 8) La normativa della sottozona G/4, dovrà essere integrata con il seguente comma:
 - Tutte le strutture, dovranno essere removibili, a carattere temporaneo e dovranno essere conformi a quanto specificato nel merito dalle N.T.A. dei Piani sovrordinati.
- 9) L'art. 16 andrà così modificato:
 - sostituire il secondo paragrafo, lettera b) "altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi e metri 2,40, per i vani accessori" con "altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,

misurate tra pavimento e soffitto, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e metri 2,20 per i vani accessori".

- sostituire il terzo paragrafo, quarto capoverso "E' consentita la destinazione d'uso a mansarda purché l'altezza media della stessa non sia inferiore a ml 2,70; la cubatura risultante và però computata così come per i seminterrati per la parte emergente." con "E' consentita la destinazione d'uso a mansarda purché l'altezza media della stessa non sia inferiore a ml 2,70, questo comporta la totale inclusione del volume del sottotetto nel calcolo della cubatura così come per i seminterrati qualora la parte emergente sia superiore ad Iml calcolato dalla quota del terreno all'estradosso del solaio del piano terra".
- 10) La normativa delle zone agricole dovrà essere adeguata alle recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 38/99, come modificata dalla L.R. n. 8/03.

Il testo delle N.T.A. dovrà essere integrato dal seguente articolo:

NORME PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA' AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USI CIVICI.

- 1. Ai sensi dell'art.1, lettera h), della L.431/85 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
 - 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano :
- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alle titolarità dei suddetti enti;
- b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- c) le terre pervenute agli Enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla L.1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della L.1766/1927.
- 3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTP e/o delle leggi in vigore.
- 4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che, nelle sole aree classificate ai fini della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello ricondotte, ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del

- 31 gennaio 1986, n.1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'Ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'art. 12 della L.1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.
- 5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'art.12 della L.1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'assetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
- 6. Sono consentite sulle terre dei proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici, le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Inoltre le N.T.A. dovranno prevedere apposito articolo che riporti le prescrizioni di cui al Parere espresso sulla Variante Generale ai sensi dell' art. 13 L. 64/74 e D.G.R. 2649/99 e riportato nei presenti Voti.

Devono, infine, essere stralciate tutte le dizioni e normative contenute nelle N.T.A., in contrasto con quelle introdotte d'Ufficio ed in contrasto con leggi sovraordinate, anche se non espressamente richiamate nelle presenti modifiche.

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Riguardo alle Osservazioni alla Variante Generale al P.R.G., va chiarito che sono state esaminate esclusivamente quelle Controdedotte dall'A.C., per tutte le altre arrivate fuori termine al Comune o direttamente alla Direzione Regionale "Territorio ed Urbanistica", ad eccezione di quella oggetto di Ordinanza del T.A.R. (n.13 dell'elenco delle osservazioni pervenute direttamente in Regione) sarà facoltà della stessa Amministrazione Comunale, valutarle in sede di Controdeduzioni al presente Voto.

Pertanto, relativamente alle Osservazioni alla Variante Generale al P.R.G., si ritiene di poter condividere le Controdeduzioni addotte dall'Amministrazione Comunale

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 10/03/2003, tranne quelle sotto riportate:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N.	Oggetto dell'Osservazione	Valutazione	Motivazione
1	Ampliamento del perimetro e modifica normativa della sottozona G/6.	Non condivisibile	Si rimanda alle considerazioni effettuate in seno all'istruttoria tecnica.
3	Cambio di classificazione urbanistica da zona E1 (area agricola semirurale) a zona C5 (Espansione- estensiva).	condivisibile	L'area oggetto di osservazione rientra nella perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente come individuati con l'adozione della D.C.C. n.37/08.
13	Cambio di classificazione urbanistica da zona E1 (area agricola semirurale) a zona D3 (Commerciale/Terziario).	condivisibile	L'area oggetto di osservazione rientra nella perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente come individuati con l'adozione della D.C.C. n.37/08.
16	Cambio di classificazione urbanistica da zona E1 (area agricola semirurale) a zona C3 (Espansione-Villini).	l	L'area oggetto di osservazione rientra nella perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente come individuati con l'adozione della D.C.C. n.37/08.
24	Cambio di classificazione urbanistica da zona E1 (area agricola semirurale) a zona C3 (Espansione-Villini).		L'area oggetto di osservazione rientra nella perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente come individuati con l'adozione della D.C.C. n.37/08.
37	Cambio di classificazione urbanistica da zona E1 (area agricola semirurale) a zona B2 (Completamento-Aree esterne al centro abitato).	condivisibile	L'area oggetto di osservazione rientra nella perimetrazione dei nuclei edilizi sorti spontaneamente come individuati con l'adozione della D.C.C. n.37/08.
45	Possibilità di attuare piani particolareggiati per le nuove aree C/4 esterne al P.P. vigente; possibilità, per le aree C/3 confinanti con il comune di Palestrina, di essere edificate con intervento diretto.	Condivisibile in parte	Condivisibile, nei modi e nelle forme come riportato nelle considerazioni, per quanto attiene alle aree C/4, non condivisibile il riferimento alla sottozona C/3, in quanto si ritiene che tutte le zone di espansione si dovranno attuare utilizzando strumenti di

		pianificazione attuativa.
13"	Richiesta di eliminare la viabilità di progetto dal lotto dell'osservante	Si rimanda alle considerazioni effettuate dal T.A.R. in seno all'Ordinanza emessa e riportata in istruttoria.

Riguardo a quanto esposto, in fase di Controdeduzioni, l'Amministrazione comunale, valuterà l'opportunità di provvedere, conseguentemente alle indicazioni regionali, esprimendo il proprio Parere di merito.

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG VIGENTE

(Variante alla Zona C, sottozona C/2)

Relativamente alle Osservazioni alla Variante in oggetto, si ritiene di poter condividere le Controdeduzioni addotte dall'Amministrazione Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2007.

In ragione delle considerazioni svolte, nonché dei Pareri degli Enti coinvolti, al fine di una maggiore salvaguardia del territorio e nel rispetto dei limiti fissati con leggi nazionali e regionali, il "Comitato Regionale per il Territorio", è del

PARERE

che la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Gallicano nel Lazio, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25, del 25 Luglio 2002 e la Variante al P.R.G. vigente, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45, del 29 Novembre 2006, possano ritenersi ammissibili e meritevoli d'approvazione, nel rispetto delle prescrizioni

^{*} Osservazione pervenuta alla Regione

e dei Pareri riportati in premessa, con le modifiche e le raccomandazioni riportate nel presente Voto, da introdursi d'Ufficio, ai sensi dell'art. 3, della L. 765/67.

Devono intendersi fatte salve le limitazioni edificatorie di cui alla L.r. nº 1/86 per le aree interessate, ancorché non riportate nella presente.

Devono intendersi comunque fatte salve, qualora e laddove efficaci, le prescrizioni di Strumenti Urbanistici sovracomunali e di Piani Comprensoriali e Paesistici, laddove in contrasto con previsioni dei Piani urbanistici, ancorché modificati, come nel presente Voto.

Gli edifici riportati nelle tavole dei Piani, ancorché inclusi nelle zonizzazioni, non possono essere trasformati o subire interventi, ove non si dimostri la legittimità della costruzione o la legittimazione ottenuta mediante "condono edilizio", definito ai sensi delle leggi intervenute in materia.

I Piani urbanistici in esame, non costituiscono, in nessun caso, legittimazione di edifici realizzati in assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali, rimangono soggetti alla normativa di cui al Capo 1°, della legge 47/85 e delle altre leggi in meteria.

Il Segretario del C.R.p.T. Zoppini Il Vice Presidente del C.R.p.T. IACOVONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 260.

Comune di Lubriano (VT). Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in località «Il Cerro». Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 27 novembre 2009 e n. 22 del 26 novembre 2010. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Urbanistica e del Territorio

Visto lo Statuto della Regione Lazio:

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

Premesso che il Comune di Lubriano (Vt) è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1825 del 23.03.1982 e di successiva Variante Generale approvata con D.G.R. n. 835 del 4.10.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 27.11.2009, con la quale il Comune di Lubriano (Vt) ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/1987 il Piano Attuativo di iniziativa privata – Lottizzazione "il Cerro", compreso in zona C – sottozona C4 del vigente P.R.G.;

Vista la successiva deliberazione consiliare n. 22 del 26.11.2010 con la quale l'Amministrazione Comunale ha rettificato la sopra richiamata deliberazione n. 25/09 relativamente al punto 1 del dispositivo della stessa in merito alla adozione del Piano in argomento, che deve intendersi come Piano Particolareggiato in Variante al vigente P.R.G.:

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

Visto il parere dell'Assessorato Agricoltura – Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area F, n. 5773 del 26.10.2001, all'interno del quale si evince che l'intero territorio comunale è privo di terreni gravati da diritti civici e da aree appartenenti al demanio collettivo;

Vista la nota n. 16 del 19.04.2010, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo – U.O. Distretti 1-2 Servizio I.S.P. ha espresso parere favorevole a condizione che:

- 1. l'area oggetto di lottizzazione non sia ricompresa nelle aree di salvaguardia previste dal testo Unico delle leggi in materia ambientale (D.lvo 152/99 e s.m.i.) a tutela igienica degli acquiferi utilizzati per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano alla popolazione residente;
- 2. sia realizzata la rete idrica e fognaria conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato 4 alla delibera del C.I.T.A.I. del 4.02.77 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 48 del 21.02.1977:
- 3. sia osservato quanto previsto in materia di superamento delle barriere architettoniche dalla delibera di G.R. n. 424/2001;
- 4. sia osservato quanto previsto in materia di tutela igienica dall'inquinamento acustico dalla Legge 447/85 e D.P.C.M. attuativi;
- 5. l'impianto di depurazione delle acque reflue del Depuratore del Comune di Lubriano sia regolarmente autorizzato;

Vista la nota n. 143088 del 14.06.2010, con la quale l'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della D.G.R. 2649/1999, al Piano di che trattasi in località "Il Cerro" nel Comune di Lubriano (Vt), a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione delle Norme d'Attuazione:

- 1) Siano rispettate tutte le prescrizioni della carta dell'Idoneità territoriale, riportate nello studio geologico a firma del dott. L. Costantini, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno;
- 2) Le zone ad idoneità scarsa di colore rosso, non dovranno essere interessate da interventi edilizi, per i possibili fenomeni di instabilità sui litotipi più fratturati con relativo movimento di blocchi verso valle ed erosione per dilavamento;
- 3) Nelle zone ad Idoneità territoriale buona (di colore verde nella carta di idoneità territoriale dello studio geologico) si raccomandano indagini geognostiche, comprendenti sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo e prove di laboratorio su campioni indisturbati e prove penetrometriche dinamiche e verifiche numeriche di stabilità che tengano conto delle condizioni sismiche e degli eventuali carichi antropici lungo i versanti da realizzare secondo le nuove normative tecniche del 2008; I risultati delle indagini geognostiche dovranno essere utilizzati per valutare la stabilità dei fronti di scavo e valutare le caratteristiche di portanza dei terreni. Sia verificata la consistenza e lo spessore del livello alterato, e, al fine di contrastare le eventuali disomogeneità e possibili cedimenti, si dovranno adottare soluzioni strutturali idonee per le fondazioni
- 4) Si prescrive che le opere di fondazione siano attestate ad almeno 1,5 metri dal p.c. previa l'asportazione della coltre pedogenizzata dalle scadenti qualità geotecniche;

- 5) Gli edifici previsti dovranno essere realizzati a distanza di sicurezza dalle scarpate morfologiche presenti nell'area, ai sensi della Circ. nº 769 del 23.11.1982 dell'Ass.to dei LL.PP. della Regione Lazio:
 -Si dovrà evitare di costruire a ridosso di scarpate naturali ed artificiali ed a distanza dal ciglio dei dirupi o pendii scoscesi inferiore al doppio dell'altezza, fino ad un massimo di 30 metri...;
- 6) Ogni sbancamento dovrà essere lasciato aperto per il minore tempo possibile e dovrà essere preceduto da opere di contenimento provvisorie, al fine di garantire la stabilità delle aree di lavoro e l'incolumità del personale impiegato; siano comunque realizzate tutte le necessarie opere di sostegno definitive;
- 7) Siano adottate le necessarie opere di regimazione idraulica, che garantiscano il corretto smaltimento delle acque meteoriche e favoriscano il deflusso e l'allontanamento dal terreno delle acque di filtrazione;
- 8) Si raccomanda di non tagliare le essenze arboree più sviluppate presenti nell'area in corrispondenza al tracciato stradale di Lottizzazione;
- 9) Siano eseguite tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia (NTC 2008 e successive);
- 10) Il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi sia impiegato stabilmente in loco, e quello eventualmente in esubero sia smaltito nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, DGR 816 del 21.11.2006 e sue modificazioni, di cui all'art. 23 della L.R. 28/12/2007 n. 26);
- 11) Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;
- 12) Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde in relazione agli scarichi fognari;
- 13) Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n°3317 del 29/10/80, n° 2950 del 11/09/82 e n° 769 del 23/11/82 e della recente normativa vigente in tema di costruzioni in zone sismiche:

D.M. Min. LL.PP. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

Circ. Regione Lazio del 29/10/1980 n. 3317;

Circ. Regione Lazio del 23/11/1982 n. 769.

Circ. Min. LL.PP. del 24/09/1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11/03/1988;

D.M. LL.PP. 16/01/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi":

D.M. LL.PP. 16/01/1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche":

Circ. Min. LL.PP. del 10/4/1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16/01/1996;

Riclassificazione sismica D.G.R. n. 387 del 22.05.20009;

D.M. 14.01.2008 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni in zone Sismiche;

Vista la nota del 16.12.2010, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lubriano (Vt) ha dichiarato che le aree oggetto del Piano Particolareggiato in Variante la P.R.G. della zona C/4 denominata "Lottizzazione Il Cerro", non ricadono in ambito individuato quale Area Naturale Protetta, né zona Z.P.S. né zona S.I.C.;

Vista la relazione n. 44456/2010 del 31.01.2011, con la quale l'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. Vt – Ri) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso, sul Piano Particolareggiato in località Il Cerro in variante al P.R.G., parere favorevole, sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico, per i motivi e con le prescrizioni nella stessa contenuti;

Ritenuto di condividere e fare propria la sopra citata relazione dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. Vt - Ri), della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente deliberazione quale allegato A;

Ritenuto, altresì che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare, sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico, il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. in località "Il Cerro", adottato dal Comune di Lubriano (Vt) con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 27.11.2009 e n. 22 del 26.11.2010, per i motivi e con le prescrizioni contenuti nella relazione dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. Vt – Ri), della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 44456/2010 del 31.01.2011, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A, ed in conformità con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il Piano è vistato dal Dirigente dell' Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. VT – RI) nei seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale;
- Tay. 3 Rilievo planoaltimetrico stato attuale;
- Tay. 4 Schema di Lottizzazione;
- Tav. 5 Tipologie edilizie;
- Tay. 6 Schema rete idrica e fognante (acque nere e acque meteoriche);
- Tav .7 Schema rete elettrica e pubblica illuminazione;

- Tav. 8 Schema rete telefonica e rete metano;
- Tav. 9 Sezione stradale tipo e particolari;
- Tav. 10 Preventivo sommario di spesa;
- Tav. 11 Schema di convenzione;
- Tay, 12 Norme Tecniche d'attuazione e standards urbanistici;

e nella Relazione Geologica contenente la "carta dell'idoneità territoriale di cui al parere n. 143088 del 14.06.2010, dell'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di Lubriano (VT)

Piano Particolareggiato in Variante al PRG località "Il Cerro." D.C.C. n. 25 del 27/11/2009 (adoz.), D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 rettifica), L.R. 36/87 art. 4.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4262 del 11/11/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 12/11/2010 prot. 44456, con la quale sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati tecnici relativi al P.P.E. in oggetto indicato ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del D.Lgs 42/2004.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4263 del 11/11/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 12/11/2010 prot. 44364, con la quale sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati tecnici relativi al P.P.E. in oggetto indicato ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del parere ai sensi della L.R. 36/87 art.4.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4721 del 16/12/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 21/12/2010 prot. 104990 con la quale viene trasmessa la D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 di rettifica alla 25 del 27/11/2009 e vengono trasmesse integrazioni.

Atti Amministrativi

- D.C.C. n. 25 del 27/11/2009 (adozione);
- D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 (rettifica);
- Dichiarazione del Ufficio Tecnico Comunale che l'area oggetto di PPE non ricade in Area Protetta, ne in Zona ZPS ne in zona SIC;
- Parere ASL prot. n. 16 del 19/04/2010;
- Certificazione Usi Civici dalla quale risulta che il territorio di Lubriano non è interessato da Usi Civici:
- Parere geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e DGR n. 2649 del 18/05/1999, rilasciato dalla Regione Lazio Area difesa del suolo prot. 143088 fascicolo 7759 del 14/06/2010;
- Avviso di Deposito;
- Registro protocollo osservazioni:

Elaborati grafici:

- Tav. 1 Relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale;
- Tav. 3 Rilievo planoaltimetrico stato attuale;
- Tav. 4 Schema di Lottizzazione:
- Tav. 5 Tipologie edilizie;
- Tav. 6 Schema rete idrica e fognante;
- Tav .7 Schema rete elettrica e pubblica illuminazione;
- Tav. 8 Schema rete telefonica e rete metano;
- Tav. 9 Sezione stradale tipo e particolari;
- Tav. 10 Preventivo sommario di spesa;
- Tav. 11 Schema di convenzione;
- Tav. 12 Norme Tecniche d'attuazione e standards urbanistici.

L'ambito interessato dall'intervento è situato nel Comune di Lubriano (VT) in località "Cerro", posto ad nord del centro storico, destinato dallo strumento vigente a Zona C Espansione Sottozona C 4. La Variante generale al PRG del Comune di Lubriano è stata approvata con DGR n. 835 del 04/10/2005 pubblicata sul BUR n. 30 del 20/10/2005 suppl. n. 2.

Il Comune di Lubriano ha adottato il presente PPE con D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, e successivamente con D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 ha rettificato la precedente Deliberazione di adozione chiarendo che trattasi di PPE predisposto in Variante al PRG ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87.

Sul PPE non state presentate osservazioni.

Il Territorio del Comune di Lubriano non è soggetto a vincoli di Uso Civico e l'area oggetto del PPE non è interessata da Zone SIC e ZPS.

Il PPE è stato predisposto in Variante in quanto essendo l'area di espansione già interessata da alcune costruzioni e da un elevato frazionamento delle proprietà, non era possibile applicare le normative di PRG che prevedono un lotto da 1.000 mq.

Viene modificata la dimensione del lotto minimo che passa da 1.000 mq. a 600 mq. e nel calcolo del verde attrezzato che dal 15 % di PRG viene ridotto all' 11,72 %, gli standards di cui al DM 1444/68 sono comunque rispettati in quanto complessivamente sono pari a 20,50 mq abitante.

Le varianti apportate (lotto minimo e superficie del verde) con il presente PPE non vanno ad intaccare il dimensionamento del PRG in quanto gli altri parametri del PRG rimangono invariati.

I dati principali di P.R.G. sono:

- Altezza massima consentita m.l. 6,50;
- Tipologia mono –bifamiliare;
- Lotto minimo mq. 1.000;
- Distanza dai confini m.l. 6,50;
- Indice di fabbricabilità territoriale (It) 0,6 mc/mq.;
- Superficie verde attrezzato non inferiore al 15 %.

I dati principali del PPE in Variante adottato D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, rettificata con D.C.C. n. 22 del 26/10/2010 sono:

Superficie territoriale comparto	. 21.694,00 mq.;
Superficie fondiaria	
Superficie Viabilità	3.023,00 mq.;
Parcheggi e Verde	
Verde residuale	. 226,00 mq.;
Indice di fabbricabilità territoriale	. 0,60 mc/mq.;
Volumetria massima ammissibile	13.016,40 mc.;

Volume minimo per abitante	80,00 mc.;
abitanti insediabili	
Standards urbanistici x abitante	12,00 mq totali;
di cui verde attrezzato	9,50 mq.;
di cui parcheggi	2,50 mq.;
Verde attrezzato di progetto 2.5	43,00 > 1.548,50 min;
Parcheggi	800 > 407,50
Standards totali 3.34	43 / 163 = 20,50 mq./ab.
Volumetria esistente	1.959,00 mc.;
Volumetria da edificare	11.057.40 mc.:

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati di progetto.

I distacchi dai confini del perimetro del PPE dovranno comunque essere di m.l. 6,50, anche se non graficizzati.

Vincoli Paesaggistici

Il territorio comunale di Lubriano, è ricompreso nel PTP n. 1 "Viterbo" approvato con L.R. 24/98, il cui testo coordinato delle N.T.A. è stato approvato con D.G.R. n. 4469 del 30/07/1999. Sulle tavole del PTP n. 1 e nella tavola B del PTPR l'area risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 per gli effetti della D.G.R. n. 4508 del 10/07/1984, ampliamento del vincolo paesistico di Bagnoregio pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 10.10.1984.

L'ambito dell'intervento risulta classificato dal P.T.P. n. 1, ai fini della tutela, come Zona T: "Aree di insediamento disciplinate dal P.T.P. con norme", disciplinata dall'art. 32 delle N.T.A. del T.C. approvato con D.G.R. n.4469 del 30/07/99, che individua aree urbanizzate e/o coperte da previsioni urbanistiche dei piani vigenti nei quali viene recepitala disciplina urbanistica comunale vigente con prescrizioni.

Per il Piano attuativo in esame risulta applicabile quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 62 delle NTA del PTPR che "Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F, di cui al D.M. 1444/68 Contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in quanto conformi ai PTP approvati";

Nella Tavola A del PTPR l'area in cui ricade il presente PPE è classificata in parte come Paesaggio degli insediamenti Urbani (art. 27 delle NTA) e in parte come Paesaggio Agrario di continuità (art. 26 delle NTA) che consente l'attuazione del PRG.

CONSIDERATO

Il P.P.E. in questione si presenta, sotto il profilo urbanistico, condivisibile in quanto consente l'edificazione di un comprensorio già in parte interessato da edificazioni nell'ambito del quale viene modificato il lotto minimo, e la percentuale del verde pubblico, gli standards totali sono stati reperiti in misura pari a 20,50 mq/abitante.

I parametri volumetrici restano invariati rispetto a quanto previsto nel PRG.

Il PPE in questione si presenta, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, meritevole di essere assentito, in quanto risulta compatibile sia con il PTP vigente che con il PTPR.

Per il suddetto PPE, pur redatto in conformità alla normativa prevista e al fine di conseguire una maggiore salvaguardia ambientale, dovranno essere rispettate, oltre alle disposizioni di cui alla L.R. 24/98, del PTP n. 1 e del PTPR, e le prescrizioni seguenti:

- 1. l'andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato scrupolosamente, pertanto i manufatti in genere debbono essere progettati ed eseguiti in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno;
- 2. dovranno essere messe a dimora le alberature d'alto fusto di essenza tipica della zona, con l'obbligo dell'attecchimento. Le quantità dovranno essere sufficienti a costituire una opportuna mitigazione. Inoltre dovranno essere salvaguardate eventuali alberature d'alto fusto esistenti;
- 3. le costruzioni dovranno essere rifinite esternamente utilizzando una muratura con finitura in pietra locale e/o intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili. Le coloriture delle pareti dovranno essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali. Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o in altro materiale rifinito con colori assimilabili al legno o al ferro brunito.
- 4. i tipi edilizi proposti dovranno ritenersi indicativi per l'impostazione dei progetti esecutivi. Il numero dei lotti e la loro conformazione, invece, dovranno ritenersi vincolanti. Qualora venissero realizzati i portici, la superficie di questi non dovrà superare il 25% della superficie coperta dal fabbricato;
- 5. le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a tetto le cui falde avranno una pendenza non superiore al 30% e ricoperte con manto di tegole laterizie ti tipo tradizionale. L'altezza massima dei locali sottotetto non deve superare i mt. 2,20 dal pavimento all'intradosso del colmo. Dovranno essere evitate aperture sulle falde dei tetti e gli abbaini;
- 6. le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per autoveicoli dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e le aree destinate a verde pubblico non dovranno essere asfaltate per garantire la permeabilità del terreno;
- 7. le recinzioni esterne, al fine di non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio, dovranno essere realizzate in siepe vegetale con interposta rete metallica o con muretti di altezza non superiore a mt. 0,30 e le ringhiere sovrastanti devono essere in legno o in ferro con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- 8. nelle aree destinate a "Verde Pubblico" sia garantito un idoneo piano manutentivo, al fine di conservare decorosamente le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area:
- 9. sia garantita l'omogeneità estetica dei pali d'illuminazione stradale lungo le vie interne al Piano e le vie comunali limitrofe, prevedendo altresì una adeguata illuminazione della viabilità privata;
- 10. in riferimento al computo dei volumi realizzabili, si richiamano sia la Circolare Ministeriale n. 1501 del 14.04.1969, sia la Circolare Regionale n. 148 S/P del 08.03.1993;
- 11. relativamente alla viabilità, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia di cui al DLgs 285/92, al DM del 05.11.2001 ed al DM del 19.04.2006;
- 12. tutti gli spazi pubblici e/o ad uso pubblico devono essere accessibili a soggetti con limitate o impedite capacità motorie, come specificato dalla normativa sulle barriere

architettoniche, ai sensi del DM n. 236/89 e smi, nonché dalla vigente legislazione regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 36 del 02/07/1987, al Piano Particolareggiato in Variante al PRG Loc."Il Cerro" adottato con D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, rettificata dalla D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 alle condizioni sopra riportate.

Il funzionario istruttore Campanella

Il dirigente Lalli

Il direttore Carini

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di Lubriano (VT)

Piano Particolareggiato in Variante al PRG località "Il Cerro." D.C.C. n. 25 del 27/11/2009 (adoz.), D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 rettifica), L.R. 36/87 art. 4.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4262 del 11/11/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 12/11/2010 prot. 44456, con la quale sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati tecnici relativi al P.P.E. in oggetto indicato ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del D.Lgs 42/2004.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4263 del 11/11/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 12/11/2010 prot. 44364, con la quale sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati tecnici relativi al P.P.E. in oggetto indicato ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del parere ai sensi della L.R. 36/87 art.4.

VISTA la nota del Comune di Lubriano n. 4721 del 16/12/2010 pervenuta alla Regione Lazio in data 21/12/2010 prot. 104990 con la quale viene trasmessa la D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 di rettifica alla 25 del 27/11/2009 e vengono trasmesse integrazioni.

Atti Amministrativi

- D.C.C. n. 25 del 27/11/2009 (adozione);
- D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 (rettifica);
- Dichiarazione del Ufficio Tecnico Comunale che l'area oggetto di PPE non ricade in Area Protetta, ne in Zona ZPS ne in zona SIC;
- Parere ASL prot. n. 16 del 19/04/2010;
- Certificazione Usi Civici dalla quale risulta che il territorio di Lubriano non è interessato da Usi Civici;
- Parere geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e DGR n. 2649 del 18/05/1999, rilasciato dalla Regione Lazio Area difesa del suolo prot. 143088 fascicolo 7759 del 14/06/2010;
- Avviso di Deposito;
- Registro protocollo osservazioni;

Elaborati grafici:

- Tav. 1 Relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale;
- Tav. 3 Rilievo planoaltimetrico stato attuale;
- Tav. 4 Schema di Lottizzazione;
- Tav. 5 Tipologie edilizie;
- Tav. 6 Schema rete idrica e fognante;
- Tav .7 Schema rete elettrica e pubblica illuminazione;
- Tav. 8 Schema rete telefonica e rete metano;
- Tav. 9 Sezione stradale tipo e particolari;
- Tav. 10 Preventivo sommario di spesa;
- Tav. 11 Schema di convenzione;
- Tav. 12 Norme Tecniche d'attuazione e standards urbanistici.

L'ambito interessato dall'intervento è situato nel Comune di Lubriano (VT) in località "Cerro", posto ad nord del centro storico, destinato dallo strumento vigente a Zona C Espansione Sottozona C 4. La Variante generale al PRG del Comune di Lubriano è stata approvata con DGR n. 835 del 04/10/2005 pubblicata sul BUR n. 30 del 20/10/2005 suppl. n. 2.

Il Comune di Lubriano ha adottato il presente PPE con D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, e successivamente con D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 ha rettificato la precedente Deliberazione di adozione chiarendo che trattasi di PPE predisposto in Variante al PRG ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87.

Sul PPE non state presentate osservazioni.

Il Territorio del Comune di Lubriano non è soggetto a vincoli di Uso Civico e l'area oggetto del PPE non è interessata da Zone SIC e ZPS.

Il PPE è stato predisposto in Variante in quanto essendo l'area di espansione già interessata da alcune costruzioni e da un elevato frazionamento delle proprietà, non era possibile applicare le normative di PRG che prevedono un lotto da 1.000 mq.

Viene modificata la dimensione del lotto minimo che passa da 1.000 mq. a 600 mq. e nel calcolo del verde attrezzato che dal 15 % di PRG viene ridotto all' 11,72 %, gli standards di cui al DM 1444/68 sono comunque rispettati in quanto complessivamente sono pari a 20,50 mq abitante.

Le varianti apportate (lotto minimo e superficie del verde) con il presente PPE non vanno ad intaccare il dimensionamento del PRG in quanto gli altri parametri del PRG rimangono invariati.

I dati principali di P.R.G. sono:

- Altezza massima consentita m.l. 6,50;
- Tipologia mono -bifamiliare;
- Lotto minimo mq. 1.000;
- Distanza dai confini m.l. 6,50;
- Indice di fabbricabilità territoriale (It) 0,6 mc/mq.;
- Superficie verde attrezzato non inferiore al 15 %.

I dati principali del PPE in Variante adottato D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, rettificata con D.C.C. n. 22 del 26/10/2010 sono:

Superficie territoriale comparto	21.694,00 mq.;
Superficie fondiaria	15.102,00 mq.;
Superficie Viabilità	3.023,00 mq.;
Parcheggi e Verde	3.343,00 mq.;
Verde residuale	
Indice di fabbricabilità territoriale	
Volumetria massima ammissibile	

Volume minimo per abitante	80,00 mc.;
abitanti insediabili	163,00 ab.
Standards urbanistici x abitante	
di cui verde attrezzato	
di cui parcheggi	2,50 mq.;
Verde attrezzato di progetto	\dots 2.543,00 > 1.548,50 min;
Parcheggi	800 > 407,50
Standards totali	$3.343 / 163 = 20,50 \text{ mq./ab.}$
Volumetria esistente	1.959,00 mc.;
Volumetria da edificare	11.057,40 mc.;

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati di progetto.

I distacchi dai confini del perimetro del PPE dovranno comunque essere di m.l. 6,50, anche se non graficizzati.

Vincoli Paesaggistici

Il territorio comunale di Lubriano, è ricompreso nel PTP n. 1 "Viterbo" approvato con L.R. 24/98, il cui testo coordinato delle N.T.A. è stato approvato con D.G.R. n. 4469 del 30/07/1999. Sulle tavole del PTP n. 1 e nella tavola B del PTPR l'area risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 per gli effetti della D.G.R. n. 4508 del 10/07/1984, ampliamento del vincolo paesistico di Bagnoregio pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 10.10.1984.

L'ambito dell'intervento risulta classificato dal P.T.P. n. 1, ai fini della tutela, come **Zona T: "Aree di insediamento disciplinate dal P.T.P. con norme"**, disciplinata dall'art. 32 delle N.T.A. del T.C. approvato con D.G.R. n.4469 del 30/07/99, che individua aree urbanizzate e/o coperte da previsioni urbanistiche dei piani vigenti nei quali viene recepitala disciplina urbanistica comunale vigente con prescrizioni.

Per il Piano attuativo in esame risulta applicabile quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 62 delle NTA del PTPR che "Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F, di cui al D.M. 1444/68 Contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in quanto conformi ai PTP approvati";

Nella Tavola A del PTPR l'area in cui ricade il presente P.P.E. è classificata in parte come Paesaggio degli insediamenti Urbani (art. 27 delle NTA) e in parte come Paesaggio Agrario di continuità (art. 26 delle NTA) che consente l'attuazione del PRG.

CONSIDERATO

Il P.P.E. in questione si presenta, sotto il profilo urbanistico, condivisibile in quanto consente l'edificazione di un comprensorio già in parte interessato da edificazioni nell'ambito del quale viene modificato il lotto minimo, e la percentuale del verde pubblico, gli standards totali sono stati reperiti in misura pari a 20,50 mq/abitante.

I parametri volumetrici restano invariati rispetto a quanto previsto nel PRG.

Il PPE in questione si presenta, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, meritevole di essere assentito, in quanto risulta compatibile sia con il PTP vigente che con il PTPR.

Per il suddetto PPE, pur redatto in conformità alla normativa prevista e al fine di conseguire una maggiore salvaguardia ambientale, dovranno essere rispettate, oltre alle disposizioni di cui alla L.R. 24/98, del PTP n. 1 e del PTPR, e le prescrizioni seguenti:

- 1. l'andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato scrupolosamente, pertanto i manufatti in genere debbono essere progettati ed eseguiti in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno;
- dovranno essere messe a dimora le alberature d'alto fusto di essenza tipica della zona, con l'obbligo dell'attecchimento. Le quantità dovranno essere sufficienti a costituire una opportuna mitigazione. Inoltre dovranno essere salvaguardate eventuali alberature d'alto fusto esistenti;
- 3. le costruzioni dovranno essere rifinite esternamente utilizzando una muratura con finitura in pietra locale e/o intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili. Le coloriture delle pareti dovranno essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali. Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o in altro materiale rifinito con colori assimilabili al legno o al ferro brunito.
- 4. i tipi edilizi proposti dovranno ritenersi indicativi per l'impostazione dei progetti esecutivi. Il numero dei lotti e la loro conformazione, invece, dovranno ritenersi vincolanti. Qualora venissero realizzati i portici, la superficie di questi non dovrà superare il 25% della superficie coperta dal fabbricato;
- 5. le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a tetto le cui falde avranno una pendenza non superiore al 30% e ricoperte con manto di tegole laterizie ti tipo tradizionale. L'altezza massima dei locali sottotetto non deve superare i mt. 2,20 dal pavimento all'intradosso del colmo. Dovranno essere evitate aperture sulle falde dei tetti e gli abbaini;
- 6. le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per autoveicoli dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e le aree destinate a verde pubblico non dovranno essere asfaltate per garantire la permeabilità del terreno;
- 7. le recinzioni esterne, al fine di non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio, dovranno essere realizzate in siepe vegetale con interposta rete metallica o con muretti di altezza non superiore a mt. 0,30 e le ringhiere sovrastanti devono essere in legno o in ferro con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- 8. nelle aree destinate a "Verde Pubblico" sia garantito un idoneo piano manutentivo, al fine di conservare decorosamente le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area;
- 9. sia garantita l'omogeneità estetica dei pali d'illuminazione stradale lungo le vie interne al Piano e le vie comunali limitrofe, prevedendo altresì una adeguata illuminazione della viabilità privata;
- 10. in riferimento al computo dei volumi realizzabili, si richiamano sia la Circolare Ministeriale n. 1501 del 14.04.1969, sia la Circolare Regionale n. 148 S/P del 08.03.1993:
- 11. relativamente alla viabilità, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia di cui al DLgs 285/92, al DM del 05.11.2001 ed al DM del 19.04.2006;
- 12. tutti gli spazi pubblici e/o ad uso pubblico devono essere accessibili a soggetti con limitate o impedite capacità motorie, come specificato dalla normativa sulle barriere

architettoniche, ai sensi del DM n. 236/89 e smi, nonché dalla vigente legislazione regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 36 del 02/07/1987, al Piano Particolareggiato in Variante al PRG Loc."Il Cerro" adottato con D.C.C. n. 25 del 27/11/2009, rettificata dalla D.C.C. n. 22 del 26/11/2010 alle condizioni sopra riportate.

Il funzionario istruttore Campanella *Il dirigente* LALLI

Il direttore Carini DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 261.

Comune di Lubriano (VT). Variante puntuale al P.R.G. Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27 novembre 2009. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Lubriano (Vt) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1825 del 23.03.1982 e di successiva Variante Generale approvata con delibera di Giunta Regionale n. 835 del 04.10.2005;

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 27.11.2009, con la quale il Comune di Lubriano (Vt) ha adottato una Variante puntuale al P.R.G., per l'individuazione di una zona di espansione "C";

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni come si evince dalla Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 6.03.2010;

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 185/4 reso nella seduta del 15.12.2010, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale Allegato A, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche nello stesso riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota n. 90365 del 04.01.2011 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Comune di Lubriano (Vt) copia del suddetto voto n. 185/4 del 2010 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 28.01.2011 con la quale il Comune di Lubriano (Vt) ha accettato e recepito integralmente le modifiche apportate con il citato parere n. 185/4/2010 del C.R.p.T.;

VISTA la nota n. 5773/11/F del 26.10.2001, dell'Assessorato Agricoltura - Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area F – Servizio 1 – dalla quale risulta, sulla base delle risultanze dell'Analisi del Territorio, che l'intero territorio comunale è privo di terreni gravati da diritti civici né risultano aree appartenenti al demanio collettivo;

VISTA la nota n. 74761 del 22.03.2010, con la quale l'Area Difesa del Suolo del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, in merito alla Variante di che trattasi, a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni, che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione della Variante puntuale allo strumento urbanistico:

1) Siano rispettate in modo assoluto tutte le disposizioni riportate nella Relazione geologica redatta dal geol. Rosanna Fantucci, facendo riferimento a quanto indicato nell'allegata "Carta della Pericolosità e vulnerabilità" nella quale la superficie della variante urbanistica in oggetto risulta classificata in quattro diverse zone (indicate con differenti colori) in cui valgono le seguenti prescrizioni tecniche, di seguito riportate in carattere corsivo: - AREE A BASSA PERICOLOSITA' E MEDIA VULNERABILITA' PER PRESENZA DI SCARPATE DI MODESTE DIMENSIONI (colore fucsia) "Queste zone, interessate dalla vicinanza delle scarpate più modeste, necessiteranno in fase di edificazione limitrofe verifiche di stabilità pre o post operam e di eventuali interventi per la protezione ed il sostegno delle scarpate stesse". - AREE A BASSA PERICOLOSITA' E ALTA VULNERABILITA' PER PRESENZA DI SCARPATE DEL PAI (colore rosso) "Questa zona si riferisce alla fascia immediatamente a monte della scarpata PAI individuata sull'estremo meridionale della variante, dotata di un altezza superiore ai 10 metri, nella formazione Ignimbritica di Orvieto. Qui si dovrà mantenere una fascia di rispetto e divieto assoluto di edificazione di almeno 15 metri a monte dal bordo della scarpata stessa; dovranno inoltre essere effettuate specifiche verifiche di stabilità pre e post operam in caso di edificazione". - AREE A BASSA PERICOLOSITA' E MEDIA VULNERABILITA' PER CARATTERISTICHE GEOTECNICHE (colore rosa) "Le prescrizioni per questa zona che costituisce la maggior parte del territorio in esame sono relative alla esecuzione di specifiche indagini geotecniche di dettaglio in sito, volte alla caratterizzazione dei principali parametri geotecnici necessari al calcolo della capacità portante e dei cedimenti assoluti e differenziali delle strutture in progetto. Vista la sismicità del sito si consiglia anche la classificazione sismica dei terreni con specifiche indagini in sito volte ad esaminare i primi 30 metri di terreno dal piano di posa delle fondazioni in progetto (Vs30) secondo quanto previsto dalle NTC 2008 in vigore." - AREE A MEDIA VULNERABILITA' PER PERMEABILITA' SECONDARIA E BASSA PERICOLOSITA' (colore

- azzurro) "Le prescrizioni in caso di edificazione in questa zona si riferiscono all'accertamento della presenza e spessore della colata lavica, del suo grado di fessurazione, classificazione RMR ed alle modalità di smaltimento di eventuali reflui al fine di evitare l'inquinamento della falda acquifera, visti gli alti valori di permeabilità secondaria, per fessurazione, del deposito lavico.
- 2) Siano rispettate in modo assoluto tutte le disposizioni riportate nella Relazione geologica redatta dal geol. Rosanna Fantucci, e le prescrizioni tecniche indicate nella allegata Tavola Carta di idoneità territoriale, di seguito riportate in carattere corsivo;
- 3) Per tutti i piani attuativi del comparto edificatorio (sub-comparti funzionali, piani di lottizzazione convenzionata, piani particolareggiati, piani di riqualificazione, piani di recupero,) sia richiesto ulteriore parere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex art.13 della L. 64/74) e della D.G.R. 2649/99, alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Difesa del suolo e Servizio Geologico della Regione Lazio;
- 4) Per ogni intervento dovrà essere accuratamente progettata la regimazione delle acque superficiali mediante idonee linee di raccolta, smaltimento e deflusso verso le linee di compluvio.
- 5) Siano previste, per le sistemazioni a verde e per gli interventi di recupero ambientale e paesaggistico, specie vegetali coerenti con la zona dal punto di vista fitoclimatico ed edafico;
- 6) Siano rispettate le indicazioni contenute nella indagine agro pedologica e vegetazionale;
- 7) E' vietato in linea generale eseguire interventi edificatori che danneggino la vegetazione di interesse forestale presente, si raccomanda di salvaguardare quanto più possibile gli esemplari di quercia in buono stato di conservazione, evitando la loro estirpazione;
- 8) Nel caso dovesse rendersi necessaria l'estirpazione di essenze arboree si dovrà prevedere un impianto compensativo utilizzando gli spazi dedicati all'arredo del verde;
- 9) Per l'eventuale espianto dell'uliveto si ricorda che l'autorizzazione è di competenza comunale
- 10) Siano acquisite le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli o prescrizioni di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, con particolare riferimento a quelli: ambientali (V.I.A., Valutazioni d'incidenza), urbanistici, paesistici, archeologici, Vincolo Idrogeologico e di usi civici;
- 11) La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare: D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2008 denominato "Norme Tecniche per le Costruzioni"; Circolare Ministero Infrastrutture del 05/08/2009; DGR Lazio 387 del 22.05.2009;

VISTA la nota n. 18 del 19.04.2010, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo – U.O. Distretti 1-2 Servizio ISP – ha espresso parere favorevole a condizione che:

- 1. l'area oggetto di variante puntuale non sia ricompresa nelle aree di salvaguardia previste dal testo Unico delle leggi in materia ambientale (d.lvo 152/99 e s.m.i.) a tutela igienica degli acquiferi utilizzati per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano alla popolazione residente;
- 2. sia adottato piano di zonizzazione acustica correlato in fase successiva alla approvazione della variante puntuale al PRG;

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 185/4 del 15.12.2010 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'Unanimità

DELIBERA

di approvare la Variante puntuale al P.R.G, adottata dal Comune di Lubriano (Vt) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2009, con le modifiche contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 185/4 del 15.12.2010 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;

La Variante è vistata dal Dirigente dell'Area – Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. VT – RI) della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Tav. R Relazione;
- Tay. IT Inquadramento territoriale;
- Tay, NTA Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. PA Zonizzazione P.R.G. vigente;
- TAV. PV Zonizzazione P.R.G. Variante;

e nella Relazione Geologica di cui al parere n. 74761 del 22.03.2010, dell'Area Difesa del Suolo del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO Voto n. 185/4, del 15 Dicembre 2010.

Relatore:

arch. Valter Campanella.

OGGETTO: Comune di Lubriano (VT) – Variante puntuale al P.R.G..

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, del 27 Novembre 2009.

Legge n.1150/42.

IL COMITATO

Vista la nota del Comune di Lubriano n. 1116 del 18/03/2010, pervenuta alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica il 25/03/2010 prot. 78934, con la quale il Sindaco ha trasmesso la documentazione inerente la Variante in oggetto indicata, integrata successivamente con nota n. 1333 del 30/03/2010, pervenuta alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica il 08/04/2010 prot. 90365.

Vista la nota prot. 90365 del 14/04/2010, con la quale Area Amministrativa di Supporto della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica trasmetteva all'Area 4 Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord la documentazione inerente la Variante in argomento.

PREMESSO

Il territorio del Comune di Lubriano (VT) è disciplinato dalla Variante Generale al PRG. approvata con D.G.R.L. n. 835 del 04/10/2005 pubblicata sul B.U.R.L. del n. 30 del 29/10/2005, predisposta su un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.L. 1825 del 23/03/1982 pubblicato sul B.U.R del 20/07/1982.

Il presente progetto di Variante al P.R.G., trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Lubriano è riferito alla individuazione di una zona di espansione "C" e si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

I Atti Amministrativi

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2009 di adozione Variante Urbanistica;
- Parere Usi Civici;

- Avviso di pubblicazione e deposito;
- Deliberazione di Giunta Comunale che prende atto che non sono state presentate di esame delle Osservazioni:
- Registro Osservazioni;
- Parere art. 89 del DPR 380/2001 fascicolo 7660/A 13, prot.74761 del 22/03/2010;
- Parere A.S.L. di Viterbo sez. Montefiascone prot. n. 18 del 19/04/2010.

II Elaborati tecnici

Tav. R - Relazione:

Tav. IT – Inquadramento territoriale;

Tav. NTA - Norme di Attuazione;

Tav. PA: - Zonizzazione PRG vigente;

TAV. PV - Zonizzazione PRG Variante;

Per quanto concerne i pareri acquisiti si precisa che:

Il Parere reso ai sensi dell' art. 89 del D.P.R. 380/2001 (già art. 13 della Legge 03/02/1974, n. 64) prot. 252636 del 01/12/2009, risulta favorevole, con prescrizioni tali da non inibire quanto contenuto nella Variante proposta.

Il territorio comunale di Lubriano non è interessato da usi civici.

Il Parere della ASL è favorevole a condizioni.

DATI GENERALI DEL COMUNE

Il territorio del Comune di Lubriano ha una estensione pari a 16,56 Kmq., è compreso tra un'altitudine di 165/581 ed il capoluogo è posto ad una quota di 441 metri s.l.m..

Il territorio medesimo confina con i Comuni di Castiglione in Teverina, Bagnoregio e con la Regione Umbria.

Dalla relazione "Tav. R" e dai dati del Censimento ISTAT, si desumono i seguenti parametri:

Popolazione Residente al 1991	958 ab.
Popolazione Residente al 2001	918 ab.

Andamento della popolazione residente (ISTAT)

Censimento 1971	abitanti	977
Censimento 1991	abitanti	958
Censimento 2001	abitanti	918
al 31/12/2009	abitanti	948

Incrementi e variazione della Popolazione

1971/91 = -	1,94 % - 0,97 % decennio
1991/01 = -	4,17 % - 4,17 % decennio
2001/09 = +	3.26 % = +2.61 % in dieci anni

Il numero delle famiglie nel 1991 risulta pari a 358 unità Il numero delle famiglie nel 2001 risulta pari a 371 unità

Il Comune dei Lubriano, originariamente non classificato sismico, con la DGR 387 del 22/05/2009 è stato come zona sismica 2 sottozona B, ed inoltre il suo territorio risulta interessato dal vincolo idrogeologico e forestale di cui R.D. 3267/1923.

Per quanto attiene ai vincoli paesaggistici il territorio comunale, ricompreso nel PTP n. 1, risulta interessato dalla presenza vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, ai sensi dell'art. 142 lettere c), g) e h), per la presenza di beni diffusi e dall' art. 136, per effetto della D.G.R. n. 4508 del 10/07/1984 "Vallata di Civita Bagnoregio ampliamento".

L'ambito della Variante non è interessato da parchi o riserve naturali, né da vincoli di natura militare o aeronautica, e non è interessato da Sic o Zps ma è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della citata D.G.R. n. 4508/84 e per una minima parte interferisce con un corso d'acqua art. 142 lettera c) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

Dalla consultazione del P.T.P. n. 1, approvato con D.G.R.L. del 30/07/1999 n. 4469, sulla Tavola E/3-3 l'area interessata dalla Variante risulta sottoposta dalla tutela "E – Area di Tutela dell'Ambiente Agricolo" Tutela Integrale.

Dalla consultazione della Tavola A tavola 3 foglio 334 del PTPR, adottato con Deliberazioni n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 della Giunta Regionale del Lazio, l'area d'intervento è classificata "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore", normato dall'art. 24 delle NTA dello stesso PTPR.

Nella fase di redazione del PTPR da effettuare sulla base delle consultazioni con gli enti locali, stabilita dall'art.23, comma 1 della LR 24/98, l'A.C. ha presentato la proposta di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici: "per poter integrare le ridotte zone di espansione del PRG con le aree adiacenti al fine di rilanciare e razionalizzare lo sviluppo urbano nell'ambito di un programma di incremento sociale dell'esigua comunità locale"

La Regione con la Deliberazione Consiglio Regionale 31 luglio 2007, n. 41, pubblicata sul BURL n.6 del 14 febbraio 2008, che ha modificato i PTP vigenti esclusivamente con le variazioni delle porzioni di territorio interessate dalle proposte comunali accolte, ha valutato e accolto parzialmente la proposta in questione, identificata con il n. 056030-P01 nell'Allegato 3F, esprimendo il seguente parere: "secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei comuni limitatamente alle aree esterne alla fascia di tutela del

centro storico, comprese tra la strada provinciale e il limite del vincolo paesaggistico, e in gran parte non incluse nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua".

L'art. 65 delle NTA del PTPR, al comma 3, prevede che le osservazioni accolte o parzialmente accolte prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso del "Paesaggio" del P.T.P.R.

La Variante al PRG in oggetto è stata predisposta proprio sull'area oggetto di osservazione al PTP accolta e come detto in massima parte fuori della fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica.

Alla luce di quanto sopra la presente Variante al PRG risulta conforme al PTP e PTPR ad eccezione della piccola porzione, che ha un'estensione di circa 1.200 mq., ricadente a nord della Variante stessa, tale porzione si pone in contrasto con quanto contenuto nell'art. 7 delle L.R. 24/98 e pertanto dovrà mantenere la attuale destinazione di Zona Agricola.

Occorre ricordare che la Variante generale al PRG approvata nel 2005 era stata predisposta in forma ridotta in quanto limitata alle porzioni di territorio compatibili con il PTP n. 1.

L'Amministrazione comunale, avuta accolta l'osservazione al vigente P.T.P. n. 1 ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/98, ha predisposto la presente Variante allo strumento urbanistico generale vigente.

L'esigenza di nuova edificazione deriva da più fattori.

Negli ultimi anni anche a Lubriano si registra il fenomeno, comune in tutto il viterbese, del flusso di immigrati provenienti dai paesi dell'Est Europa, che si insediano prevalentemente nel centro cittadino, mentre i lubrianesi tendono a spostarsi nelle zone esterne alla ricerca di abitazioni con spazi interni e di pertinenza maggiori.

Non è da trascurare la vocazione turistica del territorio che per la vicinanza con la nota Civita di Bagnoregio e lo splendido affaccio sulla Valle dei Calanchi, oltre che con l'Umbria, genera una costante richiesta di seconde case per le vacanze.

Per ultimo, ma non per importanza, è da tenere in considerazione l'esigenza abitativa derivante dalla naturale formazione di nuovi nuclei familiari.

Le zone di espansione del vigente strumento urbanistico sono state praticamente esaurite, infatti delle due zone di espansione previste una è stata già autorizzata ed è in fase attuativa, mentre l'altra è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e pertanto si rende necessario trovare altre aree in cui realizzare nuovi alloggi.

Per rispondere alla esigenza abitativa l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno redigere la presente variante puntuale al PRG per individuare una zona da destinare all'espansione residenziale, operazione resa possibile, come già detto, dall'accoglimento dell'osservazione al PTPR. Tale zona è posta in adiacenza a destinazioni urbanistiche già attuate non lontano dal centro abitato.

Il comparto edificatorio oggetto di variante, che si presenta in parte già edificato, ha una superficie di 131.589 mq. che, assunto un indice territoriale di 0,30 mc/mq. consente la realizzazione di 39.478 mc. di volumetria residenziale. Dei previsti 395 abitanti totali

insediabili, 106 sono già insediati, pertanto quelli effettivamente insediabili sono 289, pari a 28.900 mc.

La verifica dei parametri stabiliti dalla legge regionale 12 giugno 1975, n.72, è risultata positiva in quanto:

- su una base di 948 abitanti (residenti al 31/12/2009) viene proposto un aumento di 289 ab., e pertanto l'incremento è pari al 30,48 % (289/948) della popolazione residente;
- se consideriamo invece una dotazione procapite di 130 mc. che corrisponde alla dotazione media nel Comune di Lubriano, gli abitanti diminuiscono e quindi 28.900 : 130 = 222,3 abitanti, che rapportati ai residenti portano ad un incremento del 23,41 % (222 ab./948 residenti.)

La nuova zona di espansione viene classificata come Zona C 5 che di conseguenza andrà aggiunta nelle NTA dello strumento urbanistico generale vigente, dopo le altre zone C1, C2, C3 e C4.

CONSIDERATO

La Variante nel suo complesso appare condivisibile sia paesaggisticamente che urbanisticamente, in quanto riclassifica delle porzioni agricole poste in adiacenza all'abitato di Lubriano, tra le attuali zone C e la Zona Artigianale.

A seguito della presente Variante le destinazioni di zona e le relative NTA dello strumento urbanistico vigente risulteranno modificate, secondo quanto precedentemente descritto e concordemente con gli elaborati grafici progettuali.

Avverso la Variante in questione non sono state presente osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il "Comitato Regionale per il Territorio", è del

PARERE

che la Variante al P.R.G. del Comune di Lubriano (VT), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, del 27 Novembre 2009, sia meritevole d'approvazione, con le modificazioni sopra riportate, da introdursi d'Ufficio, ai sensi dell'art. 3, della 765/67.

Il Segretario del C.R.p.T. Zoppini Il vice Presidente del C.R.p.T. Carini DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 271.

Legge regionale n. 20 del 21 luglio 2003, art. 5. Approvazione Piano Annuale di Attuazione per la Cooperazione, anno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 24 del 27 giugno 1996 recante "Disciplina delle Cooperative sociali" e sue successive modificazioni ed integrazioni:

VISTA la L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 recante "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della suddetta L.R. n. 20/2003, che prevede l'istituzione presso Sviluppo Lazio S.p.A. di un fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione;

ATTESO che la L.R. n. 20/2003 detta le norme per "la promozione ed il sostegno della Cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali";

VISTO l'art. 5 della L.R. 20/2003 che prevede l'adozione, da parte della Giunta Regionale, del Piano annuale di attuazione, sentita la Consulta regionale per la cooperazione;

PRESO ATTO che la Consulta regionale per la Cooperazione, organo di nomina politica con compiti di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione, alla quale compete il parere preliminare sulla proposta di Piano Annuale per la Cooperazione, è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0027 del 31.01.2011;

PRESO ATTO del parere preliminare favorevole espresso dalla Consulta Regionale per la Cooperazione nella seduta del 31 gennaio 2011, sulle proposte relative sia al Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.) che al Piano Annuale di Attuazione 2011 (D.P.A.), come risulta dal verbale agli atti dell'ufficio;

VISTA la proposta di delibera consiliare n. 216 del Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 13 maggio 2011, e trasmessa al Consiglio in data 16 maggio 2011;

COMSIDERATO che, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano Triennale da parte del Consiglio regionale, è urgente e necessario procedere, comunque, all'approvazione del Piano Annuale di attuazione 2011;

VISTA la L.R. n. 7 del 24.12.2010 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTA la L.R. n. 8 del 24.12.2010 "Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", ed in particolare l'articolo 7, con il quale si è stabilito che le risorse economiche regionali, fino alla data del 30 giugno 2011, possano essere impegnate nella misura del 50% dello stanziamento annuo:

VISTA la D.G.R. n. 197 del 06.05.2011 con quale è stata concessa la deroga alla suddetta limitazione di spesa sul Capitolo B21520;

VISTI i relativi capitoli di copertura finanziaria B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che, nell'esercizio finanziario 2009, è stata impegnata a favore del creditore Agenzia Sviluppo Lazio (oggi Sviluppo Lazio S.p.A.) la somma di € 3.890.000,00 (determinazione n. C1183/2009 - impegno n. 22564/2009);

PRESO ATTO che, a fronte del suddetto impegno n. 22564/2009 risultano emessi n. 8 mandati di pagamento per un importo complessivo di € 3.890.000,00 di cui solo il numero n. 53476/2009 di € 500.000,00 è stato effettivamente erogato in data 8 aprile 2010 con mandato rinumerato 9552/2010;

TENUTO CONTO che, con successiva determinazione n. C2756/2009 è stato destinato l'importo di € 1.300.000,00 a valere sul citato impegno n. 22564/2009 per l'attuazione del bando 2009 a favore delle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo;

PRESO ATTO quindi che, sempre a fronte del medesimo impegno, il restante importo di € 2.590.000,00, impegnato e non ancora erogato, è destinabile a parte della copertura finanziaria necessaria all'attuazione del presente Piano Annuale;

PRESO ATTO che lo stanziamento relativo alla Cooperazione nell'esercizio finanziario 2010 (Capitolo B21520), pari a € 490.000,00, è stato regolarmente impegnato e non ancora erogato a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. con determinazione n. B5282/2010 (impegno n. 37829/2010), e che tale importo risulta anche esso destinabile ai fini dell'attuazione del presente Piano Annuale;

PRESO ATTO altresì che, per l'attuazione del presente Piano Annuale, in aggiunta alle disponibilità sopra citate, si rende necessario destinare l'intero stanziamento presente sul Bilancio regionale 2011 (Capitolo B21520) pari a € 2.000.000,00;

CHE pertanto, per l'attuazione del presente Piano Annuale, sono utilizzabili tutte le somme sopra indicate, per un totale di € 5.080.000,00;

RITENUTO quindi che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Annuale è individuata ed imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che, al fine di proseguire l'operatività della legge L.R. 20/2003, è necessario adottare, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge regionale, il Piano Annuale di Attuazione nel quale vengano indicati gli obiettivi che la Regione intende perseguire nell'anno di riferimento in materia di cooperazione, le modalità di attuazione degli interventi, nonché le relative risorse economiche disponibili;

RITENUTO, pertanto, di approvare il "Piano Annuale di Attuazione- anno 2011", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ATTESO che il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali.

all'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione

- di approvare il "Piano Annuale di Attuazione anno 2011, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Annuale è individuata ed imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione".



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE

- ANNO 2011 -

Il presente documento si compone di n. 22 pagine compresa la presente

OBIETTIVI GENERALI

INTRODUZIONE

Il presente Piano Annuale 2011 disciplina l'attuazione degli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale 2011-2013 e le relative risorse finanziarie.

Il Piano annuale 2011, contiene altresì le specifiche modalità di attuazione degli interventi previsti, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 20/2003.

Obiettivi generali del Piano Triennale 2011-2013

Gli obiettivi generali del Piano Triennale sono i seguenti:

- 1) Promozione e diffusione della cultura e dell'imprenditorialità cooperativistica;
- 2) Finalizzazione dei Finanziamenti atti a favorire il processo di consolidamento e riqualificazione delle Imprese Cooperative;
- 3) Disponibilità di adeguate risorse anche al fine di patrimonializzare le cooperative del Lazio;
- 4) Visibilità del Movimento Cooperativo rivolto alla promozione di nuove imprese;
- 5) Organizzazione regionale per la cooperazione Osservatorio;
- 6) Conferenza Programmatica per la Cooperazione.

I sei obiettivi generali del Piano Triennale (2011-2013) si realizzano:

La realizzazione dei suddetti obiettivi potrà avvenire attraverso:

- 1. la diffusione culturale del modello d'impresa cooperativa a partire dalla scuola (ultimi anni Istituti Tecnici e Professionali), buona prassi di Corporate Social Responsability -CSR; ciò consente di promuoverla come esempio di modello d'Impresa a Responsabilità Sociale, finalizzato ad uno sviluppo competitivo e durevole dell'economia nella nostra Regione e nell'Europa in generale, sostenendo così il sistema ed i valori stessi dell'impresa cooperativa, quali la partecipazione e la qualità della vita del socio lavoratore, l'attenzione al territorio in cui l'impresa cooperativa nasce ed opera, applicando i principi e la pratica della mutualità prevalente;
- iniziative e/o progetti delle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo finalizzati a realizzare ed integrare la crescita dimensionale del settore e migliorare competenze adeguate e specifiche nonché attraverso il sostegno alle imprese cooperative e, più specificatamente,

l'offerta di servizi reali e di un sistema di assistenza tecnica qualificato ed adeguato alle esigenze di gestione e sviluppo dell'imprenditorialità in un contesto di competizione europea e mondiale come quello della società dell'Informazione e della Comunicazione. Per sostenere il sistema cooperativo, oltre a riservare risorse per le spese di costituzione e di impianto di nuove cooperative, si dovrà intervenire anche in favore di quelle già esistenti in tutto il territorio regionale al fine di sostenere la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali. Attraverso la programmazione della Regione Lazio in materia di internazionalizzazione, di cui al "Quadro di riferimento dei processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio", dovranno essere eliminati i vincoli che incontrano le PMI cooperative nell'avviamento di processi di apertura internazionale, fornendo adeguati supporti attraverso l'attivazione di servizi di assistenza informativa-formativa, commerciale, manageriale, finanziaria attraverso la rete delle Agenzie Regionali;

- 3. la programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), aumentando notevolmente le risorse orientate alle imprese cooperative, in particolare per quelle di produzione, di lavoro e di servizi, agevolando l'accesso a specifiche fonti di finanziamento previste dalle normative nazionali e regionali (es. L.488/92, L. 140/96, L.R. 2/2003) e dai Programmi Comunitari in materia di innovazione o di accesso ai capitali di rischio, per gli investimenti materiali, e prevedendo anche altre modalità di incentivi quali l'abbattimento progressivo dell'IRAP in funzione della maggiore occupazione creata a parità di fatturato o di risorse impegnate;
- 4. l'aumento della "visibilità" del mondo cooperativo, riconoscendo e definendo il sistema "Cooperazione" all'interno dello Statuto Regionale, favorendo ed assicurando una maggiore presenza e rappresentanza in specifici Organismi ed Agenzie istituzionali regionali, nazionali ed internazionali, sostenendo apposite azioni divulgative nelle scuole di ogni ordine e grado delle Province del Lazio, nonché prevedendo specifiche iniziative finalizzate alla sua diffusione, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie. E' opportuno proporre un'azione di coordinamento ed implementazione delle funzioni organizzative e delle risorse umane dedicate dalla Regione al sistema cooperativo. E' dunque necessario riorganizzare e coordinare le funzioni svolte con le risorse umane regionali che si occupano a vario titolo di cooperazione, al fine di rendere più chiaro ed efficace il rapporto della Regione con il sistema delle imprese cooperative;
- 5. la gestione unitaria delle politiche e delle strategie a sostegno del sistema delle imprese cooperative laziali in quanto la cooperazione, realtà produttiva assai vasta, ricade nell'ambito

di operatività di vari Assessorati, le cui competenze settoriali potrebbero comunque rimanere immutate. Le sedi naturali di tali politiche sono da individuare nell'Assessorato alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti e nella Consulta Regionale per la Cooperazione, il cui ruolo deve essere rafforzato in rapporto al peso che la cooperazione ha nella produzione della ricchezza nel Lazio. Oltre alla costituzione di un Organismo volto a collegare i vari Assessorati competenti in materia di cooperazione e all'attivazione effettiva dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione, è necessario destinare adeguate risorse al sistema cooperativo;

6. lo sviluppo, anche in considerazione delle modifiche del tessuto imprenditoriale che hanno seguito la globalizzazione e la crisi economica, di un modulo di confronto partecipativo che assicuri alle rappresentanze del mondo cooperativo un contraddittorio diretto con le Istituzioni ed i territori. Per tale motivo si intendono proseguire i lavori della Conferenza Programmatica e le riunioni partecipative territoriali per la definizione delle politiche da intraprendere.

Tali obiettivi generali possono così essere materialmente perseguiti:

- il primo attraverso la promozione, la diffusione e la cultura del modello d'impresa cooperativa, sia di nuova costituzione che esistente, attraverso i principi e la pratica della mutualità prevalente;
- il secondo attraverso significative integrazioni e modifiche della legislazione regionale mediante un raccordo tra le attività di assistenza delle Associazioni di rappresentanza con le attività degli Enti, delle Istituzioni e dei soggetti preposti all'innovazione e all'internazionalizzazione sia su base regionale che nazionale;
- il terzo attraverso la programmazione economico finanziaria regionale, DPEFR, garantendo alle imprese cooperative non solo l'accesso ad adeguati fondi a valere sulla Legge Regionale, ma anche una adeguata presenza e partecipazione, con una qualificata e specifica politica della formazione capace di rispondere ai bisogni cooperativi che, nell'indistinto mondo delle PMI, non sempre vengono considerati per iniziative promozionali e per l'accesso ai fondi derivanti da misure POR, da apposite leggi regionali e nazionali e da fondi e iniziative congiunte Regione-Lazio –ICE;
- il quarto consentendo anche al Movimento Cooperativo riconosciuto l'accesso ad idonee risorse verso la società della comunicazione e dell'informazione;
- il quinto attraverso il rafforzamento del ruolo della Consulta Regionale della Cooperazione che deve essere espresso in rapporto al reale peso che la cooperazione ha nella produzione della ricchezza nel Lazio:

- il sesto attraverso il confronto tra le esigenze del movimento cooperativo, il territorio e le Istituzioni, da realizzare attraverso la Conferenza Programmatica per la Cooperazione, luogo di dibattito e di valutazione di possibili scenari futuri per il settore.

In tale perimetro dovranno essere privilegiate tutte quelle azioni volte a consolidare il patrimonio delle imprese cooperative laziali ed in particolare:

- sviluppare e sostenere strategie di crescita dimensionale, attraverso processi di integrazione;
- favorire processi di capitalizzazione e patrimonializzazione al fine di favorire l'accesso al credito:
- rafforzare il management e le attività gestionali attraverso idonei percorsi formativi;
- sviluppare processi di innovazione tecnologica di processo e di prodotto;
- sostenere e accompagnare idonei percorsi di internazionalizzazione;
- favorire processi di ristrutturazione e riqualificazione delle cooperative riposizionandole su innovativi segmenti produttivi;
- attivare azioni rivolte alla promozione di nuove imprese cooperative con particolare attenzione alla crescita occupazionale di figure sociali quali donne, immigrati e diversamente abili;
- promuovere progetti di nuova cooperazione in attività innovative;
- promuovere progetti di nuova cooperazione in territori ad economia fragile

Obiettivi 2011

Per rispondere alle esigenze della Cooperazione Laziale, nel corso del 2011 si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- Predisposizione degli atti della III^ Conferenza sulla Cooperazione.
- Rinnovo della Convenzione con Sviluppo Lazio S.p.A.
- Esame e liquidazione delle rendicontazioni di cui all'Avviso Pubblico 2006 D.G.R. 566/2006.
- Definizione delle istruttorie svolte dal Nucleo di Valutazione in relazione alle domande di cui all'Avviso Pubblico 2009 - D.D. C0583/2009
- Approvazione delle graduatorie di cui all'Avviso Pubblico 2009 D.D. C0583/2009.
- Esame e liquidazione delle rendicontazioni di cui all'Avviso Pubblico 2009 D.D C0583/2009.
- Verifica e liquidazione dei programmi 2009 delle Organizzazioni del Movimento Cooperativo
 D.D. n. C3676/2009.
- Approvazione dei criteri per la presentazione dei programmi 2011 delle Organizzazioni del Movimento Cooperativo.
- Approvazione dei progetti presentati dalle Organizzazioni del Movimento Cooperativo Anno 2011.
- Emanazione dell'Avviso Pubblico per l'anno 2011 per le Cooperative e loro Consorzi.
- Valutazione delle domande afferenti l'Avviso Pubblico 2011 per le Cooperative e loro Consorzi.

Predisposizione degli atti della III[^] Conferenza sulla Cooperazione.

Gli Uffici regionali, in collaborazione con le Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo, predisporranno gli atti finalizzati all'organizzazione della III Conferenza sulla Cooperazione, che rappresenterà un tavolo di riflessione e confronto tra la Regione Lazio, le Organizzazioni del Movimento Cooperativo e le Cooperative, volto a conoscere e valutare progetti di sviluppo.

La Conferenza sulla Cooperazione, sarà finalizzata a verificare la consistenza e la struttura della cooperazione nel Lazio nonché ad esaminare le dinamiche e le caratteristiche delle cooperative laziali, si pone come obiettivo ultimo di proporre proposte/risposte utili agli operatori del settore per sostenerli in questo particolare momento di congiuntura economica e sociale.

Rinnovo della Convenzione con Sviluppo Lazio S.p.A.

L'Art. 10 della L.R. 20/2003 prevede, ai commi 1 e 2, la stipula di una convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. che regoli la gestione del fondo speciale istituito presso Sviluppo Lazio per la promozione e il sostegno della cooperazione.

Esame e liquidazione delle rendicontazioni di cui all'Avviso Pubblico 2006 - D.G.R. 566/2006.

Le richieste di liquidazione e rendicontazione dei progetti presentati dalle Cooperative e relativi Consorzi, approvati con Determinazione n. C0553 dell'11.03.2008, vengono esaminate dagli Uffici regionali preposti. La fase di liquidazione, successiva alle attività di verifica della rendicontazione, viene gestita da Sviluppo Lazio S.p.A, presso la quale è costituito il fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 20/2003.

Definizione delle istruttorie svolte dal Nucleo di Valutazione in relazione alle domande di cui all'Avviso Pubblico 2009 - D.D. C0583/2009.

Il Nucleo di Valutazione, istituito presso il competente Assessorato alle Attività Produttive e Politiche dei rifiuti, esamina la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria delle domande istruite da Sviluppo Lazio S.p.A., secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'Avviso Pubblico 2009.

Approvazione delle graduatorie di cui all'Avviso Pubblico 2009 - D.D. C0583/2009.

Successivamente alle attività di valutazione del Nucleo, verrà approvata e formalizzata la graduatoria dei progetti presentati dalle singole cooperative e loro consorzi che saranno ammessi a contributo.

Esame e liquidazione delle rendicontazioni di cui all'Avviso Pubblico 2009 - D.D C0583/2009.

Attraverso il soggetto attuatore, presso la quale è costituito il fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 20/2003, si procederà all'attività di verifica della rendicontazione e alla fase di liquidazione dei contributi a favore delle Cooperative e relativi Consorzi.

Verifica e liquidazione dei programmi 2009 delle Organizzazioni del Movimento Cooperativo - D.D. n. C3676/2009.

I programmi presentati dalle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo per l'anno 2009, saranno sottoposti a verifiche da parte dei funzionari degli uffici regionali preposti, eventualmente anche a seguito di sopralluogo presso le sedi delle Organizzazioni. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, Sviluppo Lazio S.p.a potrà procedere alla fase di liquidazione.

Approvazione criteri per la presentazione dei programmi 2011 delle Organizzazioni del Movimento Cooperativo

Con apposita determinazione verranno approvate le disposizioni per la concessione dei contributi alle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo per l'anno 2011.

Approvazione dei progetti presentati dalle Organizzazioni del Movimento Cooperativo – Anno 2011

Al fine di rendere più incisiva l'attività svolta in favore del Movimento Cooperativo, la Regione attraverso attività di concertazione, disciplinerà l'erogazione di finanziamenti per programmi presentati dalle Associazioni di rappresentanza.

A tal fine, attraverso le sedi territoriali delle Organizzazioni, potrà essere svolta una politica di divulgazione e assistenza in favore di operatori economici, promuovendo il modello dell'impresa cooperativa, ed agevolando così la creazione di nuove imprese cooperative nonché il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità delle cooperative già esistenti.

Con apposite Determinazioni saranno approvati i progetti elaborati dalle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo che verranno dovranno essere realizzati e verificati secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

Emanazione dell'Avviso Pubblico per l'anno 2011 per le Cooperative e loro Consorzi.

Con apposita determinazione verrà approvato l'Avviso Pubblico per la concessione dei contributi alle imprese cooperative e relativi consorzi. Tale avviso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Valutazione delle domande afferenti l'Avviso Pubblico 2011 per le Cooperative e loro Consorzi.

Le domande presentate a valere sull'Avviso Pubblico 2011, verranno istruite sia dal punto di vista formale che tecnico da Sviluppo Lazio S.p.A.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO E PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. l (Finalità e oggetto)

La Legge Regionale 21 luglio 2003, n. 20 "Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione", detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

A tal fine la Regione interviene, tra l'altro, per:

- 1) promuovere l'offerta di servizi reali e di un sistema di assistenza tecnica qualificato ed adeguato alle esigenze di operare e sviluppare imprenditorialità in un contesto di competizione europea e mondiale quale quello della società dell'informazione e della comunicazione;
- 2) aumentare la "visibilità" del mondo cooperativo attraverso la costruzione di un sistema informativo, reso fruibile sia mediante l'utilizzo di internet, sia mediante sportelli permanenti o temporanei e attraverso il sostegno di attività formative, di iniziative divulgative nelle scuole di ogni ordine e grado e di specifiche iniziative che prevedano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie.

Le presenti disposizioni specificano i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere ed il termine di validità dei progetti ammissibili a finanziamento.

Art. 2 (Soggetti Beneficiari)

Possono presentare domanda:

Le Organizzazioni regionali del movimento cooperativo così come previsto all'art. 3 comma 1 lettera "a" della Legge Regionale 21 luglio 2003, n. 20.

Relativamente agli interventi di "realizzazione di attività di formazione" di cui all'art. 2 – lettera "a" - punto 2 della stessa Legge, le Organizzazioni si dovranno avvalere di Enti di formazione, di cui alla Legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, accreditati presso la Regione Lazio.

Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che si trovano in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata, che hanno presentato domanda di concordato, o che hanno gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari, ogni proponente, a pena di esclusione, potrà presentare una sola domanda di richiesta di finanziamenti comprendente i progetti di cui al successivo art.3.

Art. 3 (Progetti finanziabili)

La Regione Lazio finanzia i progetti finalizzati a:

- a) l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;
- b) la realizzazione di attività di formazione, rivolta ad amministratori e ai soci delle cooperative e a coloro che vogliono intraprendere il percorso dell'autoimprenditorialità in forma cooperativa.
- c) Borse di lavoro per neo-laureati di durata annuale, da espletare nel mondo cooperativo.
- d) la predisposizione di un sistema informativo reso fruibile anche mediante l'utilizzo di sportelli permanenti o temporanei;

- e) promozione di specifici programmi e/o progetti per la costituzione di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle esistenti.
- f) l'attuazione di progetti speciali, anche di accesso al credito, relativi a:
- la qualificazione, l'innovazione, lo sviluppo, nonché l'internazionalizzazione al di fuori del mercato unico comunitario, delle imprese;
- l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- g) l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;

Art. 4 (Ammontare del contributo e spese ammissibili)

I progetti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire, per le spese ritenute ammissibili, di un contributo pubblico a fondo perduto nella percentuale del 70% (settanta per cento) per le diverse tipologie di intervento di cui al precedente art. 3.

In ogni caso il finanziamento richiesto non può superare il valore delle attività di cui alle presenti disposizioni, realizzate nell'ultimo triennio, da ciascuna Organizzazione, nelle sue articolazioni territoriali. Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dagli aventi diritto superi i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente avviso, si procederà alla ripartizione proporzionale dei contributi stessi in base alle percentuali risultanti all'esito della graduatoria, che sarà definita secondi i criteri di cui al successivo art. 8.

Ai fini del calcolo del contributo, sono considerate ammissibili le spese inerenti al progetto relative a:

- a) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità, studi di mercato e sondaggi, nella misura massima del 10% della spese sostenute sino a dodici mesi antecedenti la domanda di finanziamento;
- b) utilizzo di risorse umane interne all'Organizzazione, nella misura massima del 20% dell'importo progettuale;
- c) servizi e consulenze inerenti le specifiche iniziative;
- d) viaggi, vitto e alloggio nella misura massima del 5% dell'importo progettuale;
- e) quote di ammortamento delle attrezzature di proprietà dell'Organizzazione, determinate sulla base dei coefficienti fissati dal D.M. 29 ottobre 1974 e successive modificazioni e dal D.M. 31/12/1988, rapportate al periodo d'uso.
- f) promozione e diffusione delle specifiche iniziative, avviate fino a dodici mesi antecedenti la domanda di finanziamento;
- g) locazioni;
- h) noleggio, anche attraverso leasing finanziario, di attrezzature, anche informatiche;
- i) materiali di cancelleria, utenze o forniture varie;
- j) attivazione di idonee garanzie fidejussorie, attraverso i consorzi fidi, finalizzate a favorire l'accesso al credito e all'abbattimento degli oneri finanziari;
- k) apertura e gestione di conti correnti dedicati, polizze fidejussorie per anticipazioni del contributo;
- 1) I.V.A., quando non recuperabile dal beneficiario;
- m) certificazione di regolarità della documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- n) oneri finanziari relativi ad investimenti pluriennali solo per l'anno di competenza relativi ad investimenti finanziabili.

Art. 5 (Ammissibilità e cumulabilità delle spese)

L'ammissibilità delle spese sarà determinata con riferimento alle caratteristiche del soggetto proponente ed ai benefici attesi.

Le spese per la realizzazione delle iniziative dovranno essere sostenute entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del progetto, pena la revoca dei contributi.

Non sono ammissibili le spese risultanti dalla data delle fatture o da altro documento fiscalmente valido, sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 4 lettera a) e lettera f).

I contributi concessi con la domanda sono cumulabili con altri aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione ai costi ammissibili, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (pubblicato sulla GUCE L379 del 28.12.2006).

Per essere considerate ammissibili le domande dovranno:

- a) essere presentate da soggetti aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ed essere complete dei documenti indicati al successivo art. 6 e degli eventuali allegati, fatte salve le integrazioni richieste dall'Amministrazione;
- b) contenere documenti allegati conformi a quelli richiesti;
- c) riguardare progetti idonei sul piano tecnico economico. Tale valutazione di idoneità avrà ad oggetto: la fattibilità del progetto, la congruità del progetto, l'attendibilità del cronogramma, la compatibilità con le previsioni dei piani e programmi vigenti.

Art. 6 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

Le domande devono essere inviate alla Regione Lazio, Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti, Area 09 "Credito ed Incentivi alle Attività Produttive e Cooperazione", Via R.R. Garibaldi n. 7, 00145 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento alle Organizzazioni regionali del movimento cooperativo.

Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non saranno ricevibili.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pena l'irricevibilità della stessa. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza farà fede la data del timbro postale. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) domanda di contributo, secondo il fac-simile che verrà allegato all'avviso pubblico, comprensiva dei dati del soggetto richiedente, la tipologia della richiesta, gli obblighi da assumere, le dichiarazioni, l'elenco degli allegati e la sottoscrizione;
- b) piano economico finanziario dettagliato dell'iniziativa e cronoprogramma dell'iniziativa;
- c) relazione descrittiva dell'intervento, contenente le modalità di attuazione, le finalità da raggiungere, e quant'altro ritenuto utile o necessario per la valutazione del progetto;
- d) curricula del personale coinvolto nell'iniziativa;
- e) atto costitutivo e statuto;
- f) delibera dell'Organo amministrativo di approvazione della richiesta di finanziamento;
- g) nel caso degli Enti di Formazione di cui al precedente articolo 2, copia dell'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda, Certificato di iscrizione alla Camera di C.I.A.A. con le annotazioni sullo stato non fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, nulla osta, in relazione all'entità del contributo richiesto, ai fini dell'art.10 della Legge n. 575/65 (accertamento antimafia). La predetta documentazione può essere prodotta nelle forme previste dall'art.46 del D.P.R. n.445/2000 (dichiarazioni sostitutive).

Art. 7 (Procedure per l'ammissione delle domande)

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per le successive erogazioni, la Regione Lazio si avvale dell'Area 09 "Credito ed Incentivi alle Attività Produttive e Cooperazione", Assessorato alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per la concessione dei contributi;
- b) richiedere ai beneficiari dichiarazioni, rettifiche di atti erronei ed integrazione di documentazione ove incompleta, fissando un termine per l'invio di quanto richiesto e comunicando che la mancata risposta dell'interessato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione equivale a rinuncia ai contributi;
- c) predisporre ed inoltrare al Direttore Regionale alle Attività Produttive e Rifiuti, al termine dell'istruttoria amministrativa, l'elenco delle domande relative ai progetti ritenuti ammissibili e non alla concessione dei finanziamenti;
- d) approvare con determinazione del Direttore Regionale -da assumere entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al punto precedente- i progetti presentati ed ammissibili al finanziamento, con l'indicazione delle domande escluse ai fini dell'ottenimento dei contributi.

Art. 8 (Criteri di valutazione ed approvazione dei progetti)

I criteri di valutazione utilizzati da parte dell'Area competente sono:

- a) Valutazione del progetto, (qualità, innovazione, contenuti, fruibilità, ecc.);
- b) Numero delle cooperative associate alla data della presentazione della domanda;
- c) Valore della produzione (art.2425, lett. "a" C.C) risultante dal numero delle cooperative revisionate;
- d) Numero di addetti soci e non soci risultante dal numero di cooperative revisionate:
- e) Articolazione territoriale dell'Organizzazione.

I dati di cui ai criteri c) e d) si riferiscono al biennio di revisione precedente la domanda.

La formazione della graduatoria è derivante dalla media ponderata dei valori risultanti dall'applicazione, per ciascun progetto, dei criteri di cui alle lettere a), b), c),d) ed e) del presente articolo.

Al criterio a) verrà attribuito il peso del 5 (cinque) %, al criterio b) il peso del 25 (venticinque) %, al criterio c) il peso del 35 (trentacinque) %, al criterio d) il peso del 30 (trenta) %, ed al criterio e) il peso del 5 (cinque) %.

Alla lettera a) sarà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5 ed il valore così attribuito sarà rapportato alla somma dei punteggi ottenuti da tutti i progetti presentati ed espresso in percentuale.

I dati di cui alle lettere b), c) e d), forniti da ciascuna Organizzazione (salvo verifiche da parte dell'ufficio) saranno rapportati con il totale ottenuto dalla somma degli stessi espressi in percentuale.

Alla lettera e) sarà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5 (uno per ogni provincia in cui l'Organizzazione è presente con una propria sede o ufficio di rappresentanza). Il punteggio così calcolato sarà rapportato alla somma dei punteggi ottenuti da tutti i progetti presentati ed espresso in percentuale.

Art. 9 (Termini e modalità di erogazione del contributo)

Entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla formalizzazione della graduatoria, la Regione Lazio, Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti, Area 09 "Credito ed Incentivi alle Attività Produttive e Cooperazione" invia ai beneficiari un apposito atto d'impegno, allegato all'avviso pubblico, contenente le condizioni alle quali è soggetta l'erogazione del contributo.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo facoltativo, su richiesta del beneficiario, pari al 70 % del contributo previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezione. Tale anticipo sarà liquidato come segue:
 - -un primo acconto pari al trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contributo, alla firma per accettazione dell'atto di impegno tra il beneficiario e la Regione Lazio,
 - -un secondo acconto, pari al residuo quaranta per cento (40%) dell'importo complessivo del contributo, previa presentazione da parte dell'Organizzazione di una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che attesti di aver svolto almeno il

cinquanta per cento (50%) delle attività previste dal progetto e di aver speso alla data della relativa dichiarazione, un importo superiore al quaranta per cento (40%) del contributo concesso. -Il restante 30% del contributo sarà erogato previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, certificata e del completamento dell'intervento ammesso.

b) in assenza di richiesta dell'anticipo facoltativo di cui al punto precedente, il 30 % del contributo sarà erogato a seguito di presentazione di uno primo stato avanzamento lavori di pari importo; un altro 30% del contributo sarà erogato a seguito di presentazione di un secondo stato avanzamento lavori di pari importo; il restante 40% del contributo sarà erogato previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, certificata e del completamento dell'intervento ammesso.

In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'impegno entro il termine perentorio ivi stabilito, ovvero in caso di rinuncia esplicita o di inottemperanza alle condizioni indicate nell'atto d'impegno, il beneficiario sarà considerato rinunciatario.

Le richieste di erogazione per gli stati di avanzamento lavori e per la richiesta del saldo devono essere presentate con domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione Regionale.

Le richieste di erogazione a saldo devono essere presentate entro il termine di due mesi dal completamento del programma. Il beneficiario unitamente al rendiconto finale delle attività realizzate, dovrà produrre un certificato di *audit* redatto da un revisore esterno che accerti la conformità delle operazioni realizzate alle regole adottate.

Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento del programma rispetto a quanto previsto, ovvero nel caso di irregolarità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre che non sia compromessa la validità complessiva del programma stesso.

Art. 10 (Revoca del contributo)

- 1. Il Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti revoca i finanziamenti quando:
 - a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso ovvero la sua modificazione non è stata comunicata;
 - b) il progetto non viene realizzato nei modi e nei tempi indicati nell'atto di impegno;
 - c) i controlli regionali evidenziano irregolarità;
 - d) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'atto di impegno;
 - e) il beneficiario rinuncia al finanziamento;
 - f) risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati, oppure la mancata sottoscrizione della stessa.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DELLE COOPERATIVE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2003, N. 20 "DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE"

Art. 1 (Oggetto)

La legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione ed il sostegno alla cooperazione) disciplina la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

I presenti criteri specificano il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere ed il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

- 1) Possono presentare domanda di accesso al contributo le imprese cooperative e i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) già costituite alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso Pubblico;
 - b) iscritte alla CCIAA al momento della presentazione della domanda;
 - c) in regola con l'obbligo della revisione;
 - d) iscritte all'albo nazionale e/o regionale degli enti cooperativi di cui agli artt. 2 e 15 del D.lgs. n. 220/2002; sono altresì ammissibili le imprese di cui sopra prive di iscrizione all'Albo, purché costituite da non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico; in ogni caso è obbligatoria l'iscrizione all'albo per le neo costituite entro 3 mesi dal termine ultimo per l'invio delle domande stabilito dall'Avviso Pubblico;
 - e) operanti nei settori di attività ammissibili che saranno indicate nell'avviso pubblico.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale e operativa nella Regione Lazio.

Sono escluse le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, e quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, dell'agricoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del trattato della Comunità Europea) e dell'esportazione, poiché esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 della Commissione (pubblicato sulla GUCE L379 del 28.12.2006).

Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

Le imprese richiedenti devono essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

Le inprese, inoltre, in presenza di dipendenti, devono essere in regola con i pagamenti di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché rispettare l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore.

Art. 3 (Progetti finanziabili)

La Regione Lazio, tramite Sviluppo Lazio S.p.A., concede contributi su progetti presentati da soggetti di cui all'art. 2 che intendono realizzare una o più delle seguenti attività:

1) investimenti in immobilizzazioni;

 acquisizioni di servizi reali, solo se collegati ad un corrispondente programma di investimento materiale. Il contributo su tale tipologia di intervento non potrà superare il 50% del contributo relativo agli investimenti.

Art. 4 (Ammontare del contributo e spese ammissibili)

Il contributo viene concesso, limitatamente alle spese ammissibili, nella misura massima del 50% escluso I.V.A., nel rispetto del regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (pubblicato sulla GUCE L379 del 28.12.2006). Il contributo non può essere superiore a € 80.000,00 (ottantamila).

Ai fini del calcolo del contributo, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

1) Investimenti in immobilizzazioni:

- a) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento ammesso;
- b) realizzazione o acquisizione di opere murarie ed assimilate e di infrastrutture specifiche aziendali, nel limite del 20% dell'investimento ammesso:
- c) acquisizione di attrezzature, macchinari e/o automezzi finalizzati al conto proprio connessi esclusivamente al ciclo produttivo;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.

2) Acquisizione di servizi reali appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, nel limite del 10% dell'investimento ammesso in immobilizzazioni materiali;
- b) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);
- c) indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;
- d) consulenze finalizzate a:
 - Introduzione di sistemi gestionali relativi a innovazione di processo, sistemi di qualità e relativa certificazione; creazione di reti commerciali; certificazione di gestione ambientale e relativa registrazione; certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie ed internazionali, compreso l'acquisto di brevetti;
- e) consulenze finalizzate all'incremento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) spese per la progettazione del programma complessivo ammesso per un importo pari al 3% fino a € 80.000,00 e pari al 2% oltre gli 80.000,00, e analogamente per la rendicontazione.

Art. 5 (Ammissibilità e cumulabilità delle spese)

Le spese per la realizzazione dei progetti dovranno essere sostenute entro 12 mesi dalla ricezione dell'atto di impegno da parte del beneficiario, prorogabili di ulteriori 6 mesi qualora il programma preveda opere murarie soggette ad autorizzazione amministrativa per l'esecuzione dei lavori.

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui all'art. 4 punto 2 lett. a), che potranno essere ammesse anche se sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione.

Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA.

L'ammissibilità delle spese sarà determinata con riferimento alle caratteristiche del soggetto proponente ed ai benefici attesi.

I contributi previsti dai presenti criteri sono cumulabili con altri aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione alle spese ammissibili, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse dai regolamenti comunitari (Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione).

Art. 6 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

La domanda di contributo, in duplice copia, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pena l'irricevibilità della stessa, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURL.

Le domande inviate fuori dai termini sopra indicati non saranno accolte. Qualora il termine ultimo di scadenza per la presentazione dovesse coincidere con un giorno festivo saranno accolte le domande inviate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione on-line del sito http://www.sviluppo.lazio.it/. Il modulo di domanda, in duplice copia, dovrà essere inviato tramite raccomandata A.R. – per la quale farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza – nei termini di cui sopra, con il corredo della documentazione cartacea richiesta a:

SVILUPPO LAZIO Direzione Affari Industriali Ufficio Incentivi Via Vincenzo Bellini, 22 00198 - Roma

La domanda di contributo e ogni altro documento allegato deve essere redatta sulla base della modulistica appositamente predisposta. Alla domanda dovranno essere allegati le specifiche schede che saranno indicate nell'avviso pubblico, nonché i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa cooperativa o del consorzio;
- certificato di iscrizione alla CCIAA, con data non antecedente ai sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
- bilanci approvati degli ultimi due esercizi;
- documentazione attestante la regolarità dell'obbligo di revisione;
- copia conforme del titolo di disponibilità registrato dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimenti. Gli enti cooperativi costituiti da non oltre 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, potranno presentare una lettera di intenti del titolare dell'immobile alla stipula del contratto di compravendita/comodato/locazione, in luogo del titolo di disponibilità; in ogni caso dovrà essere presentato un valido titolo di disponibilità stipulato e registrato entro 3 mesi dal termine ultimo per l'invio delle domande stabilito dall'Avviso Pubblico;
- visura catastale dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimenti;
- preventivi delle spese oggetto degli interventi;
- curricula dei consulenti/società di consulenza inseriti nell'intervento relativi ai Servizi Reali;
- lettera di intenti Fondi Mutualistici/Soci sovventori, se previsto;

L'Avviso Pubblico e tutta la modulistica saranno disponibili presso il sito: www.sviluppo.lazio.it

Art. 7 (Procedure per l'ammissione delle domande)

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le successive erogazioni, la Regione Lazio, si avvale di Sviluppo Lazio S.p.A., i cui compiti sono i seguenti:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei contributi;
- b) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta e fissa un termine per l'invio di quanto richiesto. La mancata risposta dell'interessato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione equivale a rinuncia ai contributi;
- d) terminata l'istruttoria entro 60 giorni lavorativi formula, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8 lett. b), c), d), e), f), g) una prima graduatoria delle domande ammesse e delle domande escluse, specificando i motivi dell'esclusione, e la trasmette con i relativi atti per i successivi adempimenti alla Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti Area Credito ed Incentivi per le Attività Produttive e Cooperazione per l'esame da parte del Nucleo di Valutazione;

Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive e rifiuti e' istituito il Nucleo di valutazione, il cui compito e' quello di attribuire il punteggio di cui alla lettera a) del successivo art. 8 e di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti da Sviluppo Lazio. In particolare il Nucleo procede ai seguenti adempimenti:

- 1) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
- 2) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
- 3) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui ai punti 1) e 2), al Direttore Regionale competente, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori.
- Il Nucleo è composto dal dirigente della struttura regionale competente per materia, che lo presiede, da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, un dipendente di categoria non inferiore alla C, con compiti di segretario. I funzionari regionali devono essere scelti tra coloro che hanno particolari esperienze nel settore della cooperazione, dell'innovazione e dei finanziamenti pubblici.

I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

La disponibilità finanziaria complessiva relativa al presente Avviso di cui alla L.R. n. 20 del 21/7/2003 in sede di assegnazione dovrà tener conto riservando 1/4 delle risorse alle cooperative di nuova costituzione con anzianità non superiore a due anni dalla presentazione della domanda.

Il Direttore Regionale alle Attività Produttive e Rifiuti entro 30 giorni dal ricevimento degli atti adotta la graduatoria definitiva, indicando le domande ammesse e finanziabili, quelle ammesse con riserva per carenza di fondi nonché le domande non ammesse e quindi escluse ai fini dell'ottenimento dei contributi, trasmettendo a Sviluppo Lazio i relativi atti per gli adempimenti successivi. La graduatoria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e resta valida per 12 mesi.

Nelle ipotesi di rinunce, revoche o altre cause le domande ammesse con riserva per carenza di fondi sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8 (Criteri di valutazione e formazione delle graduatorie)

- 1) I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri elencati:
- a) Valutazione del progetto: da 0 a 5;
- b) Settore in cui opera la cooperativa: punti da 0 a 5;

- c) Contributo ammesso rispetto al contributo massimo concedibile: punti da 0 a 4;
- d) Premialità per l'occupazione: verrà attribuito 0,25 punti per ogni unità lavorativa così ripartiti:
 - unità lavorative già occupate: punti da 0 a 3;
 - unità lavorative neo-assunti: punti da 0 a 2;
- e) Patrimonio netto della cooperativa: punti da 0 a 4;
- f) Fatturato della cooperativa: punti da 0 a 2;
- g) qualora l'impresa dimostrerà la copertura finanziaria attraverso i fondi mutualistici oppure con la partecipazione di soci sovventori: punti 1.
- 2) La graduatoria delle domande è formata sulla base della somma dei punteggi di cui al comma 1). A parità di punteggio totale è preferita l'impresa che nella valutazione del progetto ha acquisito un punteggio più elevato.
 - 3) Le domande saranno integralmente finanziate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria fino a concorrenza dei fondi disponibili. Nel caso in cui, dopo l'integrale accoglimento delle domande aventi punteggio maggiore, i fondi residui non risultino sufficienti per accogliere integralmente le domande aventi pari punteggio immediatamente successive, sarà preferita l'impresa che nella valutazione del progetto abbia acquisito un punteggio più elevato.

Art. 9 (Termini e modalità di erogazione del contributo)

Entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, Sviluppo Lazio invia ai beneficiari apposito Atto d'impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo, che viene sottoscritto anche dagli interessati e restituito a Sviluppo Lazio S.p.A..

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Qualora sia stato richiesto l'anticipo pari al 50% del contributo ammesso, alla firma per accettazione dell'atto d'impegno tra il beneficiario e Sviluppo Lazio, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Il restante 50% previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata e del completamento dell'intervento ammesso.
- b) qualora non sia stato richiesto l'anticipo, il 50% a presentazione di uno stato di avanzamento lavori di pari importo. Il restante 50% del contributo sarà erogato previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata al completamento dell'intervento ammesso.

In caso di mancata sottoscrizione dell'Atto d'impegno nei termini ivi previsti, rinuncia esplicita o mancata ottemperanza delle eventuali condizioni indicate nell'Atto d'impegno entro il termine indicato, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai programmi risultati ammessi con riserva per mancanza di risorse finanziarie seguendo l'ordine di graduatoria, che resterà valida per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL.

I programmi devono essere realizzati entro 12 mesi dal ricevimento dell'Atto di impegno da parte del beneficiario, prorogati di altri 6 mesi qualora il programma prevede opere murarie soggette ad autorizzazione amministrativa per l'esecuzione dei lavori.

Le richieste di erogazione per Stato Avanzamento (S.A.L.) e per Saldo devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica prevista, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

Le richieste di erogazione di saldo devono essere presentate entro i due mesi successivi alla data di completamento del programma.

Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento del programma rispetto a quanto previsto, ovvero nel caso di irregolarità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre che non sia compromessa la validità complessiva del programma stesso.

Sviluppo Lazio S.p.A. svolge periodica attività di monitoraggio sulla realizzazione dei programmi mentre la Direzione Regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo sullo stato di attuazione dei progetti.

Art. 10 (Revoca del contributo)

- 1) Il contributo viene revocato dal Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti quando:
- a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso ovvero la sua modificazione non è stata preventivamente comunicata ed autorizzata;
- b) i controlli effettuati hanno riscontrato la produzione di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- c) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno;
- d) le somme già erogate o parte di esse non sono state utilizzate;
- e) il beneficiario rinuncia al finanziamento;
- f) risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati, oppure la stessa non è sottoscritta;
- 2) Nei casi di cui al comma 1, il Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria, che resterà valida per un periodo di 12 mesi dalla sua pubblicazione sul BURL.

RISORSE FINANZIARIE ANNUALI

Risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del Piano Annuale annualità 2011

Es.	Capitolo	Impegno	Note	Importo
finanziario				
2009	B21101	n. 22564/2009 (€ 3.890.000,00 ex DGR n. 274 del 24.04.2009 di riparto fondo unico)	a) di cui € 1.300.000,00 destinati al Bando 2009 b) di cui € 2.590.000,00 destinabili al Piano Triennale	€ 2.590.000,00
2010	B21520	n. 37829/2010 (€ 490.000,00)	Stanziamento Bil Reg. 2010	€ 490.000,00
2011	B21520		Stanziamento Bil Reg. 2011	€ 2.000.000,00
			TOTALE	€ 5.080.000,00

Ripartizione della risorse finanziarie disponibili:

Anno	Capitoli	Previsioni	Osservatorio Regionale	Bando Cooperative	Bando Organizzazioni
2009					
2010	B21520 - B21101	€ 5.080.000,00	€ 200.000,00	€ 3.300.000,00	€ 1.580.000,00
2011					

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6489.

Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, secondo il quale il direttore di dipartimento può, con decreto, delegare ai direttori regionali compresi nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza;

VISTA la D.G.R. 447 del 15 ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Luca Fegatelli;

VISTA la D.G.R. 337 del 24 luglio 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori all'arch. Paolo Agostini;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti volti all'adozione di alcune determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori il potere di adottare le determinazioni dirigenziali relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire che, relativamente ai procedimenti volti alla stipulazione di convenzioni e contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, che impegnano l'Amministrazione verso i terzi e che non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006, l'adozione del provvedimento di approvazione dei relativi schemi resta in capo al direttore del Dipartimento;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di semplificare e rendere più celere la stipulazione di alcuni contratti, di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:

✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno stabilire la durata della delega dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011, fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto

- di delegare al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori il potere di adottare le determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire che, relativamente ai procedimenti volti alla stipulazione di convenzioni e contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, che impegnano l'Amministrazione verso i terzi e che non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006, l'adozione del provvedimento di approvazione dei relativi schemi resta in capo al direttore del Dipartimento;
- di delegare al direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei consumatori il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:
 - ✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;
- la durata della delega è stabilità dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011 fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;
- il direttore delegato dovrà trasmettere al direttore delegante copia delle determinazioni dirigenziali adottate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore Fegatelli

Allegato A

- 1. adempimenti connessi all'attuazione del Piano-Casa nazionale;
- 2. adempimenti connessi all'attuazione di programmi per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, anche sociale, di architettura sostenibile e bioedilizia;
- 3. concessione contribuiti per l'emergenza abitativa ex art. 46, l.r. 27/2006;
- 4. adempimenti connessi all'attuazione del programma per il recupero e il risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio;
- 5. adempimenti connessi al Sistema Informativo Territoriale dell'Edilizia Residenziale (S.I.T.E.R.P.);
- 6. attuazione del d.lgs. 192/95 e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (art. 9, l.r. 6/2008);
- 7. attuazione art. 70, l.r. 31/08 su programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente;
- 8. attuazione del programma Ministero Infrastrutture (D.M. 23.03.2008 n. 2295) denominato "Riqualificazione urbana. Alloggi a canone sostenibile";
- 9. adempimenti connessi all'attuazione di programmi costruttivi in materia di edilizia residenziale pubblica, anche riferiti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 10. concessione contributi per i programmi costruttivi in materia di edilizia residenziale agevolata, residenziale sociale finanziata con mutuo sociale, recupero edilizio e buoni casa;
- 11. definizione delle modalità per il riconoscimento dei maggiori oneri e deroghe ai massimali di costo;
- 12. rilevazioni trimestrali delle situazioni di cassa e previsione sullo stato di avanzamento dei lavori;
- 13. erogazione dei contributi statali e regionali finalizzati al recupero di edilizia residenziale privata;
- 14. attuazione indirizzi in materia di funzioni e compiti attribuiti ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica;
- 15. attuazione indirizzi in materia di piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica formulati da ATER e Comuni, piani di risanamento aziendali e relative autorizzazioni;
- 16. adempimenti connessi alla ripartizione e gestione del fondo regionale per il sostegno alla locazione nonché al controllo e all'attuazione dei programmi di riparto;
- 17. adempimenti connessi alla ripartizione di specifici finanziamenti concernenti l'emergenza abitativa;
- 18. adempimenti connessi all'attuazione del Programma annuale di attività per gli utenti e i consumatori ex art. 8, 1.r. 44/92;

- 19. adempimenti connessi all'attuazione di programmi per utilizzo fondi del Ministero Sviluppo Economico *ex* art. 148, l. 338/2000;
- 20. realizzazione iniziative dirette in materia di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;
- 21. lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 sotto soglia comunitaria;
- 22. lavori, servizi e forniture *ex* d.lgs. 163/2006 di rilevanza comunitaria, limitatamente alle fasi successive alla determinazione a contrarre.

DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6490.

Modifica allegato A al decreto n. 6209 del 20 giugno concernente «delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionali Enti locali e Sicurezza del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio».

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, secondo il quale il direttore di dipartimento può, con decreto, delegare ai direttori regionali compresi nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza;

VISTA la D.G.R. 447 del 15 ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Luca Fegatelli;

VISTA la D.G.R. 413 del 24 settembre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione regionale Enti locali e Sicurezza alla dott.ssa Maria Chiara Coletti;

VISTO il decreto n. A6209 del 20 giugno 2011 con cui si dispone di delegare al direttore della Direzione regionale Enti locali e Sicurezza il potere di adottare le determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative ai procedimenti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del predetto decreto;

RILEVATO che, tra i procedimenti connessi all'attuazione degli interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale ex l.r. 15/2001, sono stati inseriti, per mero errore materiale, quelli relativi a "opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato":

RAVVISATA altresì l'esigenza, al fine di evitare errate interpretazioni, di specificare il significato di alcuni tra i procedimenti indicati nel citato allegato A;

RITENUTO pertanto necessario modificare l'allegato A al decreto n. A6209 del 20 giugno 2011 concernente "delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Enti locali e Sicurezza del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio", secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano

di modificare l'allegato A al decreto n. A6209 del 20 giugno 2011 concernente "delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Enti locali e Sicurezza del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio", secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore Fegatelli

Allegato 1

- ✓ attuazione interventi per favorire forme di gestione associata tra comuni per lo svolgimento di funzioni e/o servizi;
- ✓ riconoscimento della personalità giuridica ad istituzioni di diritto privato presenti sul territorio regionale;
- ✓ attuazione interventi per favorire lo sviluppo socio-economico dei Comuni;
- ✓ attuazione interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle Comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- ✓ attuazione interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei
 comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono
 maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale ex art.
 4 legge 2 maggio 1990, n. 104;
- ✓ attuazione interventi a favore di associazione agrarie e comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali ex l.r. 22/1985;
- ✓ attuazione interventi per lo sviluppo ed il funzionamento di enti che amministrano in via esclusiva beni demaniali di uso civico ex l.r. 43/1988;
- ✓ interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale ex l.r. 15/2001:
 - programmi di attività (finanziabili con fondi correnti), volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
 - progetti di investimenti (finanziabili in conto capitale) per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
 - programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla regione direttamente o tramite l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità;
- ✓ adempimenti amministrativo-contabili per il funzionamento dell'Osservatorio tecnicoscientifico per la sicurezza e la legalità;
- ✓ interventi attuativi del "Patto per Roma Sicura" ex art. 41. comma 16 l.r. 15/2007;
- ✓ attuazione interventi a favore dei cittadini in particolari condizioni socio-economiche disagiate, residenti nel territorio regionale, vittime di reati, ex art. 27, l.r. 31/2008 ("Fondo per le vittime della criminalità");

- ✓ adempimenti connessi alla gestione dei contributi destinati agli enti locali per il potenziamento dei servizi di polizia locale ex 1.r. 1/2005, ivi compresi quelli amministrativo-contabili;
- ✓ adempimenti connessi alla gestione delle attività di formazione e di aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale ex l.r. 1/2005, ivi compresi quelli amministrativo-contabili;
- ✓ adempimenti inerenti agli organismi tecnico-consultivi della polizia locale ex l.r. 1/2005, ivi compresi quelli amministrativo-contabili;
- ✓ attuazione interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio ex 1.r. 7/2007, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativo-contabili.
- ✓ attuazione interventi a sostegno delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, della vita detentiva e del reinserimento sociale delle persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna ex art. 63 l.r. 11/2004;
- ✓ adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;
- ✓ lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 sotto soglia comunitaria;
- ✓ lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 di rilevanza comunitaria, limitatamente alle fasi successive alla determinazione a contrarre.

DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6491.

Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Infrastrutture del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, secondo il quale il direttore di dipartimento può, con decreto, delegare ai direttori regionali compresi nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza;

VISTA la D.G.R. 447 del 15 ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Luca Fegatelli;

VISTA la D.G.R. n. 390 del 17 settembre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione regionale Infrastrutture all'arch. Luciano Manfredi;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti volti all'adozione di alcune determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Infrastrutture il potere di adottare le determinazioni dirigenziali relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di semplificare e rendere più celere la stipulazione di alcuni contratti, di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Infrastrutture il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:

✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno stabilire la durata della delega dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011, fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto

• di delegare al direttore della Direzione regionale Infrastrutture il potere di adottare le determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e

Territorio, relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di delegare al direttore della Direzione regionale Infrastrutture il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:
 - ✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;
- la durata della delega è stabilità dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011 fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;
- il direttore delegato dovrà trasmettere al direttore delegante copia delle determinazioni dirigenziali adottate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

- 1. procedimenti connessi all'attuazione di piani e programmi in materia di viabilità di livello nazionale e regionale;
- 2. procedimenti connessi all'attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale;
- 3. procedimenti connessi al finanziamento di interventi attuati da ASTRAL S.p.A.;
- 4. adempimenti amministrativo-contabili relativi a spese di funzionamento di ASTRAL S.p.A.;
- 5. procedimenti connessi all'attuazione di interventi relativi a opere sociali (centri sociali, istituti e centri per anziani e per disabili);
- 6. procedimenti connessi all'attuazione di interventi sull'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 7. procedimenti connessi all'attuazione di piani e programmi in materia di edilizia scolastica;
- 8. procedimenti connessi all'attuazione di interventi in materia di edilizia pubblica di competenza regionale o degli enti locali;
- 9. procedimenti connessi all'attuazione di piani e programmi in materia di recupero di edifici pubblici e di edifici di culto aventi carattere storico-culturale situati all'interno dei centri storici e di altri edifici pubblici;
- 10. concessione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di opere relative alla costruzione, al completamento ed al rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione ex art. 19, l.r. 11/2004;
- 11. concessione di finanziamenti relativi ad interventi in materia di piccola viabilità e piste ciclabili di competenza regionale, provinciale e comunale ex 1.r. 72/1980;
- 12. lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 sotto soglia comunitaria;
- 13. lavori, servizi e forniture *ex* d.lgs. 163/2006 di rilevanza comunitaria, limitatamente alle fasi successive alla determinazione a contrarre.

DECRETO DEL DIRETTORE 27 giugno 2011, n. 6492.

Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, secondo il quale il direttore di dipartimento può, con decreto, delegare ai direttori regionali compresi nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza;

VISTA la D.G.R. 447 del 15 ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Luca Fegatelli;

VISTA la D.G.R. n. 341 del 24 luglio 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica all'arch. Demetrio Carini;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti volti all'adozione di alcune determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio:

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica il potere di adottare le determinazioni dirigenziali relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire che, relativamente ai procedimenti volti alla stipulazione di convenzioni e contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, che impegnano l'Amministrazione verso i terzi e che non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006, l'adozione del provvedimento di approvazione dei relativi schemi resta in capo al direttore del Dipartimento;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di semplificare e rendere più celere la stipulazione di alcuni contratti, di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:

✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno stabilire la durata della delega dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011, fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato:

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto

- di delegare al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica il potere di adottare le determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, relative ai procedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire che, relativamente ai procedimenti volti alla stipulazione di convenzioni e
 contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, che
 impegnano l'Amministrazione verso i terzi e che non rientrano nell'ambito di applicazione
 del d.lgs. 163/2006, l'adozione del provvedimento di approvazione dei relativi schemi resta
 in capo al direttore del Dipartimento;
- di delegare al direttore della Direzione regionale Territorio e Urbanistica il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:
 - ✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;
- la durata della delega è stabilità dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011 fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;
- il direttore delegato dovrà trasmettere al direttore delegante copia delle determinazioni dirigenziali adottate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

- 1. utilizzazione dell'assegnazione fondi statali per la realizzazione, l'aggiornamento e l'utilizzo del Sistema Cartografico di riferimento;
- utilizzazione assegnazione fondi UE per il progetto "PLAN4ALL" nell'ambito del programma ECONTENTPLUS;
- 3. gestione del cofinanziamento regionale per il progetto "PLAN4ALL" nell'ambito del programma ECONTENTPLUS;
- 4. gestione dei contributi regionali a favore del Centro Interregionale di coordinamento e documentazione per la cartografia e le informazioni territoriali (art. 14 l.r. 23/84);
- 5. gestione oneri connessi all'esercizio delle funzioni attribuite alle Province ex 1.r. 38/99;
- 6. gestione spese per il funzionamento del SITR, per il completamento in forma vettoriale della Carta Tecnica Regionale (CTR) scala 1:10000, per l'elaborazione della nuova CTR scala 1:5000;
- 7. procedimenti inerenti la conclusione dell'*iter* di approvazione del PRPT, con gestione delle relative risorse;
- 8. procedimenti inerenti la pianificazione paesaggistica;
- 9. procedimenti inerenti la pianificazione territoriale per l'attuazione della 1.r. 38/99 e gestione stralcio interventi di cui alle 1.1.r.r. 72/78 e 33/85;
- 10. gestione del fondo regionale di rotazione per le anticipazioni delle spese di demolizione ex 1.r. 15/2008;
- 11. gestione del fondo regionale per il monitoraggio del territorio e delle Politiche di repressione dell'abusivismo ex art. 11, l.r. 12/2004;
- 12. concessione di contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane ed amministrazioni provinciali per la formazione di strumenti urbanistici comunali, intercomunali e dei Piani Territoriali Provinciali Generali (l.r. 55/76; l.r. 38/99);
- 13. concessione contributi ai Comuni per l'attuazione degli interventi concernenti l'abusivismo edilizio ex l.r. 28/80;
- 14. procedimenti connessi alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici attraverso il procedimento relativo ai finanziamenti delle opere pubbliche nei centri storici;
- 15. gestione del fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio ex l.r. 6/2007 e art. 9, l.r. 21/2009;
- 16. lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 sotto soglia comunitaria;
- 17. lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 di rilevanza comunitaria, limitatamente alle fasi successive alla determinazione a contrarre.

DECRETO DEL DIRETTORE 28 giugno 2011, n. 6617.

Delega ex art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonchè di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, secondo il quale il direttore di dipartimento può, con decreto, delegare ai direttori regionali compresi nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza;

VISTA la D.G.R. 447 del 15 ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Luca Fegatelli;

VISTA la D.G.R. 308 del 24 giugno 2011, con cui è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio al dott. Raffaele Marra;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti volti all'adozione di alcune determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore della Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio il potere di adottare le determinazioni dirigenziali nelle materie di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di semplificare e rendere più celere la stipulazione di alcuni contratti, di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare al direttore vicario della Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio il potere di stipulare i contratti di seguito elencati:

✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno stabilire la durata della delega dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011, fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto

- di delegare al direttore della Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio il potere di adottare le determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio nelle materie di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di delegare al direttore della Direzione regionale Organizzazione, personale, demanio e patrimonio il potere di stipulare i contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di seguito elencati:
 - ✓ affidamento di lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006;
- la durata della delega è stabilità dalla data del presente decreto al 31 dicembre 2011 fermo restando che, ai sensi dell'art. 166 del r.r. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato;
- il direttore delegato dovrà trasmettere al direttore delegante copia delle determinazioni dirigenziali adottate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

- ✓ comandi del personale non dirigente verso la Regione e dalla Regione verso altre amministrazioni o enti pubblici ex art. 233 r.r. 1/2002;
- ✓ trasferimento di personale presso le segreterie degli organi di governo ex art. 227, comma 4 r.r. 1/2002;
- ✓ mobilità tra amministrazioni diverse ex art. 229 r.r. 1/2002;
- ✓ mobilità del personale in conseguenza di delega di funzioni ex art. 231 r.r. 1/2002;
- ✓ attribuzioni e cambio profili professionali ex allegato N al r.r. 1/2002;
- ✓ aspettativa del personale non dirigente per motivi personali ex art. 11 CCNL del 14 settembre 2000:
- ✓ aspettativa del personale non dirigente ex artt. 310-318 del r.r. 1/2002;
- ✓ diritto allo studio ex art.15 CCNL del 14 settembre 2000;
- ✓ congedo del personale non dirigente ex d.lgs. 151/2001;
- ✓ cancellazione dal ruolo del personale non dirigente della Giunta;
- ✓ dispensa dal servizio del personale non dirigente ex art. 2, comma 12, della L. n. 335/95;
- ✓ conservazione del posto e riammissione in servizio del personale non dirigente ex art. 20 CCNL del 14 settembre 2000;
- ✓ indennità di anzianità ex art. 338 r.r. 1/2002 :
- ✓ anticipazione T.F.R. *ex* artt. 340-341 r.r. 1/2002;
- ✓ trattamenti di previdenza e quiescenza;
- ✓ nomina dei rappresentanti dinanzi alle Commissioni provinciali della conciliazione;
- ✓ compensi spettanti ai componenti del Collegio Medico Regionale ex art. 306 r.r. 1/2002;
- ✓ adempimenti amministrativo-contabili relativi alle locazioni passive;
- ✓ lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 sotto soglia comunitaria;
- ✓ lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 di rilevanza comunitaria, limitatamente alle fasi successive alla determinazione a contrarre.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6172.

Usi Civici, art. 8-bis legge regionale n. 1/1986 e art. 24 legge n. 176/1927. Università agraria di Gallicano nel Lazio (RM). Autorizzazione svincolo somme per realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'edificio polifunzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.2.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 16.6.1927, n.1766 concernente il riordino degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.2.28 n. 332 che approva il regolamento di esecuzione della predetta Legge;

VISTO il D.P.R. 24.7.77, n. 616 riguardante il trasferimento e deleghe delle funzioni dello Stato;

VISTA la L.R. n. 1/1986 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" ed in particolare l'art. 8 bis;

VISTA la nota pervenuta in data 22.4.2011 prot. n. 174798 con la quale l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio (RM) chiede l'autorizzazione allo svincolo della somma di € 227.471,44, derivante dalla sistemazione degli usi civici in particolare da alienazioni e affrancazioni, da utilizzare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare sul tetto dell'edificio polifunzionale (frantoio) di proprietà della stessa Università Agraria e trasmette la deliberazione di Consiglio n. 1 del 16.2.2011 incrente la richiesta di autorizzazione allo svincolo di che trattasi e all'approvazione del progetto medesimo;

VISTA la nota pervenuta in data 01.6.2011 prot. n. 239985 con la quale l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio (RM) trasmette la seguente documentazione integrativa:

- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 51 del 01.9.2010 con la quale si è espressa la volontà di acquisire una progettazione preliminare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 54 dell'8.9.2010 con la quale si è disposto l'affidamento della progettazione preliminare dell'impianto fotovoltaico al Perito Industriale Michele Mantese;
- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7 del 12.1.2011 con la quale è stato approvato il predetto progetto preliminare redatto dal Perito Industriale Michele Mantese per una spesa complessiva di € 227.471,44;

RITENUTO di dover autorizzare lo svincolo della somma predetta in quanto la finalità della richiesta risulta conforme alle disposizioni di cui all' art. 8 bis della L.R. n. 1/1986 e all'art. 24 della Legge n. 1766/1927;

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell' art. 8 bis della L.R. n. 1/1986 e all'art. 24 della Legge n. 1766/1927, l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio (RM) allo svincolo della somma di € 227.471,44 (Duecentoventisettemilaquattrocentosettantuno/44), derivante dalla sistemazione dei terreni gravati da uso civico, da utilizzare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare sul tetto dell'edificio polifunzionale (frantoio) di proprietà della stessa Università Agraria, sito nel comprensorio del Comune di Gallicano in località Colle Vigne.

Ad avvenuta realizzazione del predetto impianto, la stessa Università Agraria dovrà approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la relativa spesa sostenuta con regolare atto amministrativo che dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le somme rese disponibili dalla mancata realizzazione della iniziativa programmata e le eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito della realizzazione della medesima, debbono considerarsi vincolate ed eventualmente reinvestite in titoli pubblici.

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6173.

Usi Civici, Comune di Mazzano Romano (RM). Rettifica determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 1338 del 24 giugno 2005, ditta Marianni Dora.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18/2/2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 16/6/1927 n. 1766 concernente il riordino degli usi civici;

VISTO il R.D. 26/2/1928 n. 332 che approva il regolamento di esecuzione della predetta Legge;

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 riguardante il trasferimento e deleghe delle funzioni dello Stato;

VISTA la Determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C1338 del 24.6.2005 con la quale sono state legittimate le occupazioni abusive di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Mazzano Romano a favore di varie ditte fra le quali al punto 6 del dispositivo figura anche la ditta Mariani Dora;

VISTA la nota pervenuta in data 20.5.2011 prot. n. 220271 con la quale il Comune di Mazzano Romano chiede di rettificare la sopra citata determinazione relativamente al predetto nominativo ed al relativo codice fiscale che per mero errore veniva indicato come Mariani Dora, C.F.: MNMRDR44E59F205V anziché correttamente Marianni Dora, C.F.: MRN DRO 44E59F205V;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di rettifica avanzata

DETERMINA

di rettificare il punto 6 della tabella che figura nel dispositivo della Determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C1338 del 24.6.2005 relativamente al nominativo e al codice fiscale della ditta Mariani Dora che deve leggersi:

MARIANNI Dora nata a Milano il 19.5.1944, C.F.: MRN DRO 44E59F205V

anziché.

Mariani Dora nata a Milano il 19.5.1944 C.F.: MNM RDR 44E59F205V.

Restano fermi tutti gli altri punti espressi nell'atto.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6174.

Usi Civici, Comune di Cori (LT). Liquidazione diritto d'uso civico di pascolo, di legnatico al secco e di semina esistenti in favore della collettività della frazione di Giulianello e gravanti su terreni di proprietà delle ditte: Costantini Marisa e Rocchi Ennio, Del Ferraro Gustavo, De Renzi Vissia, Foschi Gianluca, Natalina Nello e Sergio, Foschi Elia, Vespasiani Bruno e contestuale affrancazione dei canoni di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura:

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale":

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTO l'art. 4 della L.R. 03/01/1986, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni:

VISTA la circolare della Direzione Agenzia del Territorio del 26/02/2004, n. 2 e la successiva Risoluzione n. 1/2006- Prot. n. 18288 dell'Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 01/04/2010, è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura con protocollo n. 64293 un progetto di liquidazione dei diritti di uso civici di pascolo, di legnatico al secco e di semina, redatto dal perito demaniale Geom. Angelo Leggieri, esistenti in favore della collettività della frazione di Giulianello in Comune di Cori, e gravanti su terreni di proprietà delle ditte Costantini Marisa e Rocchi Ennio Del Ferraro Gustavo De Renzi Vissia, Foschi Gianluca, Natalina, Nello e Sergio Foschi Elia Vespasiani Bruno, siti in Comune di Cori, per una superficie complessiva di Ha 1.96.14;
- in data 28/04/2010 con nota prot. n. 74335 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura al Comune interessato, al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2596 del 16/05/2011, il Comune di Cori ha trasmesso:

- copia del progetto di liquidazione redatto dal perito demaniale incaricato recante la relata di pubblicazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17/09/2010 al 18/10/2010;
- gli avvisi di notifica alle ditte interessate:
- la dichiarazione del Sindaco, dalla quale emerge che, nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione in oggetto, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni:
- le richieste, sottoscritte da ogni singola ditta, della contestuale affrancazione del canone, ai sensi dell'art, 33 del R.D. 332/1928;
- la certificazione dell'avvenuto pagamento, da parte di tutte le ditte interessate, delle somme relative ai capitali di affrancazione stabiliti nel progetto di liquidazione:

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rifasciato dal Comune di Cori per i terreni di che trattasi, dal quale risulta che gli stessi sono ricompresi in Zona Agricola F1 del vigente P.R.G.;

CONSIDERATO. pertanto, che sussistono tutte le condizioni per autorizzare la liquidazione dei diritti di uso civico di pascolo, di legnatico al secco e di semina esistenti in favore della collettività della frazione di Giulianello e gravanti sui terreni di proprietà della ditta Costantini Marisa e Rocchi Ennio + altre 4, con la contestuale affrancazione dei canoni annui enfiteutici:

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali, vanno poste a carico delle parti private:

DETERMINA

Di liquidare, a favore delle ditte come di seguito individuate, i diritti di uso civico di pascolo, di legnatico al secco e di semina esistenti in favore della collettività della frazione di Giulianello e gravanti sui terreni privati descritti nell'elenco che segue, siti nel Comune di Cori, relativi al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Angelo Leggieri.

N	DITTA	DATI CATASTALI		SUP. Catastale	CANONE ANNUO	CAPITALE	
		Comune	Fg.	Part.lle	На	€	€
	COSTANTINI Marisa, n. a Cori il			8	0.13.90		
1	26/02/1948, C.F.: CST MRS 48B66 D003U; ROCCHL Ennio , n. a Cori il 18/05/1946,	Cori	11	9	0.15.10	14,66	293,23
	C.F.: RCC NNE 46E18 D003D.			178	0.13.30		
	DEL FERRARO Gustavo, n. a Rocca			712 (E.U.)	0.07.43	13.50	360.07
	Massima il 08/02/1923 , C.F.: DLF GTU 23B08 H421N.	Cori	12	713	0.43.07	17,50	350,07
	DE RENZI Vissia, n. a Norma il 03/11/1946, C.F.: DRN VSS 46S43 F937X;			152	0.17.87		
	FOSCHI Giantuca, n. a Cori il 06/10/1972, C.E.: FSC GLC 72R06 D003X:		Cori 12	495	0.12.70	17,85	357,00
3	FOSCHI Natalina, n. a Cori il 02/02/1977, C.F.: FSC NTN 77B42 D003G;	Cori		496	0.16.00		
	FOSCHI Nello , n. a Cori il 21/11/1969 , C.F.: FSC NLL 69S21 D003J			497	0.04.10		
	FOSCHI Sergio , n. a Cori il 30/11/1970. C.F.: FSC SRG 70S30 D0031.			649 (E.U.) sub 1 - 2	0.00.83		
				146	0,20.58		
İ	FOSCHI FILL C. C. C. D. DURVINSO			453	0.06.45		
4	FOSCHI Elia, n. a Cori il 24/04/1952, C.F.: FSC LEI 52D64 D0031.	Cori	11	454	0.10.40 15,37	307,44	
	C.1.1. PSC EET 32304 20031.			455	0.01.20		
				882 (E.U.)	0.05.72		
5	VESPASIANI Bruno, n. a Roma il 15/09/1952, C.F.: VSP BRN 52P15 H501B.	Cori	1	11 (E.U.) sub 2-4-6- -8-9	0.07.49	2,60	51,92
				TOTALE	1.96.14	67,98	1.359,66

Pertanto sui terreni di cui sopra vengono liquidati i diritti di uso civico di pascolo, di legnatico al secco e di semina mediante l'imposizione dei canoni annui di natura enfiteutica per un importo complessivo pari a 67.98 (sessantasette/98) i quali, come da richiesta, ai sensi dell'art. 33 del R.D. n. 332 del 26/02/1928, vengono contestualmente tutti affrancati in favore delle suddette ditte, mediante l'avvenuto pagamento dei relativi capitali di affrancazione per un importo complessivo di € 1.359,66 (milletrecentocinquantanove/66) a favore del Comune di Cori, per la collettività della frazione di Giulianello.

Conseguentemente i terreni di cui sopra si devono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico.

Le spese istruttorie, peritali, inerenti e consequenziali il presente atto sono poste carico delle ditte medesime.

I capitali di affrancazione, versati dalle ditte, dovranno essere investiti in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Cori per la collettività della frazione di Giulianello e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione della frazione.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Cori, quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con le ditte medesime per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1/12/1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6175.

Usi Civici, Comune di Mazzano Romano (RM). Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta Lorenzi Alberto e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura:

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e s.m.i.:

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.:

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616:

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 15/04/2009 è stato acquisito al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura al n. 59452 il progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale P.A. Luigi Ranucci, relativo alla occupazione abusiva esistente su terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Mazzano Romano e distinti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 9, part.lle nn. 314, 388 e 389, per una superficie complessiva di Ha 0.07.70, in favore della ditta Lorenzi Alberto:
- in data in 07/05/2009 con nota prot. n. 75094 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2382 del 15/04/2011 il Comune di Mazzano Romano, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della predetta proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale con la relata di pubblicazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/04/2009 al 27/05/2009;
- la dichiarazione del Sindaco attestante che la ditta interessata al progetto di legittimazione è in regola con i pagamenti dei canoni ex art. 10 della L. 1766/1927;
- la richiesta, sottoscritta dell'occupatore, della contestuale affrancazione del canone, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;
- l'attestazione dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione stabilito nel progetto di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone enfiteutico:

PRESO ATTO che con successiva nota n 2727 del 12/05/2011, in riscontro alla richiesta della Direzione Regionale Agricoltura n. 19299 del 05/05/2011, il Comune di Mazzano Romano ha trasmesso la dichiarazione del Sindaco attestante che avverso il progetto di legittimazione di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio:
- **b**/ sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti:
- / l'occupazione non interrompe la continuità del demanio:

d) i terreni risultano ricadere secondo le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Mazzano Romano in Zona E "Agricola", Sottozona I-1;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale P.A. Luigi Ranucci, riguardante l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Mazzano Romano in favore della ditta Lorenzi Alberto, con la contestuale affrancazione del canone enfiteutico:

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore:

DETERMINA

Di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Mazzano Romano, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, P.A. Luigi Ranucci, a favore della ditta come di seguito individuata:

DITTA	Dati Catastali		Superficie	Canone Annuo	Capitale Affrançaz.		
DIT I	Comune	Fg	Part.lle	HA	€	E	
LORENZI Alberto, n. a Mazzano Romano il 14/07/1943, C.F.: LRN LRT 43L14 F064W.	Mazzano Romano	1	314	0.06.30			
		I	9	388	0.00.50	45,93	918,61
			389	0.00.90			
			Totale	0.07,70	45,93	918,61	

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 45.93 (quarantacinque/93) che, come da richiesta, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332 viene contestualmente affrancato, a favore della ditta sopra indicata, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Mazzano Romano, del relativo capitale di affrancazione pari ad di € 918,61 (novecentodiciotto/61).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni di demanio civico del Comune di Mazzano Romano per una superficie complessiva di Ha 0.07.70 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di natura allodiale, liberi da qualsiasi diritto di uso civico.

Il capitale di affrancazione versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Mazzano Romano e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Mazzano Romano, quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 01/12/1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6176.

Usi Civici, Associazione Agraria di Civitavecchia (RM). Legittimazione di occupazione abusiva di terreno del demanio collettivo in favore della ditta Pizzabiocca Fabio, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutca.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e s.m.i.:

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.:

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n. 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio:

DATO ATTO che:

- in data 20/12/2010 prot. n. 103444 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi riguardante le occupazioni abusive di terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia e distinti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 27, part. n. 596, di Ha 1.16.22 a favore della ditta Crespino Egidio e al Foglio n. 31, part. n. 436, di Ha 1.78.70, a favore della ditta Pizzabiocca Fabio :
- in data 21/01/2011 con nota prot. n. 25756 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;
- **PRESO ATTO** che l'Associazione Agraria di Civitavecchia con nota prot. n. 497 del 12/05/2011, ha trasmesso i documenti relativi alla sola ditta Pizzabiocca Fabio, con esclusione della ditta Crespino Egidio, per la quale non è pervenuta la necessaria documentazione e, pertanto, viene stralciata dal presente provvedimento:
- PRESO ATTO che con la medesima nota prot. n. 497/2011 l'Associazione Agraria di Civitavecchia, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso relativamente alla ditta Pizzabiocca Fabio:
- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale :
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 02/02/2011 al 08/03/2011;
- l'Avviso di deposito degli atti istruttori notificati all'occupatore:
- la dichiarazione attestante che per il progetto di legittimazione è stata presentata una osservazione da parte della stessa Associazione Agraria di Civitavecchia, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 24 02/2011;
- la richiesta presentata al perito demaniale in data 18/02/2011 da parte della ditta Pizzabiocca Fabio, occupatrice del terreno censito al N.C.T. al Foglio n. 31, part. n. 436, di riduzione del capitale di affrancazione stabilito in perizia per la presenza di servitù insistenti sul terreno:
- la documentazione inerente l'abbattimento, operato del perito demaniale in accoglimento alla richiesta di cui sopra, del 25% del canone annuo enfiteutico e del relativo capitale di affrancazione precedentemente calcolati, con la relata di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Associazione Agraria medesima dal 08 03 2011 al 08 04 2011:

- la riproposizione della domanda di legittimazione da parte dell'occupatore, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del relativo capitale di affrancazione, così come rideterminati:
- la certificazione dell'avvenuto pagamento della somma relativa al capitale di affrancazione stabilito, ai fini della contestuale affrancazione del canone ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928:

CONSIDERATO che l'osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di fatto reitera i contenuti di precedenti opposizioni e osservazioni presentate per altri progetti di legittimazione e che la Direzione Regionale Agricoltura ha più volte rigettato sia nel merito che nel diritto, per carenza di consistenti argomentazioni giuridiche:

RITENUTO, pertanto:

di non accogliere l'osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2011, il cui rigetto è stato comunicato all'ente agrario con nota prot. N. 29130 del 16/05/2011

 di approvare la riduzione del capitale di affrancazione operata dal perito demaniale a seguito della richiesta della ditta Pizzabiocca Fabio;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) 1' occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- **b**/ sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- d l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927, così come attestato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia;
- e) il terreno interessato, secondo il vigente PRG del Comune di Civitavecchia, ricade in Zona Agricola;

CONSIDERATO che di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi, riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia in favore della ditta Pizzabiocca Fabio, con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica:

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

DETERMINA

Di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Arch. Paola Rossi con le modifiche apportate dallo stesso perito, a favore della ditta di seguito indicata:

	DATI CATASTALI		Superficie	Canone	Capitale		
DITTA	Comune	Fg	Part.	catastale HA	Annuo €	Affrancaz €	
PIZZABIOCCA Fabio, n a Civitavecchia il 17 06:1959, C.F.: PZZ FBA 59H17 C773Q	Civitavecchia	31	436	1.78.70	1.319,32	26.386.50	
		Tot	tale	1,78.70	1.319,32	26.386,50	

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo pari ad \in 1.319,32 (milletrecentodiciannove/32) il quale, come da richiesta, ai sensi dell'art. 33 del R.D. n. 332 del 26/02/1928 viene contestualmente affrancato, a favore della ditta sopra indicata, con l'avvenuto pagamento, a favore dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, del capitale di affrancazione pari ad \in 26.386,50 (ventiseimilatrecentottantasci/50).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia per una superficie di Ha 1.78.70 e il terreno

oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico.

Il capitale di affrancazione versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati all'Associazione Agraria di Civitavecchia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti d'interesse generale di quella popolazione.

Le spese d'istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, quale soggetto titolare dei diritti civici, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6177

Usi Civici, legge regionale n. 1/1986 art. 8 bis. Comune di Artena (RM). Autorizzazione svincolo somme per la realizzazione di un collettore fognario in via Prato della Guazza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.2.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 16.6.1927, n.1766 concernente il riordino degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.2.28 n. 332 che approva il regolamento di esecuzione della predetta Legge;

VISTO il D.P.R. 24.7.77, n. 616 riguardante il trasferimento e deleghe delle funzioni dello Stato;

VISTA la L.R. n. 1/1986 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" ed in particolare l'art. 8 bis;

VISTA la nota pervenuta in data 24.5.2011 prot. n. 225131 con la quale il Comune di Artena (RM) trasmette:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12.5.2011 di richiesta autorizzazione allo svincolo della somma di € 9.446,44 derivante dalla sistemazione di terreni di uso civico;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.5.2011 di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la "Realizzazione di un collettore fognario in Via Prato Guazza" con allegato il computo metrico, la relazione tecnica e il quadro economico;

RITENUTO di dover autorizzare lo svincolo della somma sopra indicata in quanto la finalità della richiesta risulta conforme alle disposizioni di cui alla L.R. n. 1/1986 art. 8 bis;

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi della L.R. 1/1986 art. 8 bis, il Comune di Artena (RM) allo svincolo della somma di € 9.446,44 (Novemilaquattrocentoquarantasei/44) derivante dalla sistemazione dei terreni gravati da uso civico, da utilizzare per la realizzazione di un collettore fognario in Via Prato della Guazza.

La documentazione giustificativa degli interventi realizzati deve essere approvata con atto amministrativo che dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le somme rese disponibili dalla mancata realizzazione dell'iniziativa programmata nei tempi previsti e le eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito della realizzazione della medesima iniziativa, debbono considerarsi vincolate ed eventualmente reinvestite in titoli pubblici.

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2011, n. 6178.

Usi Civici, Comune di Guidonia Montecelio (RM). Rettifica determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 4986 del 16 maggio 2011. Ditta Lacopo Franca.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura:

VISTA la L.R. 18/2/2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 16/6/1927 n. 1766 concernente il riordino degli usi civici;

VISTO il R.D. 26/2/1928 n. 332 che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge;

VISTO il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 riguardante il trasferimento e deleghe delle funzioni dello Stato;

VISTA la Determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A4986 del 16.5.2011 con la quale sono stati legittimati i terreni di demanio civico a favore di varie ditte fra le quali al punto 3 della tabella del determinato figura anche la ditta Lacopo Franca;

VISTA la nota pervenuta in data 16.5.2011 prot.n. 208997 con la quale la Ditta Lacopo Franca chiede di versare in un'unica soluzione il capitale di affrancazione pari ad € 3.690,00 stabilito nella perizia redatta dal Geom. Rodrigo Allegrozzi in data 23.12.2010;

CONSIDERATO che le legittimazioni possono essere formalizzate sia con l'imposizione del canone di natura enfiteutica che la ditta occupante dovrà versare annualmente all'Ente titolare dei diritti civici e sia, in alternativa con il pagamento del corrispondente capitale di affrancazione;

CONSIDERATO che alla ditta Lacopo Franca non gli è stata preventivamente notificata la procedura di legittimazione sopra indicata;

CONSIDERATO che la stessa ditta ha già versato il capitale di affrancazione pari ad € 3.690,00, come si evince dalla ricevuta di pagamento del 30.5.2011;

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla rettifica della determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A4986/2011;

DETERMINA

di rettificare la parte del dispositivo della Determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A4986 del 16.5.2011 che recita:

"mediante imposizione di canoni annui di natura enfiteutica per un totale di € 526,10 (cinquecentoventisci/10), corrispondenti a capitali d'affrancazione per complessivi € 10.526,00 (diecimilacinquecentoventisci/00) comprensivi delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art.10 della Legge n.1766 del 16.6.1927".

che deve intendersi sostituita con la dicitura:

"per quanto riguarda la ditta Lacopo Franca mediante l'affrancazione del canone enfiteutico per l'avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione pari ad € 3.690,00, per quanto riguarda le ditte: Cardoni Paola, Di Mauro Mariano e Marini Luisa mediante imposizione dei canoni annui di natura enfiteutica che figurano nella predetta tabella".

Restano fermi tutti gli altri punti espressi nell'atto.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

ROMA e provincia:

- CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G. Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- LIBRERIA DE MIRANDA Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- LIBRERIA DELLO STATO Via Principe Umberto n. 4, Tel. 06/85081
- LIBRERIA CARACUZZO MARIO ALBANO LAZIALE Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073

ALTRE PROVINCIE: LATINA e provincia • LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s. Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826 **VITERBO** • LIBRERIA AERRE S.a.s. di Bernardino Massi e C. Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956 Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2011

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:	
- annuale	

B)	abbonamento ai fascicoli della parte III: - annuale		
C)	 prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II prezzo di vendita di un fascicolo della parte III supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione 	€	1,03 2,06

- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto <u>esclusivamente</u> a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
 - annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio – Ufficio BUR – Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su <u>carta intestata in duplice copia</u>, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.